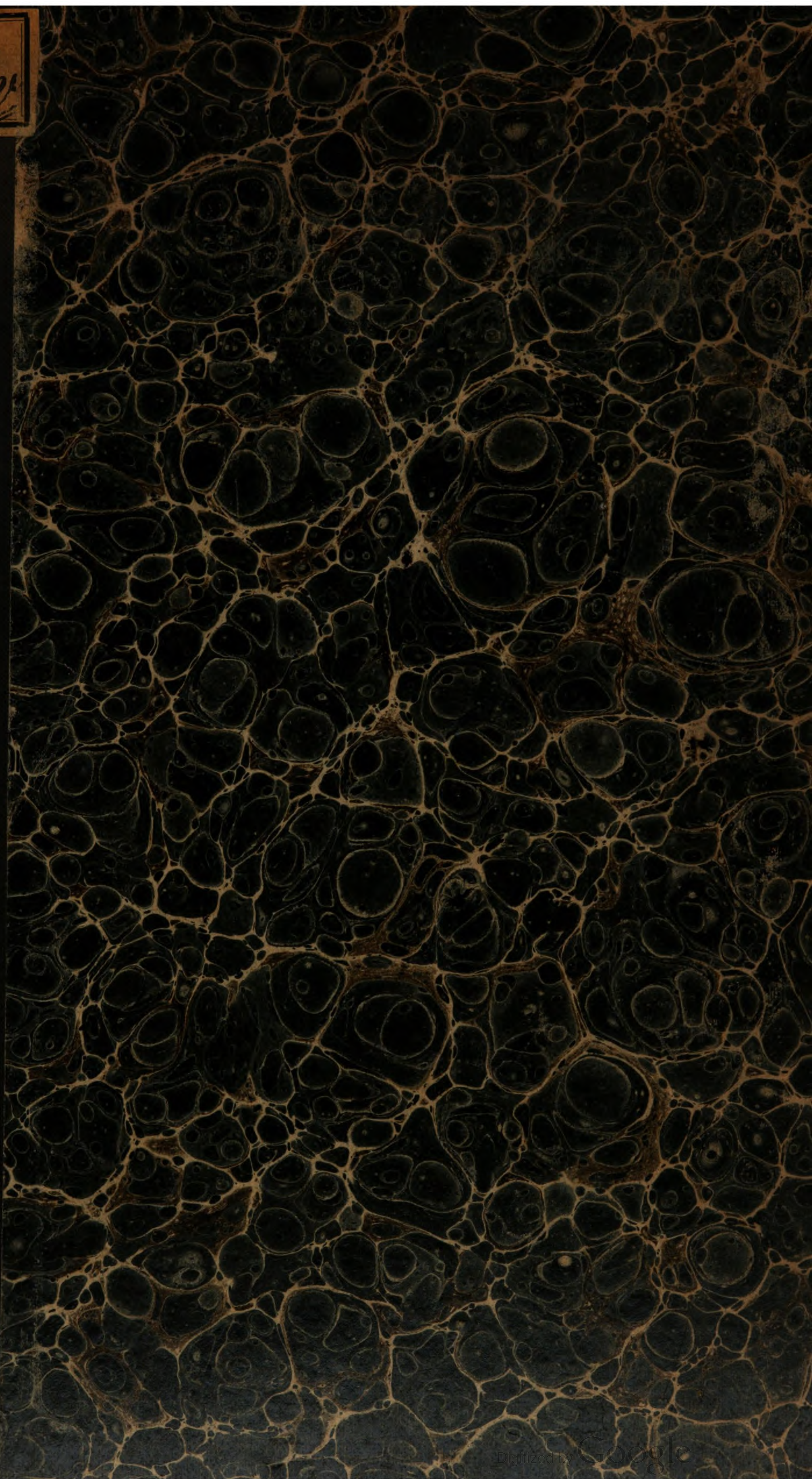
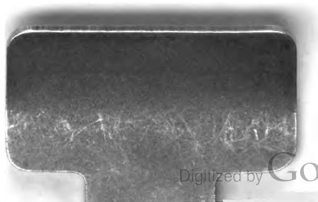
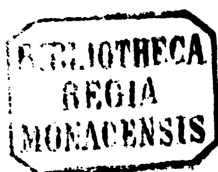


Leggi




BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

LEGGI, REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI

SUI

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

DELLE

OPERE DELL'INGEGNO.



FIRENZE

TIPOGRAFIA TOFANI

1867.


BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

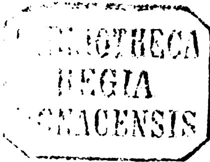
LEGGI, REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI

SUI

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

DELLE

OPERE DELL'INGEGNO.

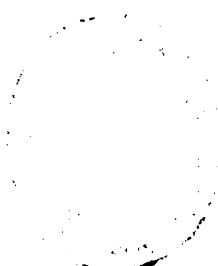




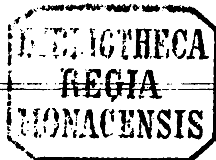


FIRENZE
TIPOGRAFIA TOFANI

1867.



INDICE.



I.

RELAZIONE *dell'Ufficio Centrale composto dei senatori* SCIALOJA, CASTELLI MICHELANGELO, DE FORESTA, ARRIVABENE *e* MATTEUCCI, *sul Progetto di legge relativo alla* **proprietà letteraria ed artistica.**

SIGNORI SENATORI,

Gli Uffici del Senato opinarono che il disegno di legge sulla proprietà letteraria presentato dal Ministero avesse ad essere modificato in quasi tutte le sue parti: perchè parve che in quel disegno non fossero abbastanza considerati i diritti degli autori, e che o non fossero prevedute o non fossero in modo plausibile risolute le controversie più gravi a cui lo esercizio di quei diritti ha dato luogo, e che meritano di essere rimosse da disposizioni legislative chiare e precise.

Il vostro Ufficio centrale, dopo avere maturamente disaminato quel disegno, venne nella sentenza che fosse veramente da rifare piuttosto che da modificare; e ne parlò al signor Ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, il quale cortesemente dichiarò che anch' egli opi-

nava che quello schema di legge, presentato dal suo predecessore, avesse a riformarsi, e perciò consentiva che l'Ufficio attendesse a questa riforma, riserbandosi di esprimere a suo tempo il proprio avviso sul disegno riformato.

Fu quindi preparato un nuovo schema di legge, o per meglio dire ne furono abbozzate le parti principali e comunicate al signor Ministro, il quale in genere le approvò, con qualche riserva sopra punti affatto secondari.

Ritornato all' Ufficio centrale, il disegno abbozzato fu sottoposto di nuovo a più rigoroso studio, frutto del quale furono alcune aggiunte ed alcuni mutamenti che variarono parecchie disposizioni, senza però mutarne sostanzialmente l' indole e lo scopo.

Questa preliminare avvertenza basta a far intendere, perchè la presente relazione parla poco del disegno ministeriale, e discorre del disegno dell' Ufficio centrale direttamente, come di quello che se non è concordato in ciascuna sua parte col Governo, è però rifatto interamente col suo consenso e ne' punti principali accettato da lui.

Prima intanto di scendere alla esposizione del disegno riformato è d' uopo toccar brevemente di una quistione preliminare sollevata nell' Ufficio centrale dall' onorevole Senatore delegato dall' Ufficio 3.°

« È opportuno, chiedeva egli, che si faccia una legge
» sulla proprietà letteraria? — Nell' antico regno di Sarde-
» gna era in vigore, come legislazione interna sulla mate-
» ria, un trattato coll' Austria del 1840: e questa legislazio-
» ne dopo il 1861 è estesa a quasi tutta l' Italia. Se noi mo-
» difichiamo cotesta legislazione, l' Austria potrà denunziare
» quel trattato; ed allora nelle provincie, che ancor pos-
» siede in Italia, potranno impunemente sorgere officine di
» contraffazione, le quali probabilmente inonderanno il

» Regno d'Italia di opere contraffatte, con grave nostro » discapito. »

Agli altri membri dell' Ufficio centrale parve invece che non vi fosse alcun pericolo.

Perciocchè l' Austria, se mai le tornasse conto di denunciare il trattato per secondare quel tristo negozio della contraffazione, non avrebbe bisogno dell' occasione di una nuova legge per determinarvisi, essendo quel trattato, per patto espresso, soggetto sempre ad essere denunziato. Ma all' Austria non conviene farlo, e se anche le convenisse, noi avremmo il mezzo di render vani i disegni, che non le facciamo punto l' ingiuria d' attribuirle, ma che qui poniamo come lontana ed improbabile ipotesi.

Non le conviene, perchè se mai conseguenza della denunzia esser potesse la mancanza di ogni reciproca garentia intorno a' diritti d' autore (il che non è, come appresso diremo), ne seguirebbe che alle altre cause di malcontento nel Veneto, l' Austria aggiungerebbe quella di privare gli autori nostri connazionali di quelle provincie dei diritti di cui oggi godono in tutta Italia, ch' è il loro naturale mercato. Oltre di che la difficoltà della contraffazione non consiste punto nella stampa di un' opera, bensì nello spaccio delle copie riprodotte. La stampa si fa sempre fra le mura di un opificio; lo spaccio deve farsi in pubblico, ed è facile a impedire. Le opere contraffatte nel Veneto avrebbero quindi a vincere due difficoltà per essere spacciate nel regno d' Italia, quella della dogana sui confini, e quella della vendita sul mercato italiano.

Quando il Belgio non aveva trattato con la Francia ed il suo commercio librario alimentavasi in gran parte di contraffazioni di opere francesi, non vendeva in Francia i libri contraffatti, bensì in altre regioni, e più largamente

vendevali in quei paesi che non avevano trattati con la Francia.

I libri italiani non hanno uno spaccio sì largo fuori d'Italia da francare le spese d'una contraffazione nel Veneto, fatta con la speranza d'un commercio all'estero, eccetto il caso che siano tradotti. Ma le traduzioni per virtù dei trattati sono quasi da per tutto guarentite agli autori durante un certo periodo di tempo. Nè potrebbe in ogni modo temersi di questa specie di contraffazione nel Veneto piuttosto che in qualunque altro luogo.

Aggiungasi che l'Austria nel 1846 pubblicò nel Lombardo-Veneto una nuova legislazione sulla proprietà letteraria, e nè il Governo Sardo, nè lo stesso Governo Austriaco credettero che fosse pertanto utile od opportuno denunziare il trattato che avevano tra loro conchiuso sin dal 1840.

Ma vi è di più. Nelle leggi austriache è un articolo, col quale è detto che concedesi la proprietà letteraria in Austria alle opere straniere di quegli autori che appartengono a Stati che la concedono alle opere pubblicate in Austria.

Se noi quindi, per non essere meno liberali dell'Austria, vorremo imitarla in ciò, ne seguirà che coloro i quali ne avessero interesse, potrebbero impedire nel Veneto la contraffazione delle loro opere, invocando le leggi austriache, se mai il trattato fosse denunziato. (1)

Anzi saremmo per dire che in tal caso converrebbe forse al nostro Governo di denunziarlo: perciocchè l'Austria, se fosse malintenzionata, potrebbe ostinarsi a sconoscere l'applicazione del trattato alle opere pubblicate nelle pro-

(1) A tal riguardo potrebbe sorgere qualche dubbio intorno al modo come è concepito l'articolo della legge austriaca, ma ne discorreremo a suo luogo a proposito dell'art. 38 del presente disegno di legge.

vincie italiane, alle quali originariamente non si estendeva; ma non potrebbe ricusare a nessun cittadino italiano la guarentigia delle sue proprie leggi.

Avvisò quindi la maggioranza dell'Ufficio centrale che senza arrestarsi alla quistione preliminare sollevata dall'onorevole Senatore, avesse ad occuparsi del merito della proposta legge.

§ I.

Il primo quesito che l'Ufficio centrale fece a se medesimo, e nella cui soluzione sta il fondamento della legge, fu questo: « È egli giusto e conforme alla natura stessa della materia di cui si tratta, che la legge guarentisca all'autore il diritto esclusivo di pubblicare un'opera dell' ingegno e di riprodurne le copie dopo averla pubblicata?

Signori, in un'opera qualsiasi dell'ingegno umano, vuoi d'arte, di lettere o di scienza, è da distinguere il concetto che n'è la materia, dalla forma in cui il concetto è investito.

E non ho detto a caso che il concetto della mente s' investe in una forma: perchè realmente il pensiero umano non crea un' opera e poi la veste, sicchè possa dirsi che la forma sia la pura veste del concetto che è opera della mente.

La forma in realtà non è altro se non il pensiero stesso che si forma; e l' opera è il pensiero formato.

Chiunque si è mai posto alla prova del comporre, intende come sia vero che un' opera si faccia pensandola, e si pensi facendola. Nè questo è vero soltanto delle opere scientifiche o letterarie, ma sì ancora delle opere d'arte. Onde quel trapotente ingegno del Buonarroti, che pur se ne intendeva, scrivendo ad un tal Monsignore diceva: « La

» S. V. mi manda a dire che io dipinga, e non dubiti di » niente. Io rispondo che si *dipinge col cervello e non colle* » *mani.* (1) » Parole degne d'un tanto genio. Le figure terribili del giudizio universale che diconsi uscite dalle mani di Michelangelo sono dunque realmente uscite dal suo cervello. Il lavoro delle mani è secondario, anche in una pittura o in una scultura, di cui è parte certo assai più considerevole che non sia la scrittura materiale in un'opera di scienze o di lettere.

Non pertanto è indubitabile che un'opera non può prendere una forma intellettiva, certa e determinata, se non quando questa forma abbia un riscontro sensibile nella parola, nella figura, in un segno visibile o auditivo qualunque che la ritragga all'autore medesimo come cosa esterna, ed agli altri come suo pensiero esternato.

Questi due momenti, che dirò del pensiero formato e del pensiero esternato, sono poco separabili l'uno dall'altro. Anzi la forma che compie la concezione della mente e le dà corpo e riscontro esterno, non è altro che la manifestazione sensibile della forma interna del pensiero. E sotto questo rispetto è una vera *produzione,* perchè è un mezzo per lo quale il pensiero diventa un fatto, e si traduce in un obbietto utile o dilettevole agli altri.

Nel tempo stesso la forma individua l'opera, e la distingue da un'altra. Lo stesso soggetto trattato da più artisti, svolto da più letterati, discorso da più scienziati, diventa materia di opere distinte, in modo che ciascuno degli autori potrà sempre dire « *questa è l'opera mia, e questa è d'un altro.* »

(1) *Rime* e *Lettere* del Buonarroti, pei tipi di Barbèra, Firenze 1858, pag. 401 e 402.

In ogni modo poi la esternazione del pensiero, quantunque consti di quella forma ch' è creata dalla mente, e di quei segni o visibili o auditivi, che la esternano e direi quasi, la fissano sensibilmente, non è ancora la pubblicazione dell'opera. Essa è talvolta il compimento dell' opera ; e sovente non è altro che un conato, un mezzo di composizione, un saggio, uno scandaglio delle difficoltà che sono da vincere per arrivare alla definitiva produzione dell' opera. Lo scultore fa dieci bozzetti, il pittore cento schizzi, e poi un cartone, e l'uno e l'altro senza posa emendano e correggono. V'ha scrittori che formulano in varie guise i loro pensieri sulla carta prima di comporre un'opera, sia musicale, sia letteraria, sia scientifica.

Mentre questo lavorio si compie, a niuno può esser dato interromperlo e costringere l'autore a pubblicare l'opera imperfetta; e quando l'opera è compiuta, spettar deve soltanto a chi vi attese, conservarne il prodotto o distruggerlo, tenerlo in segreto o destinarlo alla pubblicità, e pubblicarlo immediatamente, o designare il tempo in cui abbia ad essere pubblicato.

Tutti sanno che il Rossini ha composto una messa di requie da eseguirsi al tempo de' suoi funerali. Supponete pure che non fossero in Francia o in Italia leggi speciali che guarentissero i diritti di autore, basterebbe la sanzione che dal diritto naturale deriva alla libera disponibilità del frutto dei propri lavori, la quale è tanta parte della libertà individuale, perchè i magistrati di qualsiasi paese civile facessero rispettare quella sua volontà.

E per vero, anche i più decisi avversari della proprietà letteraria non osano negare che al solo autore o a chi ne può legittimamente esercitare i diritti, debba spettare la facoltà di metter fuori la prima volta un'opera composta ma non ancora pubblicata.

Taluni però negano che l'autore, dopo averla pubblicata, possa ragionevolmente conservare il diritto esclusivo di riprodurne le copie.

Essi dicono che il pensiero non deve nè può esser materia di alcuna specie di diritto esclusivo. Cento persone possono avere nel tempo medesimo la stessa idea; e nessuno può, anche volendolo, discernere appuntino le idee che gli sono state trasmesse da quelle che sono per la prima volta sorte nella mente sua. Se le idee fossero mai potute rimanere nel patrimonio di chi le concepiva, la civiltà non sarebbe progredita. La proprietà letteraria agli occhi loro è quasi uno stromento di barbarie; è un privilegio creato dalla legge senza alcun fondamento ragionevole.

Altri più temperati obbiettano che, qualunque siasi il diritto che un autore possa avere sull' opera sua prima di averla pubblicata, non è più possibile che egli possa nel tempo stesso pubblicarla, cioè destinarla all' uso di tutti, e conservare su di essa alcun diritto esclusivo di riprodurla o d'impedirne la riproduzione. Secondo loro questa è una vera contraddizione: *nescit vox missa reverti.*

Ma questi che pur sono i principali obbietti, non hanno, a nostro avviso, alcun efficace valore. Quelli che li fanno, scambiano fra loro due cose che sono affatto distinte.

Se il pensiero non è appropriabile, non è per questo che non sia appropriabile la *forma* che costituisce l' opera. Un'opera può non contenere una sola idea nuova, senza essere pertanto la copia materiale di alcun libro. Un altro libro può contenere idee nuovissime; può essere la descrizione e la spiegazione d'una vera scoperta, e ciò non ostante ciascuno leggendolo può acquistare le idee nuove che vi si contengono ed approfittarsene, senza che un atomo solo della forma, che fu dall' autore data alle sue idee in quel

libro, sia in nulla alterata. Anzi quelle idee dopo essere passate nella mente altrui, possono diventare materia di una nuova elaborazione, e riapparire in altre opere, svolte ed ampliate sotto svariatissime forme, ovvero possono essere applicate e produrre mille combinazioni pratiche ed utili senza che pertanto l'opera primitiva sia minimamente da confondersi con codeste nuove opere, o abbia nulla che fare con queste svariate applicazioni.

Le verità che leggonsi nella *Meccanica celeste* di Laplace o nella *Ricchezza delle nazioni* dello Smith, sono diventate un patrimonio comune dell' umanità fin dai primi tempi del loro apparire, nè più nè meno, e forse anche più che non furono le verità contenute nei *Dialoghi* del Galilei o nella *Scienza nuova* del Vico, sebbene quelle opere fossero pubblicate in paesi, dove la legge aveva già riconosciuti, almeno in parte, i diritti di autore, e queste in paesi e in tempi in cui questa sanzione era ignota.

Colui che compone un' opera pensa e poi esterna il concetto della sua mente in una forma determinata che l'individua; e per contrario colui che medita sopra un' opera già composta da un altro, sviluppa il concetto dalla forma individuale in cui è involto, e fa che riacquisti nella mente sua l' essere primitivo, di puro pensiero, e diventi materia propria delle sue elucubrazioni. E se da queste elucubrazioni viene modificato nella sua parte essenziale e quindi s' investe in una nuova forma, diventa nuova opera; se rimane essenzialmente qual era, ma n' esce soltanto rivestito di una *forma* esterna alquanto variata, diventa un plagio; e se è riprodotto tal quale, cioè colla medesima *forma* sua, è nè più nè meno che una semplice copia dell' opera primitiva.

Vietando la *copia*, non s'impedisce quindi nè l'acquisto

nè l' uso qualunque siasi delle idee pubblicate, ma s'impedisce solamente che altri possa riprodurre senza alcun nuovo lavoro intellettuale, e solo per servirsene come materia d' industria, la forma esternata che costituisce l'*opera* individua.

Questa forma che costituisce l' opera, rimane, nella pubblica coscienza, cosa tutta dell' autore, anche quando il pensiero che v' è dentro involto se ne sprigioni e passi inesauribilmente nell' intelletto delle generazioni che si succedono.

Ribadirò questo mio concetto con una ipotesi.

Se invece di pubblicare un' opera, io comunicassi ad un terzo il mio manoscritto, e gli facessi divieto di trarne copia per sè o per altri, non gli toglierei pertanto la facoltà di acquistare, leggendolo, le idee che vi si contengono e di farne, scrivendo od operando, l' uso che meglio può convenirgli. Solo gli vieterei di mettere altrui in possesso di un esemplare di quel manoscritto, ovvero di mostrarlo come cosa sua, cioè, gli vieterei due cose: la prima è di riprodurlo nella forma che in esso io dava all'opera mia, moltiplicando le copie di questa; e la seconda è di dare ad intendere che quel mio manoscritto sia opera sua.

Sta pure che rispettando il mio divieto, l'amico indiscreto potrebbe approfittarsi delle mie idee, scrivendo un'opera sua. Ma se ciò facendo, egli desse al mio pensiero una forma novella, io potrei bensì convincerlo di plagio, ma non potrei chiamarlo dinanzi al giudice per aver contravvenuto al patto.

Ciò prova sempre meglio come un individuo possa cavare dal concetto espresso in parole, in iscritto, in note musicali, in figure disegnate o scolpite, tutta l'utilità scientifica o artistica che se ne può trarre per insegnamento o

per diletto, senza che sia perciò necessario che acquisti il diritto di riprodurne e di spacciarne le *copie* per trarne un guadagno industriale o commerciale.

Quel che ho detto dell' individuo si può ripetere del pubblico.

Difatto è innegabile che quando un autore pubblica un' opera, egli non può nel tempo stesso pubblicarla e volere che la gente non si giovi delle sue idee, non usi liberamente del suo concetto ; ma tra il non poter voler questo ed il non poter volere che un privato qualunque s' impadronisca dell' individuale suo lavoro, e ne riproduca e moltiplichi materialmente le copie, corre una differenza grandissima, a cui non si è posto mente dagli oppugnatori de' diritti dell' autore.

A me basta che la pubblicazione d' un' opera e la facoltà nell' autore di riprodurne le copie dopo di averla pubblicata o di farsi pagare da chi voglia riprodurle, possano stare insieme senza contraddizione, per inferirne che questa facoltà debba dalla legge essere guarentita all' autore.

Perciocchè essendo indubitabile che senza il lavoro dell' autore l' opera non sarebbe, e che perciò naturalmente l' opera gli appartiene prima di averla pubblicata, è pur da ritenere che l' atto della pubblicazione non debba spogliarlo del diritto di usare dell' opera sua, se non in que' modi soltanto che non sono conciliabili colla pubblicazione dell' opera.

Tra questi modi inconciliabili colla pubblicazione non è la riproduzione delle copie, la quale può dare un frutto che talvolta è di considerevole momento.

Dunque la riproduzione delle copie dev' essergli riservata.

Questa verità è implicitamente affermata dalla coscienza di tutta l'umanità. E per vero, se voi, mostrando a qualunque siasi individuo un esemplare dello spartito *la Norma* o della *Divina Commedia* o della *Scienza Nuova* da lui posseduti, gli dimandate dapprima di chi sono que'*volumi*, egli vi risponderà: sono miei. Se gli chiedete di chi sono quelle *opere*, vi dirà che sono rispettivamente del Bellini, di Dante, del Vico. E per quanto sieno varie e diverse le edizioni di simili volumi posseduti da altri, ciascuno, non ostante la gran varietà de' sesti e de' modi della riproduzione, vi farà la risposta medesima.

Questa qualche cosa che rimane perennemente la stessa in ciascun volume delle innumerevoli riproduzioni materiali fatte della *Norma*, della *Divina Commedia* e della *Scienza Nuova* sia mediante la litografia, sia mediante la calcografia o la stampa, è appunto la *forma*, la forma essenziale dico e non le sole note o le sole parole, in cui quei divini ingegni incarnarono i sublimi concepimenti della mente loro. E questa *forma* esternata è la condizione essenziale, e direi quasi la materia principale della riproduzione meccanica di quei volumi.

Le note segnate dal Bellini, le pagine vergate dal Vico, i versi composti da Dante sono la parte sensibile di quella forma che rende possibile la loro rappresentazione meccanica, e quindi la moltiplicazione delle copie di quelle opere. Or perchè il calcografo e lo stampatore, che pur debbono rimunerare il lavoro dell' incisore delle tavole o del fonditore de'tipi, e debbono acquistare a prezzo le materie, che sono cose anche meno necessarie alla riproduzione dell'opera di quello che sia la sopraddetta forma sensibile, dovrebbero gratuitamente usare di questa come dell'aria e della luce, mentre che non possono gratuitamente usare delle altre?

Nè vale opporre che questa facoltà di riprodurre le copie sia un modo arbitrario di esercitare il diritto dell' autore: un modo che non ha riscontro.

E per vero l' uso o l' usufrutto, che pur sono diritti riconosciuti dalle leggi ed applicabili così alle cose immobili come alle cose mobili, variano ne' modi pratici secondo la natura delle cose usate od usufruite.

Il monile si getta d' intorno al collo, l' anello si porta al dito, la casa si abita, col vascello si naviga, e la terra si coltiva. Il che non toglie che queste medesime cose, oltre di questi usi proficui, possano averne altri più o meno utili anch' essi o dilettevoli.

La *forma* letteraria o artistica, in cui il concetto della mente prende un corpo sensibile, si adopera come veicolo tra spirituale e sensibile per trasportare in un modo più o meno piacevole, e più o meno facile le idee della mente e i sentimenti dell' animo nostro nell' animo e nella mente altrui. La parte sensibile di quel *veicolo* può moltiplicarsi a piacere, e questa possibilità di moltiplicarla è il fondamento di un uso proficuo che può farsi di quella specie di prodotto, che dicesi opera dell' ingegno.

Quest' uso speciale, il cui modo è determinato dalla natura della cosa prodotta, può essere riservato al produttore, cioè all' autore anche dopo la pubblicazione di un' opera. E perciò appunto esso formò presso tutt' i popoli civili la materia di quella che alcuni dissero facoltà di copia, ed altri diritto di proprietà letteraria o artistica, e che noi per evitare vane dispute di parole non abbiamo voluto nè definire nè nominare.

Lasciando le argomentazioni generali, sogliono da taluni essere opposti all' esercizio esclusivo de' diritti di autore i riguardi della convenienza.

Dicesi che la civiltà si estende colla diffusione delle opere dell' ingegno, e che perciò è utile che coteste opere si spaccino a buon mercato, il che non può verificarsi se non quando è dato a chicchessia di moltiplicarne le copie.

Veramente quest' obbietto è più specioso che sodo.

Quando un simile argomento si è fatto valere contro la proprietà territoriale, si è risposto che la nuda utilità non prova contro il diritto, e che in ogni modo utilità vera non vi sarebbe a lasciare libero l' uso della terra; perciocchè la proprietà crea la produttività della terra coll' impiego del capitale fondiario e del lavoro che la convertono in istrumento di produzione.

Con più forte ragione potrebbe ripetersi e l'una e l' altra risposta nel caso nostro.

Perchè si possa diffondere un' opera, bisogna che prima sia prodotta; e certo la produzione delle opere dell' ingegno richiede che gli autori che le producono possano vivere ricavando un profitto da' loro lavori. Spogliarneli in grazia della pubblica utilità, non è cosa giusta, e nel tempo stesso è cosa pregiudizievole al pubblico medesimo. Dicesi che la gloria è vera ricompensa dello scrittore o dello artista. Noi non neghiamo che sia la maggior parte e la più ambita del compenso; ma non possiamo ammettere che sia l'unica e sola. Perciocchè, se pur divino è l' adagio che l' *uomo non vive di solo pane,* niuno ha mai sostenuto che vi siano uomini che possan vivere di sola gloria, e che per incoraggiare la gente a far opere gloriose sia conveniente ed utile lasciarla senza pane. Anzi uno de' più grandi scrittori in divinità disse sensatamente che Iddio soltanto « di tutte l' opere create non vuole per sè altra rendita che l' onore e la gloria. » (1)

(1) Pallavicino, *Perfezione Cristiana,* lib. 3. cap. 8.

§ 2.

Ma se questo diritto esclusivo di riprodurre un' opera con mezzi artificiali avesse nell' autore un fondamento naturale, perchè, dicesi, restringerne la durata?

Questo obbietto è più specialmente fatto a coloro che chiamano *proprietà* quel diritto. Perciocchè la proprietà, secondo taluni, se non è perpetua, non è vera proprietà.

A noi è sembrato che non mettesse conto risolvere quest' ardua quistione di nomenclatura legale. Ma non può dirsi il medesimo della parte sostanziale dell' obbietto.

Ultimamente il Governo francese, dopo aver fatto discutere questo argomento da una Commissione composta di uomini molto competenti, ha seguito l' opinione di coloro che tengono per la perpetuità del diritto d' autore.

Ha quindi preparato con questo intento un disegno di legge, e nell' aprile dell' anno scorso lo ha inviato al Consiglio di Stato per farvelo discutere.

Se non che per evitare gl' inconvenienti pratici che potrebbe avere la perpetuità del diritto esclusivo di riproduzione, quel Governo ha creduto che scorsi cinquant' anni dopo la morte dell' autore, fosse fatta facoltà ad ognuno di riprodurne l' opera, pagando soltanto agli eredi o aventi causa da lui un premio eguale al 5 per cento del prezzo lordo.

Questo disegno di legge non è stato ancora discusso. E però così in Francia come presso tutte le altre nazioni civili i diritti di autore sono a tempo.

A noi è sembrato più conveniente seguire questo sistema, ch' è universalmente praticato.

Oltre di che, anche in Francia dove per la prima

volta si è tentato di far passare nelle leggi la ricognizione d'un diritto perpetuo dell'autore sull'opera del suo ingegno, si è sentita la necessità di convertirlo in una specie di canone a capo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore.

Certamente se la durata dell'esercizio del diritto di autore è abbastanza lunga, possono essere quasi per intiero raggiunti i vantaggi della perpetuità, schivandone gl'inconvenienti. Perciocchè il diritto di autore, siccome cosa poco divisibile, e di sua natura tale che richiede certe attitudini speciali per essere amministrato ed applicato all'industria della riproduzione delle copie, è ordinariamente venduto sia dall'autore medesimo, sia da' suoi eredi immediati. E la pratica dei negozi prova che il prezzo d'una cosa che si abbia a possedere in perpetuo, non differisce molto da quello d'una cosa che si può possedere per lungo tempo. Vedetelo, per esempio, nel prezzo delle azioni di una Banca privilegiata, quantunque a tempo, o di altro stabilimento solido, ma che pur non sia perpetuo. Basta che i compratori si persuadano che quelle azioni avranno una lunga durata perchè il prezzo loro cresca di tanto, quanto basta a convertire i profitti che se ne traggono in interessi normali del valor capitale del prezzo, con una giunta di poco o nulla superiore al premio di assicurazione dovuto alle vicende di alto e di basso corso.

E quanto allo stretto diritto, a noi pare, che quantunque la forma sostanziale ed estrinseca del pensiero sia opera puramente individuale dell'autore, pure è innegabile che in un'opera scientifica, letteraria o artistica sia una parte grandissima presa a prestito dal patrimonio comune dello ingegno umano, ed una parte ch'è vera creazione dell'ingegno individuale. La qual parte anch'essa non è

tutta frutto del lavoro o dell'arte individuale dell'autore e della qualità dell'ingegno suo, ma sino ad un certo segno dipende dalla natura dell'argomento. Così l'albero è più o men rigoglioso e dà frutti più o men saporiti; in parte secondo la natura del seme, ed in parte secondo la fertilità del terreno e le cure e l'arte dell'agricoltore. Ond'è che il lungo usufrutto delle due parti insieme connesse può ragionevolmente tener luogo dell'esclusivo diritto perpetuo, che non potrebbe a rigore spettare all'autore se non sopra la parte sua propria, cioè sopra quella ch'egli aggiunge al patrimonio comune del pensiero umano, o come nuovo vero o come nuova combinazione di forme elementari già note.

Forse questo sentimento ha persuaso i legislatori a limitare la durata dell'esercizio del diritto di autore.

Quasi tutti però distinguono codesta durata in due periodi, l'uno rappresentato dalla vita dell'autore e l'altro da un numero più o meno considerevole di anni a pro de'suoi successori.

In Francia, nel Belgio ed altrove questo secondo periodo è fisso, o varia soltanto secondo la qualità dei successori. In Inghilterra invece è di 7 anni, se questi sette anni congiunti al tempo scorso dal giorno della pubblicazione dell'opera sino alla morte dell'autore, sommano almeno 42 anni; ma se danno una somma minore, quel termine è prorogato di tanto quanto basta perchè sia raggiunto questo periodo minimo di 42 anni.

Questa distinzione più o meno imperfetta dei due periodi ha il grande inconveniente di rendere più o meno aleatoria e sempre incerta la durata del diritto di autore.

L'assicurazione di una durata *minima* di 42 anni, stabilita dalle leggi inglesi, è già un progresso sulle altre leggi. Colui che acquista dall'autore il diritto di riproduzione, in

Inghilterra, sa che gli durerà almeno 42 anni. Sotto l'impero delle legislazioni modellate su quelle di Francia, non si è certi di nulla, o di quel solo numero di anni che la legge assicura ai successori.

Ma anche alla legge inglese potrebbe dimandarsi: perchè l'esercizio di questo diritto deve poter arrivare a 59, a 60, a 70 anni, se l'autore arriva sino all'ultima vecchiaia, e restringersi a 42 se egli muore di buona età? Ed alla legge francese o belgica dimanderebbesi: perchè questo diritto si abbia a poter dal caso o ridurre a pochi anni o estendere a 70 ed anche a 80 o 90 anni, secondo le varie combinazioni della durata della vita dell'autore, e della qualità dei suoi successori?

O il diritto dell'autore è una vera proprietà perpetua, e la legge non può restringerla: o è ragionevole che venga limitata ad un certo periodo di tempo, ed in questo caso, le ragioni di questa limitazione tratte dalla indole medesima del subbietto e da riguardi di ordine superiore all'interesse privato, non possono essere altrimenti applicate che in modo uniforme, così rispetto all'autore come rispetto ai terzi.

Il punto dove debba terminare la durata del diritto dell'autore è segnato, dall'incontro del diritto illimitato di lui sulla parte dell'opera ch'è sua creazione, col diritto che ha l'universale di far entrare questa parte nuova nel patrimonio comune dell'umano ingegno, sul quale erasi, per così dire, innestato: il qual diritto fondasi sulla ragione che quella parte nuova non è se non una modificazione fatta dall'autore a ciò che già era di tutti, e con mezzi e materie tratte da questo comune deposito.

Questo termine dunque non può essere eventuale, incerto, nè vario e diverso, secondo i casi accidentali della

durata più o meno lunga della vita dell'autore e del grado più o meno prossimo di parentela de' suoi posteri.

Queste misure eventuali e personali della durata di quel diritto stanno per attestare come nella mente dei primi legislatori che il riconobbero, era a malgrado loro impresso il concetto del *privilegio* che pur soleva una volta concedersi a titolo di grazia sovrana alla persona dell'autore o dell'editore. E per vero, anche oggi opinano taluni che al diritto di autore non risponda alcuna cosa di reale, e che questo diritto sia un personale favore. Noi invece avvisiamo che questo diritto abbia la sua radice nella produzione dell'opera e che da essa ritragga la sua ragione di essere.

Potrebbe dirsi è vero, che, secondo queste premesse, la durata del diritto dovrebbe misurarsi alla importanza dell'opera, cioè all'importanza della nuova creazione aggiunta dall'autore al cumulo delle conoscenze diventate comuni. Ma il legislatore non può sancire se non distinzioni praticabili; e questa non sarebbe tale. Ed oltracciò, la sanzione legislativa del diritto dell'autore, frutta più o meno, anche in uno stesso spazio di tempo, secondo la maggiore o minore importanza dell'opera; il che basterebbe a renderla giusta sotto l'aspetto della proporzionale rimunerazione.

Certo l'importanza intrinseca d'un'opera non ha riscontro preciso nel guadagno che può procacciare all'autore; ma la diversa durata del diritto non porrebbe rimedio a questa discordanza. Ed in ogni modo è legge universale economica che la ricompensa materiale dei lavori intellettuali si proporzioni piuttosto alla estensione della richiesta, che al merito reale delle opere.

Nè vogliamo tacere un'osservazione che, sebbene poco ovvia, pur non ci sembra men vera; ed è, che non senza

ragione le opere più fruttifere di guadagni sogliono esser quelle in cui predomina il pregio della forma e che perciò tengono più dell' arte che della scienza; perciocchè la forma è proprio l'obbietto prodotto sul quale possa esercitarsi il diritto esclusivo della riproduzione e dello spaccio.

Tutto ciò che è puro concetto esce dai confini del mio e del tuo estrinseco e materiale, che costituisce la vera materia del mondo economico. E perciò le opere di scienza, essendo più concetto che forma, rendon poco danaro agli autori sebbene possono render loro molta gloria. Il che prova come la ragione del diritto diventi nella pratica la misura dell' utile, e come questa ragione e questa misura, per ciò che concerne le opere dell' ingegno, consistano nella *forma* che ne individua e ne esterna il concetto.

Ora tornando al nostro proposito, diciamo che la durata del diritto dell' autore debbe essere determinata in modo assoluto e senza riguardo alla durata della vita di lui; e che nel modo soltanto dell'esercizio di quel diritto può essere in certi casi qualche secondaria diversità giustificata dall' indole speciale delle relazioni che passano tra l'autore e l'opera da lui prodotta, le quali non sono del tutto identiche con quelle che corrono tra l' opera medesima ed un terzo che acquistò il diritto d' autore.

Supposto che un autore pubblichi un' opera verso i 35 anni, e ne viva 80: la ipotesi è più che ordinaria, perciocchè vi ha dei casi, in cui un autore viva più, ed altri in cui pubblichi opere anche prima de' 35 anni, specialmente se trattasi di opere d' arte.

Supponetene un altro che pubblichi un'opera a 40 anni e che viva non più di 70 anni. Certamente questa seconda ipotesi non è talmente favorevole alla maggior durata del

diritto sottoposta alla condizione della vita dell'autore che possa esser creduta eccezionale e straordinaria.

Ebbene, in un paese in cui la continuazione del diritto dopo la vita dell'autore fosse di 50 anni (come oggi è in alcuni paesi, ed in altri chiedesi che sia), la durata totale sarebbe nel primo caso di 95 anni, e nel secondo di 80.

Simili combinazioni potrebbero aver luogo in un paese dove, come nel Belgio, l'esercizio del diritto di autore durasse per tutta la vita di lui e de' suoi eredi. Perciocchè nel caso di un autore che pubblicasse un'opera a 30 anni, ed avesse a 50 anni un figliuolo che poi ne vivesse 80, vedrebbesi continuare il suo diritto per 100 anni: e se questo figliuolo gli nascesse a 40 anni e ne vivesse 70, la durata del diritto andrebbe a 80 anni.

Calcolando poi la durata del diritto a soli 30 anni dopo la morte dell'autore, la prima delle due ipotesi da noi fatte ci darebbe un massimo di 80 anni in luogo di 100, ed un minimo di 60 in vece di 80.

Sicchè prendendo una media tra le eventualità dei tre sistemi ora vigenti in Europa, fuori dell'Inghilterra, cioè il sistema che riconosce il diritto d'autore durante la vita sua e quella dell'erede, il sistema della durata del diritto di autore per 50 anni oltre la sua vita, e quello che lo continua per soli 30 anni dopo la morte di lui; si ha la durata media di 83 anni.

Volendo quindi tener conto dello stato presente delle cose, e resistendo alla tendenza universale di allargare piuttosto che di restringere la durata del diritto di cui trattasi, abbiamo creduto piuttosto ragionevole di convertire la presente durata aleatoria in un termine costante, proponendovi che questo termine sia di 80 anni.

Un termine sensibilmente più breve avrebbe tra molti

altri inconvenienti quello di potere in qualche raro caso cessare prima della vita dell' autore; il che è contrario al sentimento che ha informato tutte le legislazioni vigenti.

Un termine fisso, oltre che è più giusto perchè è la espressione determinata d'una transazione tra il diritto dell' autore e quello del pubblico, ha pur l'altro pregio di non offerire alle opere giovanili, e perciò alle meno meditate, il beneficio di una maggior durata del diritto di riproduzione a detrimento delle opere più meditate, di maggior polso e di più lunga lena.

E finalmente un termine fisso rimuove tante altre difficoltà secondarie, ma pur moleste nella pratica, quali sono a cagion d' esempio, quelle concernenti il modo di computare la durata del diritto d' autore quando più individui lavorarono insieme intorno ad un'opera e la tennero in comune, o quando la trasmisero ciascuno per la parte sua a diversa specie di eredi; e le difficoltà che incontrar dovrebbero gli editori di opere moderne per indagare e verificare la esistenza di quei fatti da cui il termine aleatorio si fa dipendere.

In ogni modo, mentre da una parte abbiamo temperato il diritto dell' autore col diritto di tutti, limitando la durata dell' esercizio del diritto di riproduzione, abbiamo dall'altra parte pensato di temperare i riguardi dovuti a colui che produce un' opera dell' ingegno (la quale è sempre perfettibile, e perciò sempre capace di modificazioni) co' riguardi che possono ragionevolmente meritare le esigenze generali della diffusione di certe opere che sopravvivono al tempo in cui furono pubblicate, e rimangono come retaggio del pensiero umano alle generazioni avvenire. Abbiamo perciò accolto un espediente escogitato ultimamente in Francia nel

proporre la perpetuità del diritto di autore, trasfondendolo in una certa misura nel presente disegno di legge.

Ecco l'espediente a cui facciamo allusione.

Secondo lo schema di legge proposto in Francia, il diritto d'autore abbraccerebbe due periodi. Il primo sarebbe aleatorio e composto della durata della vita dell'autore e di 50 anni dopo la sua morte; il secondo comincerebbe al termine di questi 50 anni e continuerebbe indefinitamente. Durante il primo periodo la riproduzione dell'opera sarebbe riservata all'autore ed ai suoi aventi causa. Ma appena cominciato il secondo, ciascuno potrebbe riprodurre l'opera sotto la sola condizione di pagare all'erede dell'autore o all'avente causa da lui una specie di prestazione, un prezzo rappresentante il suo diritto, direi quasi, il dominio eminente trasferitogli dall'autore, e questo diritto e quest' obbligo di tutti sarebbero perpetui.

Nel nostro sistema invece, secondo il quale vi proponiamo di ammettere un periodo di 80 anni, come durata massima del diritto di autore, crediamo che si possa distinguere questo periodo in due parti. Durante la prima, che avrebbe a durare 40 anni, l'autore godrebbe del suo diritto mediante la facoltà a lui riservata di riprodurre l'opera sua e moltiplicarne le copie; durante la seconda parte di quel periodo, il modo di godere del suo diritto sarebbe invece convertito in quel compenso obbligatorio che in Francia è proposto come perpetua ricognizione del diritto di autore.

Questo secondo periodo è quasi una transazione tra l'esclusiva facoltà dell'autore e la libertà a tutti conceduta di riprodurre l'opera sua.

Questa distinzione che vi proponiamo di fare ci sembra giusta e prudente. Perciocchè le opere, delle quali si ripete

ancora la impressione o altra specie di riproduzione dopo 40 anni sono le opere più profonde, o le più applaudite. Per le prime come per le seconde il corso di 40 anni è più che sufficiente per lasciare libero campo agli studi susseguenti degli autori per migliorarle. Sicchè nessuno può temere che altri possa moltiplicare, a suo malgrado, un' opera che egli intenda di modificare, prima che ne abbia avuto il tempo.

Quanto alle opere di poco conto o a quelle che quantunque pregevoli, perchè opportune, non sono destinate a vivere lungamente, non potrà ragionevolmente temersi che scorso il quarantesimo anno possa tornar conto ad alcuno di farne materia di commercio.

Pertanto pensiamo che senza punto menomare la libertà dell' autore, e rispettando largamente l' arbitrio suo sul proprio lavoro, si possa dopo 40 anni permettere ad altri la pubblicazione della sua opera, purchè gliene paghino un prezzo che possa far parte del compenso economico che la legge vuole assicurargli.

Alcune legislazioni straniere ed il disegno ministeriale distinguono le opere postume dalle opere pubblicate dall' autore durante la sua vita, e concedono a quelle un esercizio del diritto di autore per uno spazio di tempo minore.

Quando la durata del diritto dell' autore si subordina in parte a quella della sua vita, è giusto che per le opere postume si assegni una durata non maggiore di quella che suole assegnarsi all' esercizio del diritto di autore dopo la morte di lui.

Ma noi abbiamo dimostrato che i diritti d' autore non hanno, nè debbono avere alcuna cosa di personale, quanto alla origine ed all' indole loro; ed abbiamo perciò abbandonato il sistema di coloro che vorrebbero comporre la durata

dell' esercizio di quei diritti di due parti, l' una incerta o personale, l' altra o certa, ovvero anche eventuale e dipendente da estrinseche condizioni.

Ond' è che per essere consentanei a cotesta nostra dottrina, abbiamo taciuto interamente delle opere postume.

Se l' autore per meglio maturare la sua opera ne ha indugiato la pubblicazione, e se indugiandola è stato colpito dalla morte, perchè accorciare a' suoi eredi la durata del godimento di que' diritti ch' egli loro trasmise?

Sono tanti oggi e sì svariati gli stimoli che si hanno a dar fuori opere poco meditate, che nulla si ha da temere, se per effetto del nostro sistema non si aggiunga agli altri eccitamenti di far presto, anche quello di veder più lungo tempo durare i proprî diritti di autore.

Non avendo fatta distinzione tra le opere postume e le altre, non si poteva farne tra queste e le anonime o pseudonime.

Per siffatte opere d' ordinario si suol concedere la facoltà esclusiva di riprodurle e spacciarle durante il tempo per lo quale si concede alle opere postume. E per vero, non sapendosi di chi sono, può ben supporsi che sieno di un morto. E perciò le legislazioni che ammettono simili distinzioni, soggiungono che se l' autore d' un' opera anonima o pseudonima si palesa, acquista tutt' i diritti che avrebbe sin da principio goduti se fosse stato conosciuto.

Una sola eccezione abbiamo fatta alla durata del diritto d' autore, ed è quella che concerne le pubblicazioni fatte dallo Stato, dalle provincie, da' comuni, dalle accademie o da altre associazioni di simile natura.

Queste persone collettive possono aver causa dagli autori, ovvero far fare a loro spese e per conto loro qualcuna

di quelle pubblicazioni spesso dispendiosissime, per le quali si ha il diritto di autore; come sono le collezioni o raccolte, in certi casi, di cui parleremo più innanzi.

Non è certo superfluo assicurar loro i mezzi di ritrarre dalla pubblicazione dell' opera almeno una parte dello speso; ed anche di farvi, se occorre un guadagno, come farebbe qualunque individuo privato. Se ciò non fosse, coteste corporazioni eviterebbero talvolta d' imprendere la pubblicazione di certe opere, che pur sono utilissime, ma che ai privati non torna conto o non è possibile di pubblicare, sia per la gravezza della spesa, sia per l' ampiezza del lavoro.

Diciamo pure che non sarebbe giusto addossare la spesa indistintamente a tutt' i contribuenti che mediante il pagamento delle imposte vi provvedono, se questo peso può in parte essere alleviato dalla vendita dell' opera. Nè è da temere che coteste persone collettive ed amministrate dai Consigli d' individui, ai quali il negozio non frutta direttamente, fissino mai prezzi troppo alti ad opere di universale utilità.

Nulladimeno considerando la qualità di queste persone collettive si è creduto poter restringere lo esercizio del diritto alla durata di soli 20 anni, cioè alla quarta parte della durata che ha quando appartiene a privati: e si è pure pensato che per favorire la possibile diffusione di opere utili, si possa senza pericolo dar loro la facoltà di abbandonare, anche prima, siffatto diritto, senza le autorizzazioni e le formalità che d'ordinario richiedonsi per alienare gratuitamente i beni loro appartenenti.

Del resto questi termini sono piuttosto segnati dalla prudenza che dal diritto; e però indicando quelli che ci sono sembrati più ragionevoli, non crediamo che sieno im-

mutabili, se altri potrà mostrare più conforme all'equità il variarli di alcuna cosa.

§ 3.

Argomento non meno arduo della durata è l'obbietto del diritto di autore, non solo inquanto all'esser suo generico, a ciò che costituisce la sostanza di un'opera dell'ingegno, della qual cosa abbiamo già discorso, ma anche in quanto alla specificazione pratica e di quelle che possono qualificarsi opere dell'ingegno e de'modi della pubblicazione o della riproduzione loro, massime quando si vogliono, come pur si deve, comprendere in una legge sola le opere di scienze, di lettere e di arte.

Abbiamo detto fin dal principio qual è il fondamento della distinzione tra la pubblicazione e la riproduzione. La storia delle controversie giudiziarie intorno al godimento del diritto di autore in Francia, dove cotesta distinzione non è, ci ha suggerito di farlo. Ma ciò non basta.

Si è spesso quistionato per sapere se si abbia diritto d'impedire che altri stampi una lezione per esempio o altro discorso fatto in pubblico, e da un terzo trascritto per forza di memoria, con segni stenògrafici o con altre abbreviazioni.

La parola parlata pare che non costituisca una vera pubblicazione di opera; un discorso fatto in pubblico è un modo imperfetto ed incerto di pubblicità. Veramente la pubblicazione si compie con le stampe. Perciò in Francia taluni sostenevano che la facoltà esclusiva della riproduzione, non potendosi acquistare se non per effetto della pubblicazione, non fosse acquistata dall'autore di un discorso, o di una lezione

Noi però, avendo ammesso che nessuuo può pubblicare un'opera, fuorchè il suo autore, ne inferiamo che nessuno può stampare un discorso o una lettura se non chi li fece; appunto perchè il farli non è una vera pubblicazione di un' opera.

Similmente si è dubitato, se un modello o un abbozzo fosse un'opera; e se eseguendo un' opera d'arte sopra un modello o un abbozzo altrui, potesse dirsi di avere riprodotta piuttosto che fatta per la prima volta un'opera abbozzata.

Noi pareggiamo alla pubblicazione di un'opera la esecuzione di un modello o di un abbozzo in istatua o in quadro, e ne riserbiamo l'esclusiva facoltà allo autore dell'abbozzo o del modello.

Ci è sembrato altresì che fosse da ragguagliare alla lettura fatta in pubblico, la rappresentazione di un'opera drammatica o musicale, fatta sopra il manoscritto dell'autore.

Se assistendo alla rappresentazione uno stenografo ritraesse l'opera, o un maestro i motivi della musica, e ne facessero delle pubblicazioni stampate con un processo qualsiasi, ovvero se gli attori medesimi o il direttore di uno spettacolo si servissero del manoscritto per riprodurlo; contravverrebbero manifestamente ai diritti dell'autore per ciò che concerne la pubblicazione dell'opera.

I discorsi fatti nelle Camere legislative, ed anche quelli tenuti altrove pubblicamente sopra argomenti amministrativi o politici, abbiamo opinato che possano essere pubblicati negli atti delle adunanze e nei giornali. L'indole di questi discorsi giustifica questa eccezione. Ma quando taluno volesse fare una raccolta speciale dei discorsi di un oratore, come opera individuale di lui, o volesse compren-

derli nella raccolta delle altre opere di lui, verrebbe meno la ragione della eccezione: e perciò vi abbiamo proposto di applicare in questo caso la regola generale, che è il divieto della pubblicazione senza consentimento dell' autore.

Intorno a certe opere, è sorto pur dubbio, quando si possano dire riprodotte anche nel caso che abbiano ricevuta una vera pubblicazione.

E perciò una legge speciale in Francia dovè parlare della rappresentazione delle opere teatrali, e comprenderla nei diritti degli autori; non parendo che la rappresentazione fosse una vera riproduzione.

Quanto poi alle opere musicali o d' arte sono state gravi e quasi senza fine le controversie per tracciare nella pratica i termini, entro i quali possa affermarsi che siavi una semplice riproduzione piuttosto che pubblicazione di un'opera nuova e soltanto imitata da un'altra.

Noi abbiamo con bastante precisione delineati codesti termini, senza però invadere il campo che dev'essere lasciato libero al giudice ed allo esperto nei singoli casi.

Per noi il rappresentare un'opera drammatica, o l'eseguire una composizione musicale, coreografica o d' altra specie, atta ad essere materia di spettacolo, è lo stesso che riprodurla; e perciò quella rappresentazione o esecuzione è riservata all'autore o a chi egli ne ha ceduto il diritto.

Soltanto facciamo una distinzione che crediamo nuova e giusta.

Testè abbiamo detto perchè la rappresentazione di un'opera non pubblicata non debba tener luogo della vera pubblicazione dell'opera. Sicchè colui il quale stampasse, per esempio, una commedia, raccogliendola dalla bocca degli attori, contravverrebbe al diritto esclusivo che ha

l'autore di stamparla o di non istamparla anche dopo di averla fatta rappresentare.

Ma ciò non toglie che la rappresentazione sia qualche cosa che equivale ad una pubblicazione *sui generis*, non dell' opera letteraria come libro, ma dell' opera letteraria come invenzione ed azione.

Perciò, se taluno facesse rappresentare di nuovo e per conto suo un' opera altrui già rappresentata, ma non pubblicata come libro, egli realmente ripeterebbe quel genere speciale di pubblicazione, ed offenderebbe il diritto esclusivo della riproduzione riservata all' autore o a chi ha causa da lui. Questo dichiariamo nell' art. 3.

Se taluno stampa un dramma, una tragedia, uno spartito, è chiaro che nessuno potrà ristampare questo suo lavoro durante lo spazio di 80 anni. Ma siccome la rappresentazione di queste opere è un modo speciale di pubblicazione, così è chiaro ch' essa debb' essere, per così dire, un' appendice, un complemento della facoltà riservata all' autore.

Se non che ci è sembrato che non si avesse a parlarne in questi primi articoli.

Trattandosi di opera già pubblicata per le stampe, e per sua natura destinata alla rappresentazione, abbiamo creduto che possa ciascuno servirsene per rappresentarla anche senza speciale permesso, e salvo soltanto il pagamento d' un tanto per cento del prodotto lordo. Ma di ciò diremo più distintamente a suo luogo.

Nè si credano troppo sottili le distinzioni tra la ripetizione di una rappresentazione d' opera non pubblicata, e la rappresentazione di opere stampate. Ciò importa pure alla durata del diritto. Colui che stampasse un' opera dopo averla fatta rappresentare per più anni sopra il manoscritto, non potrebbe cominciare a contare la durata dell' esercizio

del diritto di autore per ciò che concerne la rappresentazione dal tempo in cui stampò il suo lavoro, bensì da quello in cui fece rappresentarlo.

Ciò prova come la facoltà della rappresentazione sia una conseguenza del diritto di pubblicazione ed uno de' modi di riproduzione, ma non cessi pertanto di essere distinta sotto certi aspetti dalla pubblicazione propriamente detta dell' opera, e perciò possa essere distintamente trattata. Il che basti per ora, quanto alle rappresentazioni.

Nelle opere musicali ognuno sa che la invenzione sta nel motivo, o in una serie di motivi, che possono rendersi con una o più frasi musicali, sieno destinate al canto, sieno destinate ad essere espresse col suono di un determinato strumento. Questi motivi e queste frasi possono essere variamente svolti, o strumentati.

Ridurre quella stessa musica, cioè, que' medesimi motivi cogli originali svolgimenti loro per diversi strumenti, è cosa in cui non entra la vera invenzione artistica; e così lo adattare a questa o a quella voce o strumento una parte originale di composizione musicale, non è far proprio un' opera nuova d' ingegno.

Queste riduzioni e questi adattamenti sono opera in cui non entra invenzione, sono vere riproduzioni.

Ma talvolta un motivo, una frase, un' aria intera sono per un compositore quel che suol essere per un pittore una serie di punti e di linee gettati a caso sopra un piano i quali suggeriscono alla sua fantasia una figura che nessuno altro sapeva scorgervi, e che è una creazione della mente sua eccitata da stimoli esterni.

Il Talberg, il List soglion trarre da un pensiero o da un motivo, sia pur classico per se medesimo, una tal va-

riazione che costituisce, sotto altri aspetti, una vera composizione musicale *sui generis*, in cui è trasfuso il loro sentimento ed il loro proprio pensiero musicale, una composizione di quelle che, secondo l'espressione del Buonarroti, si fanno col cervello e non colle mani, con la fantasia e non collo udito, con la inventiva e non colla memoria delle sole regole concernenti la parte materiale dell'arte.

In questo caso l'opera loro non può dirsi riproduzione di quello che fu soltanto per essi un tema, un argomento di un nuovo lavoro.

Quando ciò avvenga in fatto, sarà giudicato dagli esperti dell'arte: ma la legge deve ammettere che possa avvenire, e distinguere questo caso da quello più ovvio delle riduzioni e degli adattamenti musicali.

Similmente nelle arti il cui linguaggio è la figura, si fa chiaro come le sole variazioni proporzionali di un'opera non possano costituire un nuovo lavoro.

La copia d'un quadro, d'una carta geografica, di una statua, del disegno di un ponte, fatta sopra una scala più larga o più stretta, è sempre copia: e per ciò è sempre colpita dal divieto della riproduzione.

Definita a tal modo la estensione delle due prime parti del diritto esclusivo di autore, cioè della pubblicazione e della riproduzione, abbiamo creduto essere anche necessario determinare quella della terza parte, cioè dello spaccio.

Nessuno può smerciare le copie di un'opera, la cui riproduzione è riservata all'autore, se non per permesso di lui o di chi ha causa da lui. Ma le copie che per avventura fossero riprodotte all'estero, potranno essere spacciate dai regnicoli?

Se ciò si potesse, il divieto diventerebbe inefficace ed il diritto dell' autore sarebbe privo di sanzione. I contraffattori invierebbero dall' estero per esser vendute nel regno le copie delle opere, che ivi non potrebbero essere riprodotte. Il divieto di riprodurle nel regno, sarebbe dannoso alle industrie nazionali che quelle riproduzioni alimentano, inutile per l' autore, ed utile solamente alle industrie straniere.

Abbiamo quindi dichiarato che il diritto esclusivo dello spaccio comprende anche quello delle riproduzioni fatte altrove che nel regno.

Determinata così la materia del diritto di autore, si sono considerati tre casi, i quali per la loro generalità meritano un provvedimento legislativo.

L' uno è quello in cui il diritto di autore spetti a più individui in comune. Tal è il caso in cui due o più individui compongano un' opera che può farsi da più di un solo, ovvero anche il caso che per eredità o per cessione, il diritto di un autore venga trasmesso a più individui. È chiaro che in entrambe queste ipotesi ciascuno di coloro a cui si appartiene il diritto potrebbe impedire all' altro di farne uso; e dall' altro canto sarebbe assai difficile procedere ad una divisione forzata del diritto medesimo. Per favorire quindi la libera disposizione di una cosa mercatabile come le altre, e per favorire altresì la diffusione delle opere che possono essere utili o dilettevoli all' universale, si è creduto proporvi che la legge dichiari innanzi tutto che, in difetto di prove, coloro a cui il diritto appartiene si presumano possederlo in parti uguali, e che inoltre riconosca per validi gli atti co' quali un solo di essi ne disponga.

Soltanto è sembrato che, quando il cessionario sappia

non appartenere al solo cedente il diritto alienato, sia pur egli tenuto in solido col cedente medesimo e pagare all' altro o agli altri individui a cui quel diritto spettava, la parte di compenso che può essere loro dovuta.

A questo modo evitasi da una parte il danno che potrebbe arrecare agli altri il capriccio d' uno di coloro a cui il diritto s' appartiene in comune, e dall' altra si assicura l' interesse di tutti.

L' altro caso generale è quello di due opere delle quali l' una serve all' altra, sebbene a rigore possano essere separate; intendo dire dei versi e della musica che vi è applicata.

Pare a prima giunta che giustizia volesse il consentimento di ciascuno dei due autori o aventi causa da loro, ovvero la facoltà a ciascuno di essi di disporre dell'opera dell' altro salvo compenso.

Nell' ultimo disegno di legge francese è detto che il compositore d' un' opera musicale e l' autore delle parole hanno diritti eguali, se non vi sieno convenzioni contrarie.

Veramente, se l' insieme delle due opere si avesse a considerare come un sol tutto, starebbe la regola dell'eguale partecipazione; ma nel caso di cui trattasi, ci è sembrato che nella opinione comune, confermata dalla esperienza, l' opera musicale sia quella che predomini e che dia, per così dire, l' esser suo al lavoro a cui attesero il compositore e lo scrittore. Ond' è ragionevole che il compositore possa disporre delle parole, salvo il diritto per lo scrittore ad essere compensato: ma che questi non possa disporre della musica, eccetto il caso di patti contrari.

Nè abbiamo detto nulla della presunzione che siano uguali le parti dell' uno o dell' altro in mancanza di patti espressi, parendoci assurdo che certi libretti, rare volte

tollerabili, di musiche eccellenti, possano mai valere quanto queste sotto il rispetto economico.

Un' altra ragione ci è sembrata decisiva per ammettere questa differenza tra l'autore della musica e quello delle parole, ed è, che questi può sempre che gli piace se non alienare il suo diritto di rappresentazione, riprodurre per le stampe l'opera sua, la quale se ha merito letterario intrinseco, sta da sè, come stanno le cose del Metastasio. Ma la musica, massime per ciò che concerne il canto, ha mestieri delle parole.

Il terzo caso partecipa de' precedenti, ma se ne differenzia sotto varii aspetti, quanto alle relazioni giuridiche a cui dà occasione.

Questo caso è quello in cui un solo individuo concepisca il disegno generale d'un' opera che molti concorrono a comporre o che consta di molte e varie parti da lui raccolte e coordinate ad un fine comune. Di questi due modi sono esempi più ovvii e chiari, i Dizionari, e certe raccolte scientifiche, archeologiche o di arti: l'Enciclopedia del Diderot per esempio da una parte, e la raccolta delle iscrizioni del Borghesi dall' altra.

Queste compilazioni in quanto che hanno coordinamento di parti ed unità d' intento, e spesso novità di scopo come varrebbe ad attestare la raccolta testè citata del Borghesi, sono vere opere, il cui concetto principale appartenendo a quel tale che per incarnarlo si serve sia di altri collaboratori, sia di materie già note, gli conferisce il diritto di autore. Se non che le parti dell' opera da lui raccolte o fatte da altri appositamente, sebbene compongano una pubblicazione unica, e perciò appartenente ad un solo, non cessano, salvo patto contrario, di essere rispettivamente di coloro che ne sono autori. Gli articoli

di un dizionario, pure staccati dal resto, sono opera di chi li scrisse.

Ci è sembrato non pertanto che quando l'autore di un articolo simigliante voglia riprodurlo separatamente, possa farlo a condizione di dichiarare che è estratto da quella tale raccolta, dove fu compreso.

Non occorreva neppur dire che, se un raccoglitore volesse comprendere nella raccolta fatta da lui una parte di lavoro altrui, non ancora caduto nel pubblico dominio, dovrebbe ottenerne il consentimento dell'autore; essendo questa una conseguenza necessaria del diritto di lui.

Giunti a questo punto, abbiamo domandato a noi medesimi, se impedendo la riproduzione diretta e lo spaccio d'un'opera, lo scopo che si propone la legge col riconoscere il diritto di autore fosse interamente raggiunto: e ci è sembrato che per la natura stessa delle opere dello ingegno, la loro riproduzione fosse esposta ad essere menomata e qualche volta quasi interamente contrariata da una maniera di pubblicazione che non è proprio una materiale riproduzione, ma qualche cosa di mezzo tra un'opera nuova ed una riproduzione. Tale sarebbe la versione da una lingua in un'altra per le opere la cui forma sensibile è la parola; ovvero la rappresentazione figurativa di opere d'arte, fatta col tradurre figure o forme di una certa specie, come sarebbero quelle di un quadro ad olio o di una statua, in figure o forme di altra specie, come sarebbero quelle di una incisione, di un disegno, o di una fotografia.

A questo modo variando la parte estrinseca e sensibile della forma, e lasciando la forma intrinseca del pensiero esternato, che è l'essenza stessa dell'opera originale, si fa un lavoro che, senza nessun dubbio, può in molti casi meritare ancor esso il nome di opera dell'ingegno, ed avere

una parte di forma propria e propri pregi o propri difetti: ma un lavoro che è come un ritratto dell' originale.

Non può dirsi che questo contraddica alla nostra tesi che l' esseza dell' opera dell' ingegno, come prodotto, stia nella forma; perchè veramente nella traduzione sono le stesse idee colle stesse forme pensate o immaginate, e variano solo le forme sensibili che le rappresentano. Importa chiarir bene questo punto, e per farlo mi gioverò d' un esempio. Le forme plastiche d' un animale lo individuano. Il concetto generale di animale quadrupede si converte in bue, in leone, in lepre secondo che lo concepisci sotto quella determinata forma. Or se tu rappresenti con la creta, col marmo, col bronzo, ovvero se disegni colla matita o dipingi col pennello una lepre, un leone o un bue; tu varii la parte esterna e sensibile della forma secondo gli strumenti e le materie che adoperi; ma in ciascuna di quelle rappresentazioni riproduci quelle identiche forme che costituiscono la specificazione di quel tal quadrupede, e talvolta anche quelli che costituiscono la determinazione individuale del tal lepre, del tal bue, del tal leone. Così il concetto, le idee che sono la materia generale d'un'opera, diventano la tale o tal'altra opera, mediante certe forme, pensate dal tale o tal altro autore, e queste, comunque tradotte in varie lingue, costituiscono sempre quella tal' opera.

Non può quindi negarsi all' autore il diritto di traduzione letteraria o artistica; poichè questo tiene della natura di quello che abbiamo detto di riproduzione, e ne costituisce, per così dire, la sanzione ed il compimento.

Se non che a voler insieme sposare il diritto dell' autore dell'opera originale col diritto che è in ognuno di servirsi del suo lavoro per far un' opera che non è una mera e semplice riproduzione, abbiamo creduto poter riservare all' autore la

facoltà esclusiva di simili traduzioni pel termine di 10 anni.

Questo termine è abbastanza lungo, perchè un' opera possa acquistare la rinomanza necessaria per esser tradotta, e per non fare arrischiare all' autore una spesa o un lavoro inutile, e quel che più monta per rendergli possibile di trarre un qualche utile dalla cessione di questo diritto ad un terzo. Nel tempo stesso non può dirsi tanto lungo che possa soffrirne la diffusione delle opere utili. Perciocchè, se trattasi di opere letterarie o scientifiche, è chiaro che la libertà del tradurre anche prima le opere originali, gioverebbe più allo straniero che al nazionale: e se lo straniero vorrà giovarsene, non indugierà ad acquistare dall' autore il diritto che per avventura gli potrà essere guarentito da convenzioni internazionali. Se trattasi di opere d' arte, egli è certo che, quando un' opera incontra, l' autore ha grande interesse che sia rappresentata con incisioni, fotografie o simili mezzi: e la lingua del disegno essendo, sotto tutte le sue forme, universale, ciò basta perchè se ne giovino e nazionali e stranieri. In ogni modo 10 anni di ritardo alla gran diffusione di coteste opere non sono un grave danno pel pubblico, e sono pur necessari all' autore, per assicurargli il lucro che può trarre dal riprodurre egli medesimo l' opera originale. Tale che si contenterebbe d'una copia in fotografia di una bella incisione, comprerà invece un esemplare di questa, se gli manca l'opportunità di acquistar quella. E se le copie fotografiche faranno vendere all' incisore minor numero di esemplari del suo lavoro originale, perchè ad altri e non a lui avrebbesi dovuto assicurare almeno per qualche tempo, il diritto di supplire all'un guadagno coll'altro?

Le espressioni da noi usate nell' art. 11 per rendere in modo generico ma esatto questo concetto della traduzione, che in altre leggi è ristretto alla sola versione da

una lingua in un' altra, speriamo che sieno esatte, o che almeno abbiano significato esattamente il nostro concetto, che è quello che qui abbiamo svolto per disteso, e che speriamo possa meritare l' approvazione del Senato.

Ha qualche analogia con la traduzione di un' opera la rappresentazione di quei componimenti che sono destinati a tale scopo. Ma l' una dall' altra si differenzia essenzialmente in ciò, che la rappresentazione compie l' opera; o per meglio dire, comprende l' opera letteraria o musicale, e ne traduce e sviluppa con l' azione una parte che in essa è implicita.

Sotto questo aspetto noi abbiamo più sopra detto che la rappresentazione è una pubblicazione *sui generis* dell' opera; ed applicato all' una le regole dell' altra. Ed abbiamo altresì toccato del caso in cui abbiano luogo entrambe.

A questo caso, e nel modo già indicato, abbiamo creduto provvedere, dopo aver parlato delle traduzioni, disponendo che chiunque possa far rappresentare un' opera drammatica in prosa, in verso o in musica, quando è stata pubblicata; ma che soltanto il possa mediante il pagamento d' un premio fissato da speciali contratti, o di un tanto per cento prestabilito dalla legge.

Quando un' opera drammatica è rappresentata prima di essere pubblicata per le stampe, essa è per una parte, siccome abbiamo già notato, nella condizione di una poesia declamata o di un discorso recitato in pubblico: non è veramente pubblicata, sebbene acquisti una più o meno estesa pubblicità. Ma è pubblicato, nell' unico modo nel quale può pubblicarsi, ciò che non si legge nel libro, e che risulta dalla composizione del dramma, cioè l' azione. E perciò abbiamo in questa ipotesi riservato all' autore l' esclusivo diritto della rappresentazione.

Sicchè a prima giunta pare che per essere consentanei alla nostra dottrina, dovremmo anche riservarglielo nell' altro caso in cui l' opera è messa a stampa. Perciocchè la stampa non contiene quel modo di pubblicazione speciale dell' azione, che dicesi rappresentazione dell' opera.

Ma quando un' opera è di pubblica ragione, sotto la forma letteraria, non monta che possa esserne compiuta la pubblicità, anche sotto un' altra forma, quale è quella dell' azione. È vero che un' opera può essere bene o male rappresentata, e che può essere interesse dell' autore che sia rappresentata bene. Ma è vero altresì che, quando un' opera è messa a stampa, il pubblico intelligente, quello il cui giudizio è caro all' autore, ha il mezzo di distinguere la parte che spetta all' autore da quella ch' è dovuta agli attori. Oltre di che rare volte avviene in pratica che le opere drammatiche si pubblichino prima di essere state già rappresentate, sicchè la loro riputazione è già fatta quando escono per le stampe. Ed infine, quando è data a tutti la facoltà di rappresentarle, non è da temere che quelle di maggior merito non siano in una o in altra occasione ben rappresentate; il che basta mantenerle nella meritata loro rinomanza.

Anzi questa licenza subordinata al pagamento di un premio deve di necessità riuscire utile agli autori medesimi. Molte volte debbono le compagnie astenersi dal rappresentare opere nuove per la difficoltà di mettersi in relazione con l' autore. Sicchè la facilità di poter rappresentare mediante un certo prezzo l' opera che si crede più acconcia allo spettacolo che vuol darsi in una certa occasione ed in un dato luogo, è favorevole agli interessi degli scrittori drammatici.

Dall' altro canto è più conforme al rispetto dovuto alle esigenze dell' universale. Ed in vero, quando si riserva all' autore la riproduzione d' un' opera stampata, ciascuno può non pertanto procacciarsene una copia, senz' altro inconveniente che quello di pagarla un poco più cara. Ma non può ognuno assistere allo spettacolo di un dramma, se questo non può rappresentarsi da per tutto; ed è difficile assai che si possa, massime in luoghi di secondaria importanza, se devesi volta per volta dimandarne il permesso all' autore.

Il premio da pagare l' abbiam fissato al decimo del prodotto lordo dello spettacolo, se la produzione l' occupò interamente. E posto questo criterio abbiamo stabilito che in genere spetti a ciascuna produzione quella parte proporzionale del premio che essa occupò nello spettacolo.

In Francia, dove la legge non aveva a ciò provveduto, si è per via indiretta riuscito a questo medesimo intento.

Già un decreto del 1812 che ordinava il *Teatro Francese*, stabiliva che in difetto di convenzioni contrarie, si dovessero contribuire all' autore il dodicesimo del prodotto lordo per quattro o cinque atti, il diciottesimo per tre atti, ed il ventiquattresimo per uno o due atti. L'*Opéra comique* assegnava nei suoi statuti per quattro o cinque atti l'8 $^1/_2$ per cento, per due atti il 6 $^1/_2$ e per un atto il 6; con un supplemento di un 6 per 100 su questi premii, se l' opera occupasse tutto lo spettacolo. Pei teatri di genere, il premio promesso agli autori dai loro statuti suol essere del 12 per cento, e pe' teatri di dramma, se la produzione occupò l'intiero spettacolo suol essere del 10 per cento. [1] Questa è

[1] Lacan, *Traité de la législation et de la jurisprudence, des théâtres*, Chap. XVIII, N. 611.

anche l'usanza prevalsa ultimamente in qualche teatro italiano, e può dirsi che sia la norma seguita quasi generalmente in Francia.

Di fatto l'art. 3 della legge del 1791, che ancora regge la proprietà letteraria in quell'impero, vieta la rappresentazione delle opere drammatiche senza il concorso degli autori: e per effetto di questa legge gli autori ed i compositori drammatici costituiti in società, con atti pubblici del 18 novembre 1837 e 2 febbraio 1838, hanno, per mezzo di una loro commissione, determinata la misura del loro diritto dal 10 al 15 per cento sul prodotto lordo degli spettacoli. Ma quella del 15 pare che sia eccezionale e ristretta a certi teatri principali, come sarebbe la *Commédie Française* a Parigi che non accetta produzioni nuove, se non dopo averle fatte esaminare, e le rappresenta se sono giudicate di gran valore.

In ogni modo, per tener conto di tutte le possibili esigenze, abbiamo riservato anche noi al Governo la facoltà di elevare la misura del premio sino al 15 per cento in difetto di accordi privati.

Rimarrebbe forse a provvedere ai modi speciali di verificare il reddito lordo degli spettacoli e di riscuotere il premio proporzionale dovuto agli autori. Ma questa è materia di regolamento, ed il diverso modo di riuscirvi o di aiutare gli autori a riuscirvi dipende dalle diverse discipline a cui saranno sottoposti i teatri e le diverse autorità alle quali si vorrà dare ingerenza sugli spettacoli. Nè ci è sembrato conveniente che la legge imponga a tale riguardo all'amministrazione pubblica l'obbligo di osservare certi procedimenti che essa medesima non possa più tardi modificare. (1)

(1) Essendosi il Relatore diretto privatamente alla *Commis-*

Abbiamo quindi distinta la rappresentazione dalla pubblicazione dell' opera drammatica, sotto il rispetto della durata dell' esercizio del diritto d' autore.

sione degli autori e compositori drammatici, residente a Parigi, per essere informato delle pratiche seguite in Francia, ebbe gentilmente dal sig. Presidente di quella Commissione la seguente risposta, che qui trascrive perchè contiene notizie che possono essere utili alla discussione.

Monsieur,

Je m'empresse de répondre aux diverses questions que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser.

En vertu de la loi de 1791, qui régit la propriété littéraire et dont l'article 3 est ainsi conçu:

« Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être repré-
» sentés sur aucun théâtre public dans toute l'étendue de la France,
» sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine
» de confiscation du produit total des représentations au profit
» des auteurs. »

Les auteurs français, constitués en Société par acte passé devant monsieur Thomas, notaire, les 18 novembre 1837 et 2 février 1838, enregistré;

Stipulant par la Commission des auteurs, ont fixé les droits à Paris au taux du 10 % à 15 %, suivant les théâtres, sur la recette brute de chaque soirée, sans aucune déduction, même du droit des indigens.

La moyenne la plus ordinaire est de 12 % à répartir sur tous les ouvrages, dont se compose le spectacle. La comédie française, dont les rapports avec la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ne sont pas réglés par un traité, paie, en vertu d'un décret, un droit de 15 % pour soirée à répartir entre les auteurs, dont les ouvrages figurent dans la composition du spectacle.

Il n'existe pas non plus de traité avec l'Administration de l'Opéra, qui paie exceptionnellement un droit fixe de fr. 500 par soirée.

Mais, quelque soit le système de perception, droit proportionnel ou droit fixe, la répartition s'en fait pour les opéras, ballets,

Certamente la rappresentazione non è una cosa che può stare da sè senza l' opera rappresentata; e perciò quando l' opera cade nel pubblico dominio, non può rimanere riservato all' autore il diritto di rappresentazione; ancorchè l' autore non l' avesse fatta rappresentare se non dopo di averla pubblicata.

E se la rappresentazione precedette la pubblicazione, e cominciò ad essere garantita all' autore dell' opera, prima che questa fosse pubblicata, è ragionevole che la durata del diritto d' autore, in quanto si riferisce alla rappresentazione,

opéras-comiques et opérettes dans les mêmes conditions que pour les autres ouvrages dramatiques.

Quant au contrôle de la recette, il se fait, à Paris, par un préposé de l'administration de l'assistance publique, qui vérifie chacun des billets présentés.

Les auteurs perçoivent leurs droits d'après la quittance de ce préposé.

Dans les départements, lorsque un contrôle est exercé par la Municipalité, les auteurs agissent comme à Paris, si non le correspondant des auteurs a qualité pour réclamer la communication de tous les livres de l'Administration théâtrale, et pour installer au contrôle un préposé au nom de la Société.

Vous demandez aussi, monsieur, si le Gouvernement prête son concours à la perception de nos droits.

Les ministres, sous la direction desquels sont placés les théâtres, n'ont pas une action directe sur la surveillance de la perception des droits d'auteurs; mais par des fréquentes circulaires ministérielles les agents de l'autorité ont été invités à prêter leur concours pour assurer la perception de ces droits, sans toutefois s'immiscer en rien à la fixation des tarifs, qui sont librement débattus entre les auteurs et les directeurs.

Agréez etc.

L. DE S. GEORGES
Officier de la Légion d'honneur
Président de la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques.

finisca prima del diritto di riproduzione dell' opera stampata più tardi.

Dopo aver parlato della materia del diritto di autore e di aver ben definiti gli elementi che la compongono, dovevasi stabilire il punto dal quale si abbia ad incominciare a contare la durata di quel diritto.

La norma principale è che si conti dall' anno in cui l' opera fu pubblicata, e che l' opera si tenga per pubblicata sol quando è resa di pubblica ragione l' ultima sua parte; secondo quelle regole generali del diritto che insegnano, come nei termini misurati ad anni, ogni anno incominciato abbia a considerarsi anno compiuto; e come niuna opera possa dirsi in realtà esistente prima che sia finita ogni sua parte.

Le opere dello ingegno sono varie e diverse, ed alcune di esse hanno sovente una unità ideale, sebbene sieno perfettamente divisibili, e talvolta capaci di essere spezzate in tante parti che possono ciascuna stare da sè: tali sarebbero le parti di un corso di matematiche, o una raccolta enciclopedica distinta per materie.

Per attenerci a norme chiare e precise, e tali che nella pratica non dieno occasione a controversie, vi proponiamo di stabilire che, quando un' opera ha più volumi, la durata del diritto d' autore si cominci distintamente a contare per ciascun volume dal tempo della sua pubblicazione. E per vero, siccome la pubblicazione originaria di un' opera in più volumi si può volontariamente o per impedimenti fare a considerevoli intervalli di tempo tra un volume ed un altro, così non è strano che la libera riproduzione possa anche farsi successivamente per volumi.

Il che per altro non avverrà se non per opere che leveranno gran rumore e che saranno composte di tanti e così

grossi volumi che possa metter conto ad un editore d'imprenderne la riproduzione appena che cessi il diritto dell'autore pel primo volume, con l'intento di proseguirla successivamente per ognuno degli altri volumi a misura che vadano anno per anno entrando nel pubblico dominio: ovvero potrà accadere per opere, delle quali ciascun volume formi una parte tanto distinta dalle altre, da poter essere venduta separatamente.

In questi due casi, che pur sono i meno ovvii, è giusto che la cessazione del diritto di autore avvenga partitamente per ciascun volume, altrimenti in realtà la durata dell'esercizio di quel diritto sull' intera opera potrebbe in certi casi essere prolungato di molti anni. Quanto alle opere di due o tre volumi che costituiscono la materia de' casi più ovvii, avverrà il più delle volte che se ne farà ristampa in una sola volta, e quando sarà definitivamente terminato l' esercizio del diritto di autore anche sull' ultimo volume. E per vero chi acquista opere così fatte, dopo tanti anni dalla loro prima pubblicazione, vuole d' ordinario averle per intero ed in una volta, e certo non aspettar tre anni per tre volumi. Il computare la durata anno per anno era pur necessario per certe opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita, sieno oppur no distinte in volumi. Nell' un caso e nell'altro la durata dell' esercizio del diritto di autore comincerà a contare distintamente per ciascuna parte dell' opera pubblicata nel medesimo anno.

Per bene intendere il valore di queste disposizioni, bisogna ravvicinarle a quelle con le quali vi proponiamo prescrivere il deposito dell' opera e la dichiarazione necessaria per riservare a chi spettano i diritti di autore.

Non potendosi richiedere che per ogni pezzo qualunque di un' opera vi sia deposito e dichiarazione, nè potendosi

ragionevolmente ammettere che, nel caso di annose raccolte o di pubblicazioni voluminosissime, l'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione cominci a contare dopo l'ultimo volume, pubblicato talvolta alla distanza di venti o trent'anni dal primo, si è pensato essere ragionevole espediente che si depositino i volumi o le parti pubblicate nell'anno, e che per questi volumi o parti cominci in una volta sola a correre il termine prefisso alla durata del diritto di autore.

§ 4.

Avendo così definita l'indole, la estensione e la durata del diritto che compete all'autore d'un'opera sua, il nostro disegno di legge provvede alle condizioni, ed al modo della trasmissione di questo diritto.

Essendo un bene che ha un valore venale, deve di necessità essere trasferibile a titolo oneroso o gratuito, purchè consentito dalla legge.

Uno di questi modi è la espropriazione forzata. La possibilità di espropriare un bene gli cresce valore e giova a chi lo possiede come sorgente di credito.

Sottrarre un bene alla espropriazione non è dunque un favore, ma un'eccezione che non deve farsi se non in quanto è reclamata da principii che non devono piegare dinanzi agl'interessi, o da fini elevati di pubblico diritto.

Per omaggio a questi principii ed a questi fini abbiamo opinato, conformemente a ciò che dispongono alcune legislazioni straniere, che il diritto d'autore per la parte che concerne la riproduzione non fosse espropriabile, se appartiene ancora all'autore medesimo; ed in ogni modo nol fosse per la parte che non fu da lui alienata.

L'opera dell'ingegno porta tutta l'impronta della propria persona. L'autore deve poterla condannare come deve poterla migliorare. Se egli non alienò il proprio diritto a favore di un terzo, non deve alcuno poterglielo strappar di mano, e dargli o lo strazio di riprodurre un'aberrazione della sua mente, o il dolore di moltiplicare le copie di un'opera ch'egli era vicino a rendere più perfetta con vantaggio della sua riputazione da un lato e della scienza o dell'arte dall'altro.

Non si è parlato dello spaccio. Perciocchè lo spaccio non può separarsi dalle copie che si spacciano, le quali o sono di quelle già dall'autore pubblicate, e possono essere così pignorate come vendute, o sono di quelle che per essere spacciate si avrebbero da riprodurre, e nol possono nel caso di cui trattasi.

Non è così del diritto di pubblicazione. Nello studio di uno scultore può trovarsi un bozzetto, nello scrigno d'uno scrittore un manoscritto. Potrebbe il creditore far eseguire in grande la statua, o stampare l'opera, ed imputarne il prezzo nel suo credito?

Non abbiamo esitato un istante a rispondere che nol possa. L'opera che non è destinata già dall'autore alla pubblicazione è un disegno che non può tenersi compiuto; tra il segreto della mente e la pubblicità, ci è di mezzo l'abbozzo, la minuta. L'autore può sempre richiamar l'opera sua nel segreto della sua mente, annullando quel disegno che ne aveva preparato, siccome può, quando gli piace, produrlo in pubblico come cosa compiuta. Non deve un terzo potersi interporre tra lui ed il pubblico per toglierli questo arbitrio, che è parte integrale della sua persona.

Ma se constasse che l'autore aveva già definitivamente destinata alla pubblicità l'opera sua, intendesi come non vi

sarebbe più ostacolo alla pubblicazione da parte del creditore.

Potrebbe questa definitiva destinazione provarsi, a ragion d' esempio, con una disposizione testamentaria dell'autore medesimo, nel caso che l'opera inedita fosse nelle mani dell' erede con una stipulazione già fatta e simili, ovvero anche mediante un fatto materiale come, a ragion d' esempio, sarebbe quello della consegna del manoscritto ad un tipografo per farlo stampare.

In questi casi la prova dev' essere fatta dallo espropriante, perchè a lui spetta invocare la eccezione: e ci è sembrato che per evitare abusi, codesta prova avesse a consistere o nella volontà direttamente espressa per iscritto dell' autore, o in fatti tali, che contengano in essi medesimi la certezza della destinazione dell' autore, com' è quello or ora menzionato. Abbiamo creduto dover escludere la prova diretta della volontà dell' autore per mezzo di testimoni, essendo questa assai incerta e quasi sempre fallace in simili casi: perciocchè, ammessa anche la buona fede dei testimoni, può bene avvenire che un autore in uno di quei giorni in cui la mente è ben disposta ed il sentimento facile, abbia determinato di pubblicar l' opera sua; ma che il domani per una nuova idea balenatagli nella mente, o per dubbii sorti, o per lo scoraggimento morale derivante dalla coscienza di non aver ancora colpito nel segno vagheggiato, smetta quella risoluzione, e ne prenda un' altra del tutto opposta.

Sicchè gli scritti o i fatti comprovanti la sua volontà debbono essere non solo certi per se medesimi, ma tali che attestino una determinazione ponderata e finale di pubblicare il suo lavoro.

Certo se un manoscritto fosse già quasi tutto composto

in caratteri di stampa, se ne fossero già tirati de' fogli, per esempio, o fosse chiaro che l' editore aveva già assunto l' obbligo di vender l' opera da stamparsi per conto dell' autore, perchè non dovrebbe il creditore poter espropriare il diritto di effettuare la pubblicazione già incoata e trarne il frutto che basti a soddisfarlo, o ad estinguere parte del suo credito?

Dopo avere posto queste massime generali, converrebbe far seguire la indicazione di procedure e discipline acconce alla espropriazione del diritto di autore ne' casi permessi.

È chiaro che la sostanza di questo diritto non è inchiusa talmente in una cosa materiale che possa essere da essa e con essa trasportata da chi la possiede in chi l'acquista, ovvero assicurata con pegno o deposito, ed occorrendo, divisa in parti come la cosa medesima.

Ond'è che bisognerebbe dettare certe speciali procedure per l' oppignorazione e la espropriazione forzata di questo bene valutabile e venale, che dicesi diritto di autore.

Similmente converrebbe prescrivere per la vendita certe forme particolari a tutela dei diritti del debitore. Ed infine, quando manifestamente la espropriazione del diritto per la intera durata sua fosse soperchia, dovrebbesi indicare il modo come con l'intervento del giudice, potrebbesi mettere a vendita una determinata edizione, con la guarentigia d' un certo tempo riservato all' editore, siccome suol praticarsi nelle volontarie cessioni che gli autori fanno dei loro diritti.

Ma questa ci è sembrata materia propria del Codice di procedura civile; o almeno argomento di una legge speciale, per cui ci siamo astenuti dal provvedervi.

A proposito della trasmissione del diritto di autore,

cioè della pubblicazione, della riproduzione e dello spaccio di un' opera, non era da noi ignorato come fosse varia e diversa l' opinione intorno agli effetti che abbia ad avere l' alienazione dell' opera originale in certi casi, e massime in quelli ne' quali un' opera, almeno la prima volta, non esce fuori in molti esemplari, ma in un solo, come avviene nelle opere d' arte.

Certamente chi vende un esemplare del suo libro, o due o dieci, non intende cedere altrui il diritto di riprodurne copie; ma lo scultore che vende la sua statua, o il pittore che vende il suo quadro, intendono ovver no, di conferire al compratore anco il diritto di farne trarre copie a lor volontà, o traduzioni in altro genere di figura, per cederle o venderle a conto proprio?

Varii tennero varia sentenza, ed i compilatori del disegno ministeriale credettero implicita l' una nell' altra alienazione.

Ma noi seguendo in ciò il disegno di legge ultimamente fatto in Francia, ed altri esempi ancora, e soprattutto accogliendo il concetto che, per parecchie ragioni ch' esporremo qui appresso, ci è sembrato più giusto, pensiamo che sia preferibile la sentenza contraria.

Innanzi tutto riputiamo che la causa principale per cui si è creduto distinguere tra certe opere e certe altre, fosse in ciò che realmente alcuni prodotti che pur meritano il nome di opere dell' ingegno, non hanno un vero e pratico valore in arte, se non sono adoperati come mezzo o strumento di produzione delle copie ossia degli esemplari dell'opera principale. Così per esempio l' incisore che mi vendesse un ponzone o un rame, naturalmente intendesi che mi abbia ceduto il diritto di adoperarli per tirare le medaglie o le stampe e spacciarle. Ma fuori di

questi casi la vendita dell' esemplare di un' opera, non implica il diritto di farne copie o traduzioni, fosse questa un' opera di arte.

La cagione del dubbio è che un quadro o una statua sono sotto un certo rispetto, un esemplare di opera e sotto un altro sono un' opera originale. Quando vendo la mia statua, o il mio quadro, come volete che io mi riservi il diritto di farne copie, o disegni, o fotografie, se io non posseggo più l' originale che ho venduto?

È vero che la statua o il quadro sotto un certo rispetto sono originali; ma è vero altresì che sotto un altro rispetto sono veri esemplari, che si possono ripetere.

Lo scultore e il pittore, quando compongono, inventano. I cartoni e i bozzetti sono i veri originali. Quando poi eseguono la loro statua o il loro quadro sebbene questi dicansi originali, in quanto che escono dalle loro mani medesime ed in quanto che la stessa esecuzione materiale in cotesto genere di opere è parte considerevole assai, pure è innegabile ch' essi possono senza alcuno sforzo di composizione, senza fare nè punto nè poco un' opera nuova, ripetere e due e tre e dieci volte la medesima statua o il medesimo quadro siccome han fatto talvolta anche i più celebri artisti. Sotto questo aspetto, siffatte ripetizioni sono veri esemplari della medesima opera, anche quando il pittore o lo scultore ne variassero le dimensioni.

Se uno scultore vendesse un bozzetto, senza riserva del suo diritto d'autore, ben io crederei che intese alienare cotesto diritto, perchè per la natura sua propria il bozzetto serve per trarne una statua. Ma se egli vende una statua che può riprodurre senza nuovo lavorìo d' invenzione o di composizione, senza immaginare nuove forme e nuove espressioni, ma ritraendo con lavoro di pura esecuzione le

espressioni e le forme già da lui inventate, e composte, io dirò che non intese di spogliarsi di questo diritto, eccetto il caso che lo spieghi con patti espressi.

Qui è d'uopo ripetere quel che abbiamo detto più sopra, cioè, che il diritto d'autore è fondato sulla natura stessa dell'opera sua, e che gli atti co' quali egli dispone di cotesta opera, non debbono privarlo di diritti maggiori di quelli che per la necessità delle cose debbonsi intendere da lui rinunciati per effetto di quegli atti. Ma uno scultore che vende una statua, e ne conserva il modello, può, volendolo, soddisfare la richiesta di chi ne desidera un esemplare in eguali o in proporzionali dimensioni. Egli dunque non può riputarsi spogliato di questo diritto, se non lo ha manifestamente dichiarato.

Così, per esempio, all'autore della statua, *la leggitrice*, esposta in Firenze e poscia a Londra, furono commessi non so quanti esemplari della medesima statua. Direste voi che colui il quale acquistò il primo di cotesti esemplari abbia il diritto d'impedire la esecuzione e la vendita degli altri, se l'autore non pensò a fare espressa riserva del diritto di riprodurre l'opera sua? — Noi no 'l crediamo perchè questo diritto gli viene dalla natura stessa delle cose; e non occorreva di riserbarlo, per non perderlo.

Il solo caso in cui il silenzio possa far perdere un diritto somigliante, si è quello in cui la rinuncia stia in *re ipsa*, o sia necessaria conseguenza di un proprio fatto.

Nè può dirsi che lo scultore possa bensì ripetere una nuova edizione della sua statua, rifacendola sul bozzetto; ma che, essendo impossibilitato a fotografare o disegnare o incidere la figura della statua venduta, la quale non è più in suo potere, debba presumersi che abbia per lo meno trasfuso al compratore cotesto diritto di riproduzione in

diretta, da noi chiamato diritto di traduzione figurativa. Perciocchè se non han rinunciato alla facoltà di riprodurre la statua, deesi di necessità ammettere ch' egli possa anche tradurre cotesta riproduzione in rappresentazioni figurative, ovvero astenersene, se a lui non piace che se ne facciano.

In somma, ogni statua riprodotta dallo stesso bozzetto, sia dall' autore medesimo, sia da un altro scultore, è una edizione della medesima opera: e se pure tra più edizioni, una può aver maggior pregio di un' altra per la parte della esecuzione, ciò non basta a farne tante *opere dell' ingegno* diverse tra loro. Le *Grazie* del Canova formate in gesso e riprodotte in bronzo sono sempre le *Grazie* del Canova, e con più forte ragione sono la medesima opera le due edizioni che quell' eminente scultore ne fece.

Ogni edizione può essere riprodotta o tradotta; ed il diritto di riprodurla o di tradurla è una cosa affatto distinta dallo esemplare dell' opera.

Questo può essere venduto ad un individuo e quello ad un altro; e perciò non dee potersi presumere che la cessione dell' uno importi tacitamente la cessione dell' altro.

Similmente è noto come gli autori e specialmente i giovani autori, che non abbiano ancora acquistato rinomanza, siano soventi volte costretti in Italia a correr dietro ad un editore e pregarlo, perchè pubblichi un loro lavoro; e come questi rare volte vi condiscenda e quasi sempre senza rimunerazione di sorta.

Sarebbe dura cosa indurre da questa specie di permesso indeterminato di pubblicare un'opera, l' alienazione del diritto dell' autore per tutta la sua durata.

Proponiamo quindi disporre che i permessi indeter-

minati di pubblicare un lavoro, escludano l'idea di una alienazione indefinita, e che perciò in simili casi, se le parti non s'accordano per definirne la durata, intervenga il Giudice per determinarla secondo l'importanza delle speciali circostanze.

Infine per evitare ogni specie di controversia abbiamo creduto che s'abbia a dichiarare come la cessione del diritto di riprodurre un'opera implichi il diritto di spacciare le copie riprodotte, perchè ordinariamente non può la riproduzione aver altro scopo che lo spaccio.

§ 5.

Nel parlare della durata del diritto di autore, e della maniera del computarla, abbiamo accennato ad un deposito e ad una dichiarazione che servono ad attestare la pubblicazione dell'opera.

Questo modo di accertamento dell'opera, della sua pubblicazione e della volontà di esperimentare le facoltà esclusive che la legge riserva all'autore, è prescritto dagli articoli 19 e seguenti del nostro disegno.

Già più sopra abbiamo date le ragioni della maniera speciale, secondo cui ci è parso che debbano essere depositate le opere composte di più volumi e le opere periodiche.

Soltanto notiamo che d'ordinario le opere di gran mole si distinguono per volumi ed in oltre si pubblicano per dispense; alcune delle quali possono cominciare in un anno e compiere in un altro il volume di cui fan parte, tanto più che gli editori imprendono talvolta la pubblicazione di due o più volumi contemporaneamente ed alternano le dispense. Stando perciò l'obbligo di de-

positare il volume, era utile esprimere che quest' obbligo comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa di esso volume.

Similmente suole avvenire che certi lavori, massime di letteratura, sieno inseriti a brani nei giornali. È impossibile richiedere per questi lavori un deposito regolare fino a che sono in corso di pubblicazione. In questo caso basta che l'autore o l'editore stampino in fronte alla inserzione del lavoro la dichiarazione di volerne conservare i diritti di autore. Questa è sufficiente per porre in avvertenza chiunque volesse riprodurre l'opera. E sol quando di quella opera medesima si facesse una edizione in uno o più volumi separati, sarebbe il caso di farne il deposito e la dichiarazione ordinaria; indicando in tale ipotesi il primo e l'ultimo numero del periodico, in cui fu fatta la inserzione; acciocchè la durata del diritto possa misurarsi o dal tempo in cui fu compiuta la inserzione di tutta l'opera, se è composta di un solo volume, o da quello in cui compievasi rispettivamente la inserzione dell'ultimo brano di ciascun volume.

La dichiarazione ed il deposito, quando sono richiesti, rimarrebbero una vana prescrizione, se questa non avesse una sanzione penale.

Abbiamo perciò proposto che, trattandosi d'opera inserita a brani in un periodico, il difetto della riserva stampata de' diritti d'autore, abiliti ogni altro periodico alla riproduzione; ma non conferisca ad alcuno il diritto di ristampare l'opera separatamente e di spacciarla.

Il difetto della dichiarazione scritta e del deposito di un'opera, quand'è pubblicata a parte, induce al contrario la perdita del diritto esclusivo dell'autore.

Occorreva perciò designare il tempo utile per fare

la dichiarazione ed il deposito: e ci è sembrato che per le opere o pe' volumi pubblicati nell'anno bastasse concedere il termine utile sino a tutto il mese di giugno dell'anno seguente. In modo che, scorso il primo semestre d'ogni anno possa esser dato a ciascuno di riprodurre e spacciare le opere pubblicate fino al 31 dicembre dell'anno precedente, se l'autore o chi gode de' suoi diritti non curò di adempiere l'obbligo del deposito e della dichiarazione prescritto dalla legge.

Ma se quel semestre scorse, e nessuno si approfittò della libertà a tutti conceduta, ci è sembrato che la tardiva dichiarazione avesse ancora a diventare operativa d'effetto.

Al contrario, abbiamo opinato che avesse a tenersi come nulla nel caso opposto, cioè, se dopo il 30 giugno e prima che si faccia la dichiarazione tardiva, altri prese possesso del diritto a tutti scaduto di riprodurre l'opera o di spacciarla.

Perciocchè questa presa di possesso è, per così dire, il titolo per lo quale il diritto dell'autore non può più essere da lui ripigliato.

Ci parve in sulle prime che anche in questo caso la dichiarazione tardiva avesse dovuto diventare efficace verso tutti, ad eccezione di quel solo o di quei soli che riprodussero l'opera non depositata.

Ma pensando meglio sulla cosa, ci avvedemmo che ciò non si poteva ragionevolmente prescrivere. Perciocchè l'individuo che riproduce l'opera altrui dopo il 30 giugno dell'anno seguente a quello della pubblicazione, esercita un diritto già acquistato virtualmente da lui pel difetto della dichiarazione e del deposito richiesti dalla legge. Pertanto questo diritto ch'egli esercita non può dirsi un diritto

spettante a lui privatamente, è un diritto scaduto a favore di tutti.

È una cosa comune, secondo l'espressione de' giureconsulti romani, la quale non può più rientrare nel dominio privato, quando già è stata usata da uno o più individui come cosa comune.

Difatti se la dichiarazione tardiva fosse efficace contro tutti, ad eccezione di colui che in buona fede riprodusse l'opera, ne avverrebbe che la privativa della riproduzione sarebbe divisa tra l'autore ed il riproduttore, il quale in tal modo acquisterebbe per metà un ingiustificabile monopolio. Nè si potrebbe in principio ammettere che la dichiarazione tardiva restituisse all'autore l'intero esercizio del diritto esclusivo, eccettuando la sola edizione fatta dal terzo precedentemente; avvegnachè vi sieno certe opere, la cui riproduzione si fa lentamente e gradatamente e richiede fatica e capitali che non potrebbero con giustizia essere ad un tratto distolti da un' impresa a cui cominciarono ad essere rivolti; ed altre che possono riprodursi in tante copie, che una sola edizione può fare per molti anni concorrenza al diritto riservato all' autore.

Per evitare tutte queste difficoltà pratiche, e per tenerci meglio ne' termini de' principii, abbiamo quindi preferito disporre che se prima della dichiarazione tardiva altri riprodusse l' opera, l' autore abbiasi a tenere come definitivamente privato del diritto, che per fatto suo proprio lasciò esercitare da un terzo.

Non è pertanto da credere, che quando richiedesi lungo tempo e molta preparazione per riprodurre un'opera, si trovi facilmente chi voglia avventurare i suoi capitali e la sua fatica per riprodurla dopo il 30 giugno, quando l' autore o chi fa le sue veci possono ancora con una di-

chiarazione tardiva troncargli a mezzo i preparativi necessari per quella riproduzione.

Abbiamo quindi pensato che si dovesse porre un termine abbastanza lungo, ma assolutamente perentorio, al di là del quale, il difetto di dichiarazione si avesse a tenere come definitivo abbandono del diritto dell'autore. Questo termine abbiamo fissato a 10 anni dalla pubblicazione dell'opera, perchè secondo le leggi civili vigenti in Italia il termine di 10 anni è quello che d'ordinario si adopera per le prescrizioni di una importanza secondaria, e nelle quali la presunzione dell'abbandono d'un dritto è, per così dire, indotta in parte dal tempo scorso, ed in parte da qualche omissione o da qualche atto, che acquista da quello un più grande valore.

Avendo intanto distinta la durata del diritto di autore in due periodi, ed avendo nel secondo data facoltà a ciascuno di riprodurre l'opera mediante il pagamento d'un premio, era mestieri di agevolare agli interessati la riscossione del premio, e di fornir loro il modo di riconoscere le contraffazioni per farle reprimere.

Questo duplice scopo ci è parso che potesse raggiungersi, obbligando l'editore a dichiarare dinanzi al Prefetto la specie di riproduzione che intende fare, il numero degli esemplari che vuol riprodurre ed il prezzo che segnerà su ciascuno di essi.

Dando a questa dichiarazione scritta la maggior pubblicità, mediante la inserzione sui giornali, e sancendo con pene la sua omissione, la sua fallacia o il difetto della inserzione, abbiamo creduto che si desse agl' interessati guarentigia sufficiente, perchè non sieno frodati e perchè possano invigilare sui propri diritti.

§ 6.

Infine per rendere efficace tutta quanta la legge, abbiamo provveduto alla sanzione penale delle varie sue disposizioni. Abbiamo perciò in primo luogo proposto di punire con la pena di una multa che può salire sino alla sua misura più alta chiunque pubblichi un' opera altrui senza permesso di colui al quale appartiene, e chiunque riproduca o spacci esemplari di opere pubblicate senza consentimento di chi ne ha diritto, ovvero traduca o rappresenti opere altrui nei casi e durante il tempo in cui è riservata all' autore la facoltà di farlo. Ed abbiamo sottoposto alla pena medesima chiunque ometta la dichiarazione prescritta dalla legge nei casi, in cui la riproduzione o la rappresentazione di un' opera sono permesse mediante il pagamento di un premio ; e chiunque, giovandosi di una cessione o di una dichiarazione più ristrette, riproduca un numero di esemplari maggiore di quello che avrebbe diritto di riprodurre.

In ciascuno di questi casi abbiamo scorto una eguale malizia e la stessa causa di danno, sicchè ci è parso che la legge avesse a considerare quei varii fatti come costituenti reati della stessa natura, e d' eguale importanza.

Vero è che il modo di consumarli potrebbe talvolta implicare atti e procedimenti più tristi della contraffazione medesima, e tali che costituissero o una frode o un furto punibili con pene maggiori.

E perciò abbiamo fatto salva l' azione penale per simiglianti reati. In ogni caso abbiamo pure fatta salva l' azione civile per lo risarcimento del danno individuale.

A differenza della legislazione francese e della nostra-

na, vi proponiamo poi di elevare le multe sino al massimo di 5000 lire. Perchè realmente questa industria della riproduzione, sia per mezzo della stampa, sia per mezzo della litografia, ed anche della fotografia e di altri simili procedimenti meccanici o chimici, è oggi molto estesa: di sorta che i guadagni che può procacciare ed il danno che può arrecare sono sì considerevoli, che in molti casi una multa più lieve non può reputarsi sufficiente ritegno alla contraffazione, nè proporzionato castigo al contraffattore.

In ogni modo la sanzione penale per questa specie di reati, ancorchè alta, non basterebbe in molti casi, nè sarebbe sempre efficace l'azione civile se si lasciasse libero lo spaccio degli esemplari contraffatti, o si lasciassero nelle mani del contraffattore i mezzi speciali della contraffazione.

Vana cosa sarebbe, a ragion d'esempio, punire un libraio che tirò diecimila copie di un libro, la cui riproduzione era riservata all'autore, se gli si permettesse di spacciare le copie contraffatte. Tanto varrebbe negare all'autore il mezzo di raggiungere il fine che la legge si propone, guarentendo a lui solo la riproduzione dell'opera. E se anche il giudice a richiesta della parte interessata, le assegnasse una somma in risarcimento del danno arrecatole dalla edizione dei 10 mila esemplari, chi potrebbe mai assicurare l'autore che altre copie non sarebbero stampate sia dal medesimo contraffattore sia da altri, se avessero ad essere spacciate le 10 mila già riprodotte?

Ma come impedire che codeste copie sieno spacciate?

Quattro modi possibili vi sono: o distruggerle, o confiscarle, o tenerle in sequestro sino alla cessazione dell'esercizio del diritto dell'autore, o cederle a colui al quale questo diritto appartiene.

La confiscazione non sarebbe consentita oggidì se non fosse indispensabile ; e se mai fosse indispensabile nel caso nostro, si confonderebbe con la distruzione delle cose contraffatte o dei mezzi della contraffazione.

Questa distruzione però non può essere la regola generale. Perciocchè alla parte danneggiata deve poter competere il diritto di chiedere che gli esemplari contraffatti e gl' istromenti della contraffazione siero aggiudicati a lui per un prezzo estimato e determinato dal giudice ; ed il contraffattore dee poter ottenere che rimangano sotto sequestro sino a che il diritto dell'autore cessi. Se ciascuna delle parti facesse dal canto suo la domanda che ha diritto di fare, è chiaro che per eliminare ogni ombra di confisca, debba essere preferita quella del contraffattore : nè vi è d' uopo di ragionamento alcuno per provare che ove egli non risponda altrimenti al risarcimento del danno, è giusto che riviva la dimanda dall' altra parte, per l' aggiudicazione delle cose sequestrate, le quali non possono essere vendute senza ledere il diritto dell' autore.

Se non che abbiamo considerato che per provocare una delle due dimande, e specialmente quella del sequestro, era necessario ordinare che le cose contraffatte e gl' istromenti della contraffazione debbano essere distrutti, se non ha luogo alcuna delle due dimande.

Nulladimeno prevedendo il caso che trattisi d' una riproduzione di gran valore, come sarebbe la copia di un quadro fatta da riputato pittore, ovvero di uno strumento di riproduzione che abbia un merito intrinseco considerevole, come sarebbero una tavola o un ponzone incisi da valenti artisti, vi proponiamo di disporre che il silenzio delle parti venga talvolta supplito dal giudice, e che questi possa d'ufficio ordinare che la cosa contraffatta o lo strumento della

contraffazione sieno depositati in un pubblico museo sino al termine della durata del diritto di autore.

S' intende già che questo deposito di ufficio o il sequestro a dimanda di una delle parti durino sino a che dura il diritto esclusivo della riproduzione o della traduzione. Perciocchè, quando al diritto esclusivo, in alcun caso, succede il diritto ad un premio, è chiaro che la cosa sequestrata debba essere restituita, salvo il pagamento del ventesimo del valore lordo delle copie contraffatte, stimato da periti; e salva la dichiarazione legale che voglia fare il contraffattore, del numero e del valore delle copie che intende riprodurre in seguito cogli strumenti della contraffazione.

Ma noi abbiamo altresì avvisato che nell' ultimo anno della durata del diritto esclusivo di autore, non abbiasi mai ad ordinare la distruzione di siffatte copie o strumenti, e che non abbiasi ad eseguire, benchè già ordinata precedentemente, se la parte interessata vi si oppone.

In questo caso è più conforme a giustizia che si ordini d' ufficio il sequestro; non essendo probabile che le spese della custodia per breve tempo possano mai costare al contraffattore più del valore principale delle cose sequestrate.

Questa materia della contraffazione è in parte da noi trattata in modo diverso da quello che leggesi nell' articolo 395 del Codice penale, oggi in vigore nella massima parte delle provincie del Regno.

Basta leggere cotesto articolo per intendere che la sanzione penale da esso riferita a leggi e regolamenti di altra natura ed informati a principii diversi, doveva necessariamente mutare.

Questi mutamenti però riduconsi a due soli.

La multa ristretta al limite massimo di 500 lire, l'abbiamo spinta sino all' ultimo suo limite, cioè da 50 a 5,000

lire; ed invece abbiamo abolita la confiscazione, come pena sussidiaria.

Abbiamo date le ragioni di quest' abolizione, e di quell' aumento. Ed ora aggiungiamo che se si addolcisce la pena per una parte di valore molto variabile, qual' è la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti della contraffazione, bisogna lasciare al giudice maggior facoltà di accrescere la multa per proporzionarla alla gravità del reato. Nè altri creda che l' arbitrio lasciato al giudice di porcorrere una scala molto estesa, qual' è quella che corre tra i due limiti estremi della multa, sia censurabile. Perciocchè, se vi è caso in cui si debba lasciare al giudice una maggior libertà, egli è certamente questo della contraffazione; nè può dirsi che la confiscazione fosse una pena più determinata e più proporzionata. E per vero, ognuno intende che il valore delle cose contraffatte o degli strumenti della contraffazione può essere minimo o massimo, e del tutto sproporzionato all' importanza del reato.

Del resto il Codice penale rimane in vigore per quanto è prescritto nell' articolo 394, e rimane pure in vigore l' articolo 395 per qualunque altra infrazione della presente legge e de' regolamenti che saranno emanati per la sua applicazione. Ma perchè non sorgessero equivoci, abbiamo creduto opportuno ripetere per questa parte ciò che in detto articolo è prescritto in modo o troppo ristretto se si considera che vi si parla soltanto della riproduzione o dello spaccio di scritti o stampe, ovvero in modo troppo ampio se si pon mente alle altre materie delle quali si fa in esso menzione, e che sono estranee al subietto della legge di cui qui si tratta.

Prima di questa disposizione generica abbiamo intanto posto nel nuovo disegno tre articoli.

Uno di questi articoli rimuove un dubbio, e ribadisce il concetto della contraffazione, dichiarando due casi in cui non ha luogo, quello cioè della riproduzione di un titolo generico, o quello della trascrizione de' brani di un' opera senza scopo di fare una riproduzione a causa di lucro.

E dacchè in altro luogo è detto quali sono gli effetti della inserzione di un lavoro nelle opere periodiche, era mestieri distinguere da tali inserzioni gli articoli di polemica politica e di notizie. Da una parte è utile, o almeno può essere utile che questi articoli siano celeremente diffusi, e dall' altra è chiaro che, avendo essi per la natura e per lo scopo loro proprii, una vita assai breve, talvolta quella di un giorno, non può ragionevolmente esserne guarentita la riproduzione per lunghi anni. Solo ci è parso conveniente che chi li trascrive, ne indichi la fonte.

Gli altri due articoli del disegno (34 e 35) definiscono due casi speciali di trasgressione degli obblighi prescritti.

Il primo è il caso in cui l' editore di un'opera, la quale può essere riprodotta mediante il pagamento del premio, abbia bensì fatta la dichiarazione, senza la quale sarebbe contraffattore, ma abbia omesso d' inserirla ne'giornali, cioè di darle la pubblicità necessaria per farla conoscere agli interessati ; ed il secondo è quello in cui l' editore dichiari che vuol apporre l' indicazione di un certo prezzo sugli esemplari dell' opera, e poi vi apponga quella di un prezzo maggiore. In entrambi questi casi v' è colpa grave o malizia da parte di colui che non adempie gli obblighi imposti dalla legge, e vi è possibile danno altrui. Ma il danno è più o meno facilmente riparabile, ed in molti casi può anche essere evitato dalla diligenza di chi si trova esposto a soffrirlo. Tale è per esempio il caso del danno che potrebbe de-

rivare dalle inserzioni omesse; perciocchè nella legge è detto che a capo ad ogni tre mesi sarà d'ufficio pubblicato il riassunto delle dichiarazioni. Abbiamo quindi ristretta la facoltà del magistrato ad infliggere una multa che non sia maggiore di 1000 lire.

§ 7.

Ci resta ora a parlare delle disposizioni generali e delle transitorie. Questo argomento dei diritti di autore è ancora controverso: quasi tutte le legislazioni li riconoscono, è vero, ma non tutte concedono loro le medesime guarentigie.

La facilità della riproduzione meccanica delle opere d'arte in modo da poter formare una larga sorgente di lucri è un fatto recente, il quale cominciò ad attirare l'attenzione dei legislatori dopo l'invenzione della stampa; ed oggi acquista una grande importanza a cagione dei procedimenti riproduttivi che si vanno di mano in mano applicando alle varie opere dell'ingegno.

Gli antichi non pensarono a regolare legislativamente quello che potrebbe dirsi usufrutto economico ed industriale delle opere dell'ingegno. Non vi pensarono, perchè realmente la riproduzione di queste non poteva allora formare una vena di lucro tale che potesse attirare la loro attenzione.

E perciò, mentr' essi riconobbero nel proprietario del suolo il diritto di farne suoi i frutti, quantunque fossero prodotti dall'agricoltore, non riconobbero nell'autore di un'opera il diritto di godere i frutti industriali che se ne possono trarre col moltiplicarne e venderne le copie.

Appena però che la stampa dette importanza considerevole al fatto economico della riproduzione delle opere, gl' interessati cercarono una tutela nel privilegio più o meno temporaneo, ed i Governi lo concedettero a titolo di favore.

Questa maniera di tutela era più consentanea all' indole de' tempi ed alle condizioni politiche della società che, quantunque rinnovata, era tuttavia sottoposta a certe forme giuridiche de' tempi di mezzo. In Inghilterra però dove gli ordini costituzionali doveano più naturalmente tendere a fare sparire i privilegi arbitrarii conceduti o negati a piacimento del potere esecutivo, i diritti di copia cominciarono di buon' ora ad essere riconosciuti dal potere legislativo ed in forma generale assicurati agli autori, sotto il regno della regina Anna (1710).

Se dunque le legislazioni sono ancora varie e diverse intorno a materie assai più vecchie di quelle che hanno dato occasione a' diritti di autore; se il pensiero giuridico di Roma da una parte e del medio evo dall' altra trapelano di qua e di là negli ordini che concernono le successioni, le distinzioni legali tra i beni mobili e gl' immobili, la condizione delle donne e simili argomenti di tutte le età, non è da meravigliare se sono ancora lontane dall'essere conformi sui diritti d' autore, che sono materia di data assai recente rispetto a tante altre. E se il diritto di proprietà in genere è combattuto sotto tutte le sue forme e da alcuni negato, da altri maledetto come una pubblica calamità, e da' meno arrischiati ristretto ad un usufrutto vitalizio, non è da trarre alcuna illazione contro i diritti di autore dalla varietà delle opinioni intorno alla essenza loro ed alla loro durata.

Lasciando quindi all' opera del tempo, e alla esperienza illuminata dalla luce che spicca fuori dall' urto stesso delle

più contrarie opinioni, il rassodare i diritti dell' autore sull' opera sua, e l' introdurre una certa conformità nelle disposizioni legislative dei vari Stati, riconosciamo ancora utili a questo fine, come mezzi eccezionali e temporanei, i trattati internazionali. Non pertanto abbiamo opinato che fosse non meno utile che liberale provvedimento, quello di ammettere gli autori di opere pubblicate all'estero ad invocare la legge patria, quando nei paesi ove coteste opere furono pubblicate, sieno leggi che riconoscano a pro degli autori diritti più o meno estesi, e queste medesime leggi sieno applicate agli autori di opere pubblicate in Italia.

A questo modo si può indirettamente riuscire di mano in mano a sostituire la reciprocità ai trattati, e per la via della reciprocità pervenire più tardi alla uniformità della legislazione.

Se non che presentemente vi è qualche Stato che, sperando di ottenere direttamente cotesta uniformità, ha usato l' espediente, assai poco efficace, di promettere agli stranieri la guarentigia delle proprie leggi a condizione che essi le accettassero tali e quali in casa propria. Veramente questo è troppo presumere di sè : perchè suppone non solo di aver fatto la migliore tra le leggi possibili, ma sì ancora di aver tanta importanza nel mondo civile delle nazioni da potere imporre a tutte il suo proprio pensiero.

L'ultimo articolo della legge austriaca, la quale fu pubblicata in Lombardia nell' ottobre del 1846, è concepito in termini non abbastanza chiari per intendere se il legislatore volle estendere agli autori di opere pubblicate all' estero le guarentigie concedute ai diritti di autore, soltanto nel caso in cui quelle opere fossero pubblicate in uno Stato che concedesse agli autori i medesimi diritti e le medesime guarentigie, ovvero anche nel caso in cui riconoscesse negli

autori diritti congeneri, ma non perfettamente identici, e garantìe più o meno estese. (1)

L' uso che in questo articolo si fa delle due parole *diritti* e *guarentigie*, potrebbe dar luogo alla più liberale intelligenza.

In ogni modo noi vi proponiamo nel nostro disegno di accogliere il concetto più largo.

E perchè nè l' Austria, interpetrando ristrettamente l' articolo sopraddetto, nè altro Stato, presso cui possa mai essere in vigore una disposizione simile a codesto articolo ristrettamente interpetrato, sieno in grado di negare agli autori di opere pubblicate in Italia l' esercizio dei loro diritti ; noi vi abbiamo suggerito di concedere al Governo del Re la facoltà di accordare con decreto reale la reciprocità di trattamento agli autori di opere pubblicate in uno Stato estero, quando la legislazione di questo Stato l' abbia promessa agli autori di opere pubblicate altrove sotto la condizione della perfetta uguaglianza.

Veramente questa facoltà non solo non è eccessiva, ma ci è sembrata che sia, nella specie, un complemento necessario del pensiero contenuto nell' articolo del disegno di legge, del quale parliamo, ed un' applicazione indiretta del concetto di quell' articolo dello Statuto che riserba al Re la conclusione dei trattati, senza il concorso del Parlamento, in tutte quelle materie che non portano aggravio alle finanze.

(1) Ecco l' art. 39 della Patente del 19 ottobre 1846 pubblicata in Lombardia :

« § 39. Per le opere pubblicate in paese estero, fuori del territorio della Confederazione Germanica, le guarentigie accordate dalla presente legge valgono solo in quanto le leggi dello Stato estero assicurino gli stessi diritti alle opere che vengono in luce negli imperiali regii Stati austriaci. »

E per vero, i trattati concernenti la proprietà letteraria non sono stati mai sottoposti all' approvazione delle Camere.

Il Governo potrebbe, a ragion d' esempio, rifare con l' Austria ed estendere a tutta Italia il trattato del 1840, il quale è sostanzialmente simile alla legge austriaca del 1846. Perchè dunque non dovrebbe poter dichiarare con decreto reale che le opere pubblicate in Austria godranno in Italia dei diritti e delle guarentigie che godono in Austria, secondo la legge suindicata, se sta in fatto che codesta legge, per effetto della reciprocanza, estende la sua tutela in Austria anche alle opere pubblicate in Italia?

Non è lo stesso che dare al Governo la facoltà di concorrere a rendere operativo quel che potrebbe dirsi già consentito dall'Austria a que' Governi che vogliono anch' essi consentirlo? Qual differenza sostanziale è mai tra questo consentimento e quello che il governo è libero di dare, allorchè stringe una convenzione o un trattato?

A questo modo la legge che voi siete per votare, allontanerà del tutto la possibilità che l'Austria denunzi il trattato, ovvero renderà la denunzia del tutto inoffensiva, perchè sarà in arbitrio del nostro Governo il riprodurlo in modo più generico ancora e più efficace.

Oltre di che darete al Governo un mezzo sussidiario per raggiungere ne' termini del possibile lo scopo di assicurare fuori del Regno i diritti d' autore a coloro che vi pubblicano le loro opere.

Il resto dell' art. 38 non abbisogna di commento. Non così i tre rimanenti articoli 39, 40 e 41.

I due primi di questi tre articoli contengono provvedimenti transitorii, l' ultimo una disposizione generale

come la precedente ; e però permetterete che ne parliamo innanzi degli altri.

Con questo articolo 41 abbiamo inteso supplire a quanto manca nella legge intorno ad alcuni particolari, sui quali è sempre ardua cosa pel legislatore il provvedere *a priori* direttamente ed in modo invariabile. Proponiamo quindi che dal potere esecutivo venga provveduto al modo di conservare le opere depositate e le dichiarazioni che sono il titolo su cui si fonda l' esercizio de' diritti di autore, e al modo di far entrare nelle casse dello Stato una somma sufficiente a sopperire alle spese necessarie, così per conservare i titoli e le opere suddette, come per effettuare le pubblicazioni prescritte dalla legge, le quali sono fatte principalmente nell'interesse degli autori, o di chi esercita i loro diritti. Ed il potere esecutivo determinerà pure il numero delle copie da unire alla dichiarazione, il quale pensiamo che debba essere almeno di due; oltre quelle che altre leggi prescrivono di depositare per fini diversi dalla conservazione dei diritti di riproduzione e di spaccio. Questo numero ho detto che pensiamo debba essere non minore di due esemplari, perchè in genere dovendosi una copia serbare intatta per servire occorrendo come termine di confronto, e dovendosi in certi casi sottrarre anche all' azione alteratrice della luce, occorre che ve ne possa essere almeno un' altra destinata al pubblico riscontro.

Anzi se avessimo da dire per anticipazione tutto il nostro pensiero su questo particolare, aggiungeremo che sarebbe utile distinguere tra le diverse specie di opere, prescrivendo per le une il deposito di un numero maggiore di esemplari e per le altre un numero minore, secondo la varia loro durata e la importanza loro. Perciocchè, conseguentemente al principio che la durata de' diritti d' autore sia

temporanea, perchè ci è un punto ideale dove s' incontra il diritto individuale perpetuo della propria creazione con quello comune a tutti; noi diciamo che chi vuol assicurare a se stesso l' esercizio del diritto d' autore, deve pure somministrare al pubblico il modo facile di attingere alla sua opera, consultandola, mediante il deposito di una o più copie in pubbliche biblioteche. Ma veramente pare che non sieno abrogate le leggi vigenti in varii Stati d' Italia, che ordinano il deposito di una o due copie delle nuove opere nelle pubbliche biblioteche locali.

Bisogna certamente essere discreti; ma senza tema alcuna d' indiscrezione si potrebbe prescrivere per alcune opere il deposito di due esemplari, e per altre quello anche di più di due copie. La stampa, la litografia, la fotografia ed altri simili procedimenti riducono a così lieve cosa il costo di queste due o tre copie che non è da considerarlo neppure come un peso degno di menoma considerazione per l' editore di un' opera, ancorchè fosse voluminosa e complicata.

Non sono certamente questi tutti i punti che abbiano ad essere svolti in un regolamento. Ma ci è sembrato che sieno questi i punti da indicare più specialmente come quelli su' quali potevasi dubitare che il potere esecutivo avesse facoltà di statuire senza speciale delegazione del potere legislativo. E perchè trattasi di materie diverse e tali che la prudenza può consigliare che si provvegga ad alcuna di esse più tardi, e la esperienza può suggerire che sieno da mutare i provvedimenti già presi sopra alcun' altra; abbiamo preferito disporre che il governo possa emanare a tal uopo uno o più decreti reali.

Brevi parole sulle disposizioni transitorie.

È assioma di diritto che la legge non può avere effetto

retroattivo: e questa l'avrebbe se volesse applicarsi ai diritti di autore regolati da leggi precedenti.

Gran parte di questi diritti sono in potere di terzi, i quali gli acquistarono rarissime volte per donazione, e quasi sempre per un certo prezzo misurato alla loro importanza. In questo caso non sarebbe giusto che il loro valore intrinseco aumentasse o scemasse per effetto di mutata legge, nè che la durata loro fosse accresciuta con detrimento del diritto comune a tutti.

Quello soltanto che può essere consentito senza ingiustizia è che, quando un autore o chi lo rappresenta per successione volontaria o legittima sono ancora in possesso dei loro diritti, abbiano la facoltà d'invocare l'applicazione della legge novella.

Difatto se questa legge accresce la misura dei diritti degli autori e la rimunerazione dovuta all'opera loro per renderla meglio proporzionata, è giusto che essi possano invocarla.

Se non che è chiaro che per non avere sotto questo pretesto un beneficio maggiore di quello che avranno per l'avvenire gli autori di nuove opere, essi dovranno dai termini, che la presente legge assegna ai diritti di autore, sottrarre il tempo già scorso dalla prima pubblicazione delle opere loro.

A prima giunta pare che questo beneficio si debba anche estendere al caso in cui sia già spirato il termine dell'esercizio dei diritti che aveva un autore secondo le leggi precedenti, ma non sia ancora trascorso tanto tempo dalla pubblicazione dell'opera sua, quanto la legge nuova richiede, perchè quei diritti cadano nel pubblicano demanio.

Ma meglio considerando la cosa si scorge come appunto per la legge precedente quei diritti sieno definitiva-

mente perenti per l'autore ed acquistati dal pubblico. Ciascun privato ha potuto contarvi sopra per ordinarvi una industria o impegnarvi un suo interesse qualsiasi. Non può più quel diritto farsi rientrare nel dominio privato senza dare alla legge un effetto retroattivo.

In ogni modo è necessario che nel conflitto tra il diritto privato ed il diritto dell'universale nulla resti incerto; e perciò assegniamo il termine perentorio di tre mesi a coloro che vorranno giovarsi del nuovo beneficio loro conceduto dalla legge, acciocchè ne facciano chiara ed esplicita dichiarazione.

Segue l'articolo 40, che ci ha offerto molte difficoltà di compilazione.

Sanno già i signori Senatori che in alcune provincie del Regno, e più specialmente nelle meridionali, eravi una legge che riconosceva e regolava i diritti di autore sulle opere pubblicate in quello che allora dicevasi regno delle Due Sicilie, ma non eravi nè legge, nè trattato alcuno che riconoscesse diritti d'autore sopra le opere pubblicate sia in altre provincie d'Italia, sia all'estero.

Ne derivava per conseguenza che anche le opere pubblicate nel Napolitano e nel Siciliano erano e potevano essere impunemente riprodotte nelle altre provincie italiane.

In questo stato di cose nel febbraio 1861 la luogotenenza del Re in Napoli estese alle provincie napoletane le leggi vigenti nelle provincie settentrionali, e che riduconsi principalmente al trattato con l'Austria del 1840, diventato poi legge del paese anche nell'interno degli antichi Stati Sardi.

Questo provvedimento non poteva non essere di sua natura imperfetto; perchè la luogotenenza non aveva impero fuori delle provincie napolitane, e quel che più occor-

rova non era di sostituire alle leggi locali le leggi sarde, ma sì di fare che in tutta Italia fosse conceduta eguale guarentigia alle opere pubblicate in qualunque delle sue provincie.

Il fatto sta che sin dai primi tempi non fu intesa bene l' intenzione di quel governo locale ; ma non tardarono alcuni possessori di opere pubblicate nelle provincie superiori ad invocare l' applicazione delle nuove leggi nel Napolitano, mentre non incontrarono la stessa facilitazione nelle provincie medesime i possessori di opere pubblicate in Napoli che pretendevano la reciprocanza. Il vero è che l' urto degli interessi produsse una specie di contrasto di forze che diè una risultante appresso a poco uguale a zero.

Per quanto a noi consta, poco o nulla fu fatto in pratica, da cui apparisca un vero mutamento utile di leggi.

Che che ne sia di queste relazioni di diritto, ci asteniamo a disegno di dire intorno ad esse la nostra opinione. Dove sono impegnati interessi privati per leggi vigenti, è prudenza che non se ne faccia motto nelle Camere legislative. Spetta ad un' altra autorità il pronunciarvi.

Ma sta in fatto che così da quella pubblicazione locale delle leggi subalpine come dalla pubblicazione generale della presente legge, sieno derivati e deriveranno effetti su' quali è giustizia che si provvegga.

Quando in certe provincie ciascuno poteva riprodurre le opere pubblicate in altre provincie, è chiaro che si erano legalmente investiti in codesta riproduzione certi capitali, i quali per loro natura non possono essere ritirati senza perdita più o meno grave. .

Per la stampa, a ragion di esempio, di certe opere musicali del Bellini, del Donizzetti, e di altri autori classici, benchè contemporanei, si sono potute preparare migliaia di

lastre metalliche in uno stabilimento calcografico; per la riproduzione di un bel quadro si è potuto incidere un rame di alto valore, per la impressione di un dizionario si sono potute fondere migliaia di pagine stereotipe.

Che se ne farà di questi considerevoli capitali il giorno in cui si voglia efficacemente eseguire una legge che commuti in quelle provincie il diritto di tutti in un diritto privato ed esclusivo?

Se l'autore o i suoi rappresentanti per effetto della presente legge, o se per effetto delle disposizioni luogotenenziali anche i terzi concessionarii, si gioveranno o già si giovarono di una subitanea estensione de' loro diritti che ne accresce immensamente il valore; non è giusto che questo sia fatto a detrimento di altri che erano perfettamente nel loro diritto, quando impegnavano i loro capitali in una industria da cui nessuna legge li escludeva.

È quindi conforme ai dettami della giustizia che costoro sieno rivaluti della perdita loro, e che ne li rivalgano coloro a beneficio dei quali ha luogo quella estensione di diritti che li danneggiava.

La difficoltà consiste nei modi, onde debba effettuarsi questa specie di compensazione tra il vantaggio degli uni e la perdita degli altri.

Il primo di questi modi sarebbe la cessione di codesti strumenti o mezzi di riproduzione a coloro a cui appartiene il diritto d'autore, allargato dalle nuove leggi sin là dove prima non giungeva.

Ma non ci è parso che la legge possa imporre questa cessione come modo assoluto di compensazione. Se non ve ne fossero altri, potrebbesi tutto al più lasciare all' autore o a chi lo rappresenta l'alternativa di acquistare quegli strumenti o di rifiutare il beneficio della legge.

Noi avvisiamo però che si possa altrimenti raggiungere l'intento.

Gli strumenti di riproduzione di certe opere d'ingegno sono un capitale, il quale dava colà, dov'era impiegato, un frutto che gli esperti possono determinare. Se nel tempo in cui dura il diritto esclusivo dell'autore, questi, o chi possiede quel suo diritto, si contentasse di contribuire al proprietario di quegli strumenti una prestazione annua equivalente al frutto che egli avrebbe potuto trarne usandoli come prima, è chiaro che non avrebbe a lamentare alcuna perdita.

Similmente, se si trattasse di uno strumento che per sua natura, o perchè già logoro, valesse poco più della materia di cui è composto, potrebbesi ordinarne la distruzione, mediante un compenso che rappresentasse la differenza tra il suo valore attuale e quello della materia; come, per esempio, sarebbe il metallo delle lastre calcografiche.

Tra tutti questi modi, onde dovrebbe essere compensato il proprietario degli strumenti, potrebbe ragionevolmente essere scelto quello che l'autore o chi possiede il suo diritto, crederebbe più conveniente ai propri interessi; perciocchè tutti egualmente risarcirebbero il danno di lui. Ma se tutti li respingesse, o se non dichiarasse di preferirne alcuno, il giudice potrebbe intervenire per imporgli quello che secondo il caso speciale reputerebbe più conforme a giustizia e meglio praticabile; ovvero per interpretare il silenzio o il rifiuto di lui come tacito permesso di riproduzione e di spaccio dell'opera; e quindi per permettere che gli strumenti di cui trattasi sieno adoperati ancora liberamente per uno spazio di tempo sufficiente ad evitare il danno che deriverebbe dal renderli subitaneamente inoperosi.

Già s' intende che in questo caso il giudice avrebbe a stabilire le guarentigie più efficaci ad evitare che di questo temporaneo permesso non si abusasse con detrimento degl' interessi dell' autore o di chi ne possiede il diritto: il che si potrebbe nella maggior parte de' casi conseguire, ordinando un certo riscontro del numero degli esemplari che sarebbe lecito di riprodurre e di spacciare.

Signori Senatori,

Abbiamo esposto fin qui *perchè* e *come* si debbano, a parer nostro, garentire i diritti che l' autore ha sull' opera sua; la quale sta nella forma individua ed esterna in cui egli traduce la forma interna del proprio concetto. E perchè questo non è tutta creazione di lui, nè per la sostanza che sono le idee, nè pe' modi onde lo spirito le concepisce e se le rappresenta, la legislazione de' popoli civili, siccome già notammo, ha universalmente riservato all' autore un usufrutto temporaneo sull' opera sua: nella quale opera trovasi confuso il proprio prodotto, o se vuolsi la propria creazione con qualche cosa diventata già comune a tutti, o formata a poco a poco dallo spirito collettivo dell' umanità.

Questo usufrutto, per la natura stessa della cosa usufruita, consiste nella riproduzione e nello spaccio delle copie, ch' è il solo uso lucrativo dell' originale.

Il tempo e i modi del godimento di quell' usufrutto, sono tanto più giusti ed efficaci, per quanto riescono meglio ad assicurare all' autore un equo compenso economico de' suoi lavori, ed all' universale la libertà di trarne tutto il frutto morale ed intellettuale che se ne può raccogliere.

Queste sono le idee fondamentali da noi esposte in questa relazione: ed il vostro Ufficio Centrale confida che

voi vogliate onorare del vostro suffragio il disegno di legge che le svolge e le incarna. Il quale disegno sarà certamente reso da voi più perfetto, ma fu dal vostro Ufficio preparato con la maggior diligenza e col più accurato studio che seppe adoperare. Il che rammenta col solo fine di meritare la vostra indulgenza, trattandosi di argomento non solo importante per coloro che v' hanno più immediato interesse, ma grave per sè medesimo ed intorno al quale sono varie e diverse le opinioni de' dotti, sebbene sia poco men che concorde il sentimento de' popoli.

Addì 24 *ottobre* 1864.

SCIALOIA, *Relatore.*

II.

RELAZIONE *fatta a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in udienza del* 25 *giugno* 1865, *concernente la* **Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.**

SIRE,

Fra le leggi che il Governo di V. M. fu autorizzato a pubblicare colla legge del 2 aprile decorso, è compresa quella sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.

Una Commissione di persone chiare per fama ed esperimentate per senno e per dottrina fu incaricata di farne una diligente revisione, lasciandone però intatti i principii direttivi. (1)

(1) Questa Commissione era composta del Senatore del Regno Alessandro Manzoni Presidente, del Deputato Comm. Carlo Bon-Compagni Vice-Presidente, del Deputato Cav. Zaverio Baldacchini, del Comm. Dott. Pietro Maestri Capo di Divisione nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dell' Avv. Carlo Municchi Capo di Sezione nel Ministero di Giustizia, del Comm. Senatore Antonio Scialoja, del Cav. Bartolommeo Serra allora Capo di Divisione nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Deputato Cav. Giuseppe Verdi.

Lievi furono le modificazioni che la Commissione ebbe a proporci, il che è riprova della bontà del progetto ch'era stato preparato dall'Ufficio centrale del Senato e accettato poi quasi senza emendamenti dalle Camere legislative.

Rende ragione della legge la dotta relazione con cui l'accompagnava quell'Ufficio centrale, sicchè basterà riassumerne il concetto fondamentale e toccar brevemente delle parti principali e più specialmente degli articoli emendati.

Si vuol con questa legge guarentito all'autore il diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno e di riprodurne le copie dopo averla pubblicata. Certamente a nessuno può esser concesso di strappare all'autore un'opera non ancora pubblicata e darla fuori contro la sua volontà, poichè a lui solo che la concepì e la disegnò spetta anche il diritto di farla rientrare nel nulla o di darle, a così dire, un'esistenza estrinseca, col pubblicarla.

Ma quando l'opera è pubblicata per volontà dell'autore, la legge gli guarentisce la facoltà esclusiva di riprodurne le copie, o il diritto, in certi casi, di ottenere un compenso da chi vuol riprodurle.

Questa facoltà e questo diritto non impediscono che ciascuno sia libero di acquistare e di applicare, come meglio gli aggrada, le idee, i concetti che sono la parte essenziale dell'opera, o di goderne il diletto che i sensi o lo spirito possono ritrarne. Impediscono soltanto che altri si valga della forma estrinseca visibile o auditiva, nella quale l'autore ha investito il concetto della sua mente, per riprodurla mediante segni o mezzi puramente artificiali. Quella forma che individua il concetto, e fa sì che l'autore possa sempre e con certezza distinguere l'opera propria da quella di ogni altro sul medesimo argomento, è un fatto suo, è un suo prodotto, il quale non può nè deve esser gratuitamente po-

sto a disposizione di tutti, perchè se ne servano come materia di riproduzione, come oggetto d' industria.

La pubblicazione e la riproduzione costituiscono così l' esistenza del diritto d' autore che ha un fondamento naturale e di assoluta giustizia.

Ma queste due parti principali in cui il diritto si divide non sempre sono ovvie. Onde la legge ha dovuto occuparsi di definire alcuni modi speciali coi quali l' opera dell' ingegno esce dal segreto dell' autore o dopo pubblicata vien ripetuta, assimilando cotesti modi alla pubblicazione ed alla riproduzione.

Queste assimilazioni che trovansi negli articoli 1 e 2 della legge risolvono gravi controversie che fin qui, per la influenza di legislazioni non abbastanza compiute erano sorte. Le disposizioni in proposito della legge attuale sono di per sè esplicite e chiare.

Esse fondansi tutte sulla distinzione tra il concetto che potrebbe dirsi puramente ideale, e la forma sua in quanto possa essere meccanicamente riprodotta.

La qual distinzione ci ha fatto resistere agli argomenti per cui alcuni avrebbero desiderato che il divieto della riproduzione delle opere musicali si estendesse anche al caso in cui un *motivo* diventasse *occasione* o *tema* di una composizione musicale costituente una nuova opera.

Abbiamo solamente variata alquanto la locuzione dell' articolo quale fu formulato dall' ufficio centrale del Senato, per evitare qualsiasi equivoco, e per far intender nettamente che la esclusione dal divieto della riproduzione si restringe al caso in cui la composizione alla quale il *motivo* diede occasione sia tale che costituisca da sè un' opera d' ingegno nuova.

Un semplice raffazzonamento non è nuova opera, è

un' alterazione non è una composizione. Chi lo fa non può dirsi autore di un' opera d' ingegno. Ma il medesimo non può affermarsi di molte composizioni di gran merito ed a cui attesero celebri maestri, le quali hanno pur nondimeno per *tema* un' aria del Rossini o del Bellini.

In questo concetto ci ha confortati l' esame delle diverse legislazioni sulla materia, niuna delle quali ha la disposizione proibitiva assoluta e generica che si sarebbe voluto introdurre nella nostra.

Stabilito in che cosa consista il diritto di autore, la legge determina la sua durata. Consegue da quello che fu sopra detto sul concetto fondamentale di questa legge che il diritto di pubblicare un' opera rimanga esclusivamente e in perpetuo nell' autore o nell' avente causa da lui. Ma per contrario deve essere limitato ad un certo tempo il diritto di riprodurre l' opera pubblicata ; infatti se in essa è una parte che è vera e propria creazione dell' ingegno individuale, ve n'è pure un' altra che fu presa ad imprestito dal patrimonio intellettivo sociale. Debbono conciliarsi quindi i due diritti e i due interessi dell' autore e della Società, e la conciliazione sta appunto nel fissare un termine dopo il quale rientri nel patrimonio comune quella parte di diritto individuale che, come giusto compenso all'autore e senza danno della Società si volle esclusivamente riservato a lui fino a quel momento.

E perchè queste limitazioni non sarebbero consentanee ad un vero ed assoluto diritto di proprietà, quale è concepita nelle leggi civili, abbiamo creduto che attenendoci alle espressioni costantemente adoperate nel disegno che il Parlamento adottava, si abbia la legge ad intitolare piuttosto con la speciale appellazione di *legge sui diritti di autore*, anzichè con quella generica ed imprecisa di *legge sulla proprietà letteraria ed artistica.*

Quanto alla durata de' diritti d'autore, quasi tutte le leggi d'Italia e straniere la dividono in due parti, costituita l'una dalla vita dell'autore e l'altra da un numero di anni concesso ai suoi successori o fisso, o variabile secondo la qualità dei successori stessi.

Ma siffatto sistema ha l'inconveniente di rendere sempre incerta e quasi aleatoria la durata del diritto di autore. Epperò nel primitivo progetto era stato stabilito il termine fisso di ottanta anni, dividendolo poi in due periodi eguali di quaranta, nell'uno dei quali si lasciava all'autore o ai suoi eredi ed aventi causa l'esclusiva facoltà di riprodurre l'opera e spacciarne le copie, e nell'altro la si concedeva a tutti, senza che fosse necessario il consenso dell'avente il diritto di autore, e soltanto sotto la condizione di pagargli un premio o compenso.

Se non che fu poi considerato poter in qualche caso avvenire che il diritto dell'autore, specialmente in quanto consistesse nell'esclusiva facoltà della riproduzione dell'opera, cessasse durante la vita di lui. Non comuni saranno codesti casi pei quali si richiede che l'autore goda di una lunghissima vita o che abbia pubblicato opere in età giovinissima, ma la Dio mercè sono pur possibili e la nostra Italia ha la invidiata ventura di averne una prova in quei sommi autori che sono il Manzoni ed il Rossini.

Parve pertanto miglior consiglio l'adottare un sistema che pur riconoscendo la convenienza di stabilire una durata possibilmente fissa e certa al diritto di autore, rispettasse però ad ogni modo lui stesso, sicchè durante la sua vita egli non rimanesse spogliato giammai del suo diritto.

Si è poi conservata la distinzione dei due periodi, nel primo dei quali il diritto di autore sta nell'esclusiva facoltà di riprodurre l'opera, e nel secondo consiste nell'esigere il

compenso o premio da chi la riproduca. Il qual secondo periodo è, come di per sè apparisce, l'ultima espressione ragionevole della possibile conciliazione fra i diritti dell'autore e quelli della Società, tra l'esclusiva facoltà riservata all'uno e la libertà conceduta a tutti di riprodurre l'opera sua.

Attuando questi principii, la legge agli articoli 8 e 9 dispone che l'autore per tutta la vita abbia l'esclusiva facoltà di riprodurre la sua opera, e se egli cessi di vivere prima che dalla pubblicazione di questa siano decorsi quaranta anni, lo stesso diritto esclusivo, fino a compimento di tal termine, continui nei suoi eredi od aventi causa; e che morto poi l'autore, o decorsi gli anni quaranta nel caso suindicato, l'opera possa essere da tutti riprodotta e spacciata, con che per un periodo di quarant'anni venga pagato un premio a chi abbia il diritto di autore.

Stabilita l'indole, l'estensione, la durata dei diritti guarentiti all'autore dell'opera dell'ingegno, provvede la legge alle condizioni ed al modo di trasmetterli e di esercitarli, ed infine alla sanzione penale che deve rendere efficaci le sue varie disposizioni. E tutti questi punti sono ampiamente svolti nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato, a cui dovrà ricorrere chiunque desideri una completa esegesi di questa legge.

Giovi qui solo l'osservare che il Parlamento aveva introdotto nella legge relativa alla espropriazione per causa di pubblica utilità alcune disposizioni concernenti l'acquisto da farsi con tal titolo delle opere dell'ingegno, dallo Stato, dalle provincie e dai comuni. Ma attesa l'indole di tali diritti espropriabili e l'oggetto su cui si esercitano, parve che quelle disposizioni anzichè nella legge succitata riferentesi ad una proprietà vera ed immobiliare, trovassero migliore

sede in questa legge speciale per i diritti di autore sulle opere dell'ingegno, e perciò valendoci della facoltà del coordinamento delle leggi abbiamo effettuata questa trasposizione.

Fra le disposizioni generali merita speciale considerazione quella per cui è stabilito che la presente legge sarà applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero con cui non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purchè ivi sia assicurata la reciprocanza alle opere pubblicate nel Regno d'Italia. Questo liberale ed utile provvedimento supplirà ai trattati internazionali e sarà modo indiretto per riuscire a sostituire a quelli la reciprocità, e giungere poco a poco per mezzo di questa alla uniformità della legislazione delle colte nazioni sui diritti degli autori.

Fra le disposizioni transitorie ve ne hanno due che l'Ufficio centrale del Senato, dopo aver messo a stampa il disegno di legge da esso riformato, aveva reputate imperfette e proponevasi di compiere più tardi, se la legge avesse avuto a discutersi partitamente. La Commissione di cui sopra abbiamo fatto menzione, informata delle brevi aggiunte esplicative che quell'Ufficio centrale aveva già formulate è concorsa nella medesima sentenza, ed a noi sono sembrate indispensabili a compiere ed a chiarir meglio gli articoli a cui si riferiscono.

L'una è quella per la quale nell'art. 40 si provvede al caso in cui siasi da un autore alienato il diritto di riproduzione, che oggi si estende ad ottant'anni e si allarga a tutto il Regno d'Italia ; e l'altra è quella che nell'art. 41 assimila gli esemplari delle opere già riprodotte ai mezzi meccanici della loro riproduzione.

La ragione di questa assimilazione è evidente.

Quanto ai diritti sulle opere alienate, è pur chiaro che

se il tempo per cui fu alienato il diritto di riproduzione finisca prima che sia spirato il termine della durata del diritto riservata dalla nuova legge all' autore, l' esercizio di questo diritto ritorni a lui pel tempo che rimane.

Ed è pur conforme ai principii di giustizia che se l' alienazione fu generica o assoluta, e senza che si arguisca essere stata intenzione delle parti di limitare la durata dell' alienazione, debba il prolungamento giovare all' acquisitore, come gli avrebbe nociuto il raccorciamento.

Le principali tra le disposizioni transitorie, e massime quella dell' art. 41, con cui si provvede agli interessi di coloro che destinarono i capitali alla riproduzione delle opere in quanto per le leggi anteriori era questa permessa, riguardano più specialmente le provincie napolitane. In forza di legge era in quelle guarentito il diritto di autore sulle opere pubblicate nell' allora regno delle Due Sicilie; ma questo diritto non era guarentito da trattati nelle altre provincie italiane allora formanti Stati diversi; nè la riproduzione delle opere pubblicate nel resto d' Italia era vietata in quel Regno. Il governo luogotenenziale frattanto nel febbraio del 1861 estese alle provincie napolitane le leggi ed i regolamenti dell' Italia Superiore per la garanzia accordata agli autori.

Ma siccome la sua giurisdizione non si estendeva oltre le provincie napolitane, così ne seguiva che mentre le opere pubblicate nel resto d' Italia, e la cui riproduzione era dapprima permessa in quelle provincie, furono per l' avvenire guarentite contro ogni riproduzione, le opere pubblicate in Napoli non acquistarono simile guarentìa nelle altre provincie italiane. I reclami contro questa ineguaglianza fecero sì che il tempo utile per lo spaccio delle opere per le quali era in Napoli permessa la riproduzione

fosse prolungato, e qualche altro effetto della estensione di quelle leggi fosse sospeso sino al 1° agosto 1865. Or quando non si desse esecuzione alla nuova legge per quell' epoca ne avverrebbe che mentre gli autori dell' alta Italia potrebbero allo spirar di quel termine veder estesi i loro diritti alle provincie napolitane, i diritti degli autori napolitani per l' opposto resterebbero circoscritti nei confini di quelle provincie.

Quest' ultima considerazione giustifica l' urgenza di pubblicare questa legge sui diritti degli autori, ond' è che ci determinammo a sottoporla alla firma di V. M., indicando un' epoca per la sua esecuzione più sollecita di quella che verrà stabilita per le altre ch' erano allegate alla legge del 2 aprile.

Se per le provincie napolitane, del resto, dipende dall' anzidetta condizione di cose un' urgenza speciale, non è men vero che questa esiste anco nelle altre provincie dello Stato per il modo tanto diverso con cui in esse furono sin qui regolati i diritti degli autori delle opere dell' ingegno.

Abbiamo quindi fiducia che V. M. sarà per sanzionare l' unita legge che abbiamo l' onore di sottoporre alla Reale Sua firma.

III.

Legge *del* 25 *Giugno* 1865, **n° 2337**, *sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.*



VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge de' 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Capo I.

Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno; durata e modo del loro esercizio.

Art. 1. Gli autori delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, e quello di riprodurle e di spacciarne le riproduzioni.

Art. 2. Sono assimilate alla pubblicazione riservata all' autore di un' opera :

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti ;

La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;

La rappresentazione o l' esecuzione di un' opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, inedita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico ;

La esecuzione di opere d' arte fatte sopra abbozzi dell' autore.

I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento d' interesse politico o amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camere Legislative, possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli Atti delle sedute e nei giornali. Ma non possono essere riprodotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue opere.

Art. 3. Sono assimilate alla riproduzione riservata all' autore di un' opera:

La ripetizione della rappresentazione o dell' esecuzione, per intiero o in parte, di un' opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo e già rappresentata o eseguita in pubblico sopra manoscritto ;

La riduzione per diversi strumenti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali o di una parte di esse, eccetto i casi in cui un *motivo* di un' opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale che costituisca una nuova opera ;

La proporzionale variazione delle dimensioni nelle parti o nelle forme di un' opera appartenente alle arti del disegno;

La variazione della materia o del procedimento nella copia di un disegno, di un quadro, d'una statua o di altra simile opera d'arte.

Art. 4. Nel diritto esclusivo dello spaccio di un'opera si comprende anche il diritto d'impedire nel Regno lo spaccio delle riproduzioni fatte all'estero senza il permesso dell' autore.

Art. 5. Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un' opera appartiene in comune a più individui, si presume sino a prova contraria che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi può esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facoltà di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest' ultimo era noto che il diritto cedutogli appartenea in comune anche ad altri.

Art. 6. Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica non può disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica; ma il compositore dell' opera musicale può farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole a cui la musica è applicata.

Lo scrittore, in tal caso, ha il diritto medesimo concesso dall' articolo precedente a chi ha in comune con altri il diritto d' autore sopra una stessa opera.

Art. 7. La pubblicazione di un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un' opera sola, ovvero una raccolta avente uno scopo de-

terminato, conferisce a chi la concepì il diritto esclusivo di riprodurla e di spacciarla.

Nondimeno ciascuno degli autori di una delle parti che compongono simili pubblicazioni conserva rispettivamente i suoi diritti sul proprio lavoro, e può riprodurlo separatamente indicando l'opera o la raccolta d'onde lo estrae.

Art. 8. L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo spaccio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione di questa e dura tutta la vita dell'autore e quarant'anni dopo la sua morte, ovvero ottant'anni, a seconda del disposto dell'articolo seguente.

Le edizioni successive di un'opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni.

Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come l'opera intera, termina contemporaneamente.

Art. 9. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa siano decorsi anni quaranta, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi-causa sino a compimento di tal termine.

Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo di quaranta anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel modo che sarà detto appresso.

Il credito nascente da questa causa è privilegiato in confronto di qualunque altro sugli esemplari riprodotti.

Art. 10. Allo Stato, alle Provincie, ai Comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese e per loro conto.

Questo diritto dura venti anni a contare dalla pubblicazione.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali di qualsiasi natura, salvi i diritti e privilegi che possono competere all'amministrazione per ragioni di pubblico interesse.

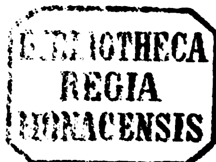
Simile diritto appartiene alle accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o di arte, sulla raccolta degli atti o sopra altre loro pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inseriti, spettano i diritti di cui è detto nel secondo paragrafo dell'art. 7.

Art. 11. Durante il corso dei primi dieci anni a contare dalla pubblicazione di un'opera, oltre il diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permetterne la traduzione.

La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua; e quella delle opere di disegno, pittura, scultura, incisione e simili, consiste nel ritrarne le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico o chimico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa da quella dell'opera originale, come sarebbero l'incisione di un quadro, il disegno di una statua, e simili.

Art. 12. Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte a' termini dell'articolo precedente.

Art. 13. Un'opera drammatica o una composizione mu-



sicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, può esere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purchè coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

In difetto di speciali accordi questo premio sarà del 10 per cento se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'intiero spettacolo; nel caso contrario sarà di una parte proporzionale a quella che l'opera o la composizione occupano nello spettacolo.

La misura del 10 per cento può essere con Decreto reale elevata sino al 12 per cento, ed anche sino al 15 per i principali teatri del Regno.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito è necessario il consenso dell'autore.

Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull'opera pubblicata. Ma se l'opera fu rappresentata anche prima di essere pubblicata, il diritto di rappresentazione durerà tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione e la successiva pubblicazione dell'opera.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sarà indicato come ed a chi deve essere dichiarata la volontà di rappresentare un'opera, ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.

Art. 14. I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si computano dall'anno in cui fu pubblicata l'ultima parte di essa opera.

Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che cominciano dalla sua pubblicazione si computano sepa-

ratamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono pubblicati nel medesimo anno.

In tutti questi computi si trascurano le frazioni di anno.

Capo II.

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori, e loro espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 15. I diritti garantiti agli autori con la presente legge si possono alienare e trasmettere in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Nondimeno il diritto di riprodurre un' opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata fino a che rimane nella persona dell' autore.

Se questo diritto è goduto in comune da uno o più autori e da un terzo non autore, può essere espropriato a danno di ciascuno di coloro a cui spetta, salvo agli altri il diritto di prendere una parte del prezzo equivalente alla loro parte del diritto.

Art. 16. Il diritto di pubblicare un' opera inedita non è soggetto ad esecuzione forzata se non nei casi in cui a termini dell' articolo precedente può essere espropriato il diritto di riproduzione, purchè però consti che l'autore aveva già disposto che l' opera fosse pubblicata.

Sono perciò ammesse le prove scritte della volontà dell' autore, o le prove dei fatti da cui emerga aver l'autore destinata l'opera alla pubblicità in modo definitivo.

La prova della volontà dell' autore non potrà farsi per mezzo di testimoni.

Art. 17. Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui or-

dinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facoltà di pubblicarla o di riprodurla, se non vi sono patti espliciti in contrario, e se questa facoltà appartiene al possessore della cosa ceduta.

La cessione di qualunque altra opera in uno o più esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Art. 18. Il permesso indeterminato di pubblicare un lavoro inedito o di riprodurre un' opera pubblicata non porta con sè l' alienazione indefinita del diritto di riproduzione.

Il giudice in simili casi fisserà un termine, dentro il quale, nell' interesse dell' editore, deve essere interdetta ogni nuova riproduzione dell' opera.

Art. 19. I diritti di autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un' opera durante la vita dell' autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta sulla proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato.

L' indennità a pagarsi è stabilita in via amichevole. In difetto d' accordo, il Tribunale nomina tre periti per estimare il prezzo de' diritti da espropriare. Questa perizia è parificata alle perizie giudiziali.

Capo III.

Modo di accertare la pubblicazione d' un' opera e i diritti di autore.

Art. 20. Chiunque intenda valersi dei diritti garantiti da questa legge deve presentare al Prefetto della provincia

un numero di esemplari non eccedente quello di tre dell'opera che pubblica, ovvero egual numero di copie fatte con la fotografia o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell' opera; e deve unirvi una dichiarazione in cui facendo menzione precisa dell' opera e dell' anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, esprima la volontà di riservare i diritti che gli competono come autore o editore.

Art. 21. Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sarà esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo sarà con precisione indicato l' anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Art. 22. Le opere in più volumi saranno depositate volume per volume, se non furono tutti pubblicati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre inclusivi del medesimo anno.

Delle opere periodiche la cui pubblicazione è indefinita e delle raccolte che si pubblicano in più anni, sarà depositata anno per anno la parte pubblicata nel corso dell' anno.

Art. 23. L' obbligo della dichiarazione e del deposito di un' opera pubblicata a dispense o di ciascuno de' suoi volumi, comincia dal tempo in cui fu pubblicata l'ultima dispensa dell' opera o del volume che dev' essere depositato.

Art. 24. Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi, in un giornale, o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano di esso se intende conservare i diritti di autore.

Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali o altre opere periodiche alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui è estratto il lavoro, ed il nome dell' autore;

ma non conferisce ad altri la facoltà di pubblicarlo separatamente.

Allorchè l' autore o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall' articolo 20, indicando con precisione quando incominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica, e se l' opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.

Art. 25. La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al più tardi dentro il mese di giugno per le opere o pei volumi pubblicati fino a tutto il 31 dicembre dell' anno precedente.

La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l' opera, o incettate dall' estero copie per ispacciarle.

Art. 26. In difetto di dichiarazione e di deposito nel corso de' primi 10 anni dopo la pubblicazione di un' opera intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto d' autore.

Art. 27. Il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* nel corso del trimestre seguente.

La indicazione sommaria delle dichiarazioni tardive sarà pubblicata in capo ad ogni trimestre, e ripetuta in appendice della prossima pubblicazione del sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile nel primo semestre dell' anno seguente.

Art. 28. Colui che vuol giovarsi della facoltà conceduta nel secondo paragrafo dell' articolo 9, deve presentare al prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre ed il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sarà da lui segnato sopra ciascuno di essi, aggiungendovi l' esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari, a colui o a coloro che provino avervi diritto

Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l' una dall' altra, così in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui è fatta menzione nel secondo paragrafo dell' articolo precedente.

Capo IV.

Contraffazione o altre trasgressioni alla presente legge e loro pene.

Art. 29. È reo di pubblicazione abusiva chiunque pubblica un' opera altrui senza permesso dell' autore, o di chi lo rappresenta o ha causa da lui.

È reo di contraffazione chiunque riproduce con qualsiasi modo un' opera sulla quale dura ancora il diritto esclusivo di autore, o ne spaccia gli esemplari o le copie senza il consentimento di colui al quale il diritto appar-

tiene ; chiunque ometta la dichiarazione prescritta nell'articolo 28, chiunque riproduce o spaccia un numero di esemplari o di copie maggiore di quello che acquistò il diritto di riprodurre o di spacciare, chiunque traduce o rappresenta un' opera durante il tempo riservato all' autore, ed infine chiunque omette le formalità che saranno prescritte dallo speciale regolamento di cui all' art. 13, nei casi in cui la rappresentazione di un' opera è permessa mediante il pagamento del premio dalla legge stabilito.

Art. 30. La pubblicazione abusiva o la contraffazione consumata in uno dei modi precedentemente indicati, è punita con multa che può estendersi sino a lire 5000, salvo il risarcimento de' danni ed interessi, e salve le pene maggiori che potrebbero essere applicate al contraffattore ne' casi di furto o di frode secondo le leggi penali.

Art. 31. Gli esemplari o le copie dell' opera contraffatta, ed i mezzi della contraffazione quando per la natura loro non possano essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l' aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de' danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che siano sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore.

Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull' altra.

L'aggiudicazione sarà conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non è contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sarà ordinata un' estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fisserà d' ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.

Art. 32. Nel corso dell' ultimo anno riservato all' autore per l' esercizio esclusivo dei suoi diritti di riproduzione e di traduzione, o di rappresentazione, non sarà mai ordinata la distruzione delle cose contraffatte, o dei mezzi della contraffazione; anzi, sull' opposizione del contraffattore sarà sospesa l' esecuzione della sentenza che l' avesse precedentemente ordinata.

In entrambi questi casi sarà sostituito il sequestro obbligatorio a spese del contraffattore, sino al termine del diritto riservato.

Art. 33. In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all' autore, il giudice può, nel silenzio delle parti, ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione se costituiscano opere d' arte di molto pregio.

Art. 34. Quando il diritto di autore si riduce al diritto di avere un determinato premio, non può più essere ordinata la distruzione delle copie contraffatte o de' mezzi di contraffazione, nè il sequestro; salvo il caso che si trattasse di assicurare il pagamento del premio.

Se il premio non è liquido e mancano i dati per liquidarlo direttamente, può essere determinato dal giudice sia per mezzo di esperti, sia per analogia con altri casi.

Art. 35. La riproduzione di un titolo generico non costituisce reato di contraffazione.

Non è neppure contraffazione la trascrizione di uno o più brani di un lavoro, quando non è fatta con l'apparente scopo di riprodurre una parte dell' opera altrui per trarne lucro.

Gli articoli di polemica politica, quando si trascrivano per farne memorie di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie

inseriti nei giornali o in altri lavori periodici, possono essere riprodotti purchè se ne indichi la sorgente; ma la riproduzione delle inserzioni, di cui è detto nell' articolo 24, costituisce un reato di contraffazione ne' casi in cui è vietata dalla Legge.

Art. 36. La omissione dell' inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell' art. 28, ovvero la indicazione d' un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Nell' un caso e nell' altro è fatta salva l' azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Art. 37. La sciente inesattezza o fallacia delle indicazioni che secondo i vari casi debbono essere fatte nella dichiarazione prescritta dagli articoli 20, 21 e 24 o in quella prescritta con l'articolo 28 della presente legge, è punita con multa che può estendersi sino a lire 1000.

Art. 38. Ogni altra infrazione della presente legge o de' regolamenti sull' esercizio de' diritti di autore sarà punita con multa che può estendersi sino a lire 500.

Capo V.

Disposizioni generali e provvedimenti transitorii.

Art. 39. La presente legge è applicabile agli autori di opere pubblicate in paese estero col quale non siano o cessino di aver vigore speciali trattati, purchè presso di esso siano leggi che riconoscano a prò degli autori diritti più o meno estesi, e che queste leggi siano applicate con reciprocità alle opere pubblicate nel Regno d' Italia.

Se la reciprocità è promessa da uno Stato estero agli altri Stati, a condizione che siano da questi assicurati agli autori delle opere pubblicate nel suo territorio gli stessi diritti e le stesse guarentigie che le sue leggi sanciscono, il Governo del Re è autorizzato ad accordare con decreto reale le une e gli altri, sotto condizione di reciprocità, e purchè siano a tempo e non siano sostanzialmente diversi da quelli che la presente legge riconosce.

Se nel paese straniero è prescritto il deposito o la dichiarazione a tempo della pubblicazione di un' opera, basta la prova di avere eseguito l' uno o l' altra conformemente alle leggi del paese, per ottenere sull' opera ivi pubblicata l' esercizio del diritto di autore nel Regno.

Nella ipotesi opposta, il deposito e la dichiarazione prescritti nella presente legge possono essere effettuati sia in Italia, sia presso i Consoli italiani all' estero.

Art. 40. Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potrà farli rivivere invocando la nuova legge.

Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l' autore, purchè non li abbia già alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge estendendone l' effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello che è già scorso dalla prima pubblicazione dell' opera.

Se l' alienazione dell' esercizio dei diritti d' autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine

da essa prestabilito non è ancora compiuta la durata di que' diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell'esercizio de' suoi diritti.

Ne godrà invece l'acquisitore, se l'alienazione dei diritti d'autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione dei diritti di autore.

I benefizi di cui è fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 20 per le opere di prima pubblicazione.

Art. 41. I rami e le tavole calcografiche, le pagine stereotipe ed altri strumenti di riproduzione di opere dell'ingegno, adoperati a riprodurre in alcune provincie del Regno opere che non godevano in esse la guarentigia dei diritti d'autore, se mai fossero già per effetto dell'estensione delle leggi del Regno Subalpino al resto d'Italia rimasti inoperosi nelle mani di coloro che prima ne potevano per le leggi del paese fare un uso lecito, ovvero se avessero a rimanervi inoperosi per effetto della presente legge, possono a richiesta dei loro proprietari essere estimati giudiziariamente in contraddizione di coloro cui appartiene il diritto di autore, ed essere a costoro ceduti.

Se essi ricusano di acquistarli pel prezzo stimato e fissato dal giudice, saranno dal giudice medesimo dichiarati tenuti a pagare, durante il tempo che resta dell'esercizio del diritto di autore, un premio annuo che rappresenti i frutti probabili del capitale impedito, ovvero una

somma bastevole a compensare la distruzione di quegli strumenti, tenendo ragione del valore della materia e dello stato in cui si trovano.

L'autore, chi lo rappresenta o chi ha causa da lui potrà preferire quel modo di compenso tra gl' indicati qui sopra che sarà meno grave per lui; e, nel caso che non possa o che non voglia sceglierne alcuno, il giudice lo dichiarerà tenuto a seguir quello che stimerà più conveniente, ovvero potrà permettere che quegli strumenti siano adoperati, per un tempo determinato, a riprodurre un certo numero di esemplari che potranno essere spacciati liberamente; e ciò sotto quelle guarentige che crederà più acconce a tutelare il diritto dell' autore.

Nel caso che gli strumenti fossero stati, dopo l'estensione della legge subalpina, trasformati o alienati da coloro che se ne servivano come capitale di loro propria industria, ogni azione nascente dal disposto in questo articolo sarà estinta.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esemplari di quelle opere che furono liberamente riprodotte, nel caso in cui per effetto dell' art. 40 estendansi anche ad essi i diritti di autore.

Un mese dopo che questa legge entrerà in vigore non saranno più ammesse domande per indennità fondate su qualunque delle ipotesi precedenti.

Art 42. Con uno o più decreti reali sarà provveduto al modo di conservare le opere depositate e le relative dichiarazioni; al modo di far fronte alle spese di conservazione ed a quelle delle inserzioni imposte al Governo, col pagamento di diritti fissi o proporzionali per una somma totale non maggiore di lire 10; alla determinazione del numero degli esemplari o delle copie da presentarsi

nei termini dell' articolo 20, ed a quanto altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

Art 43. Questa legge andrà in vigore in tutto il regno il 1° di agosto 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.
TORELLI.

IV.

Regio Decreto 13 *febbraio* 1867, n° 3596, *che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Veduta la legge 25 giugno 1865, n° 2337 ;
Sentito il Consiglio di Stato ;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d' accordo col Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l' unito Regolamento, visto d' ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l' esecuzione della legge del 25 giugno 1865, sui diritti spettanti agli autori delle opere d' ingegno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 8 *marzo* 1867
Reg. 39 *Atti del Governo a. c.* 114.
AYRES

(*Luogo del Sigillo*)
V. Il Guardasigilli
BORGATTI.

CORDOVA.
BORGATTI.

V.

Regolamento *in esecuzione, della Legge* 25 *giugno* 1865 *sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.*

Art. 1. Il possesso dei diritti di Autore sopra un'opera d'ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito, di che nell'art. 11 del presente regolamento.

Questo certificato non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla legge per rendere valido ed efficace l'esercizio dei diritti medesimi, ma attesta chè furono eseguite le formalità prescritte.

Art. 2. Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni, deve esser pagato per ciascuna opera, il diritto fisso di lire dieci.

Art. 3. La tassa indicata nell' articolo precedente deve essere pagata in anticipazione al Ricevitore demaniale del luogo, ove s' intende di presentare la dichiarazione, di che all'articolo seguente.

Il Ricevitore demaniale ne rilascierà ricevuta contenente la specificazione della persona che eseguisce il pagamento ed i motivi di questo.

Art. 4. Chi desidera guarentirsi i diritti di Autore deve presentare una dichiarazione in duplice originale ad uno degli Uffici di Prefettura, firmata da lui o da un suo speciale

mandatario, formulata secondo il modulo qui unito (Allegato *A*).

Art. 5. Le dichiarazioni relative a' diritti di Autore possono essere fatte tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui o corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

Art. 6. Alla dichiarazione andranno uniti due esemplari dell'opera cui si riferiscono i diritti di Autore, o due copie fatte colla fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possano essere esse stesse depositate.

Vi sarà annessa inoltre la ricevuta della tassa pagata a norma dell'art. 2, non che la procura fatta nelle debite forme, quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell'interessato.

Art. 7. Riguardo alle composizioni drammatiche o musicali non pubblicate, ma da rappresentarsi o da eseguirsi, basterà che sia unita alla dichiarazione l'opera originale da restituirsi dopo l'apposizione del *visto* di presentazione, conforme al modulo qui unito (Allegato *B*).

Art. 8. Ad ogni nuova riproduzione di un'opera già precedentemente depositata per gli effetti della legge, l'Autore o i suoi aventi diritto saranno tenuti a presentarne alla Prefettura due esemplari corredati da dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato *C*) senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 9. Per la traduzione delle opere comprese nella disposizione dell'art. 11 della legge, è necessario il deposito corredato della dichiarazione formulata come nel modulo qui unito (Allegato *C*), senza pagamento di alcuna tassa.

Art. 10. Quando un'opera può essere riprodotta, spac-

ciata o rappresentata senza speciale consenso di quegli cui appartiene il diritto di Autore, è necessario che la persona che intende valersi di tale facoltà presenti alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato *D*).

Art. 11. L'Ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni per diritti di Autore, ne farà constare mediante certificato di deposito scritto sopra ambidue gli originali e a piedi dei medesimi.

Questo certificato di deposito sarà redatto secondo il modulo qui unito (Allegato *E*), e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura, e del quale è parola all'art. 12.

Art. 12. Il certificato di cui all'art. 11 sarà contemporaneamente portato sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura, nel quale verrà indicata l'opera presentata e l'avvenuto pagamento della tassa.

Art. 13. Nei cinque giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione munita del certificato, e corredata da una copia dell'opera presentata e della ricevuta della tassa, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, verrà consegnato al dichiarante.

L'altra copia dell'opera sarà rimessa alla Biblioteca principale del luogo, che ne rilascerà ricevuta da trasmettersi al Ministero contemporaneamente all'invio della dichiarazione relativa.

Art. 14. Occorrendo l'invio al Ministero di opere voluminose, queste saranno collocate in apposite casse a cura e spesa del richiedente ed inviate a sua spesa ed a suo rischio per mezzo della Prefettura.

Art. 15. Le Prefetture non potranno accettare che anno per anno il deposito delle opere composte di più volumi che siano stati pubblicati tutti dentro l' anno stesso, e faranno constare delle successive presentazioni delle parti di una stessa opera mediante note apposte sul frontespizio di tutti i volumi in conformità del modulo qui unito (Allegato *F*).

Art. 16. Chi desidera estrarre copia delle dichiarazioni, ed anche solo qualche notizia dai registri dei diritti di Autore, ne avanzerà domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e la notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata a spese del richiedente.

Art. 17. Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all' estero, tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai Regi Consoli od Agenti consolari, i quali riceveranno pure il pagamento delle tasse, il cui ammontare sarà poi versato all'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Art. 18. Il riassunto delle dichiarazioni per diritti di autore fatte in tempo utile, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* nel trimestre successivo al termine stabilito per le presentazioni, cioè dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.

Il riassunto delle dichiarazioni tardive è pubblicato nel trimestre successivo a quello in cui esse avvengono, e posto o ripetuto in calce al sommario delle dichiarazioni eseguite in tempo utile e delle quali è fatta parola nel paragrafo precedente.

Art. 19. Le dichiarazioni di cui all' art. 10 sono, a spese del richiedente, inserite per due volte alla distanza di quindici giorni nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Giornale degli annunzi giudiziali* del luogo ove si fa la riproduzione o rappresentazione dell' opera, e vengono rias-

sunte e pubblicate insieme alle dichiarazioni tardive. Delle inserzioni di cui sopra, l'interessato dovrà far prova alla Prefettura coll' invio di un esemplare dei fogli che lo contengono.

Art. 20. Nessun' opera scenica, sia drammatica, musicale, coreografica od altra qualsiasi, può essere annunziata per la rappresentazione se non col vero suo titolo e col nome dell'Autore quando esso sia conosciuto.

Art. 21. Una copia del manifesto dello spettacolo dovrà essere depositata giorno per giorno all'Uffizio comunale, che avrà cura della sua conservazione in archivio.

Art. 22. L'Autorità comunale non potrà permettere la rappresentazione di opere sceniche se prima l'Impresario o Direttore di una compagnia drammatica o di musica non avrà fatto constare o della stampa di essa, presentandone un esemplare stampato che gli verrà restituito, o del consenso dell'Autore o de'suoi aventi causa, qualora l'opera sia inedita.

Tanto in un caso quanto nell' altro dovrà essere presentata una dichiarazione dell'impresario o direttore che ne garantisca l' autenticità.

Art. 23. Il consenso di cui all' art. 22 sarà anche necessario quando si tratti di accademie, concerti ed altri pubblici spettacoli di simil genere, e sebbene si tratti di eseguire pezzi staccati per sole voci o istrumenti, o per voci ed istrumenti insieme.

Art. 24. Qualora non sieno avvenuti speciali accordi coll'Autore di un' opera drammatica o composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, sarà dovuto all'Autore medesimo un premio del quindici per cento sull' introito lordo di ciascun spettacolo per le opere rappresentate nei teatri dichiarati di primo ordine e indicati nell' annesso elenco

(Allegato *G*), del dodici per cento per quelle rappresentate sopra teatri di secondo ordine descritti nello stesso elenco, e del dieci per cento per qualunque altro teatro del Regno che non trovisi specificato nel detto elenco.

Nell' introito lordo si dovrà comprendere anche la somma risultante dagli abbonamenti per quella parte che spetta a ciascuna rappresentazione.

Art. 25. Il premio che spetta all' Autore dell' opera rappresentata verrà giorno per giorno depositato nella cassa comunale a favore dell' autore medesimo.

Art. 26. L' Autorità comunale farà controllare ogni giorno gl' introiti degli spettacoli, e ne terrà nota per poter determinare la somma che a titolo di premio è dovuta all'Autore o Autori delle opere rappresentate in ciascun teatro.

Art. 27. A meno di convenzioni speciali la parte d'introito spettante agli autori sarà divisa fra essi in proporzione delle parti che componevano lo spettacolo e del numero di esse.

Art. 28. La parte d' introito versata nella cassa comunale sarà tenuta a disposizione dell'Autore o degli Autori dello spettacolo rappresentato.

Il pagamento non sarà fatto che contro la presentazione dei titoli che provino il possesso dei diritti di Autore.

Sulla somma da pagare il Comune riterrà il cinque per cento a compenso delle spese che deve incontrare per gl'incarichi che dal presente Regolamento gli sono conferiti.

Art. 29. Trascorso un mese senza che gli Autori o i loro aventi causa siensi presentati a riscuotere le somme loro dovute, queste saranno dai Comuni versate nella cassa dei depositi e prestiti in conformità della legge del dì 17 maggio 1863.

Art. 30. In ciascun Comune ove esista un teatro do-

vranno tenersi ostensibili gli elenchi, pubblicati in conformità della legge e del presente Regolamento, delle opere depositate o presentate pel godimento dei diritti di autore, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 31. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1867.

Visto d'ordine di S. M.
I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Allegato A
Art. 4 del Regolamento



(1) . . . . . *di* (2) . . . . . *intendendo riservarsi formalmente i diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno a norma della Legge* 25 *giugno* 1865 *e del Regolamento* 13 *febbraio* 1867 *presenta due esemplari di* (3) . . . .
(4) *edita nell'anno* (5) . . . *per cura dello Stabilimento* (6) . . *ed unisce la ricevuta della tassa pagata in lire dieci.*

(7) . . . . *addì* (8). . . . .

(9) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Se si tratta di un libro si scriverà « *un' opera intitolata* » e quindi il titolo preciso dell'opera con l'indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà « *un' opera litografica* o *fotografica, intitolata* o *il cui argomento è,* » e si indicherà il titolo o l'argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente il *prodotto dell'ingegno* del quale si tratta.

(4) Se la parola *edita* non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituisca un'altra più propria.

(5) Anno in cui l'opera fu pubblicata.

(6) Nome della Tipografia, Litografia, Fotografia od altro Stabilimento da cui l'opera fu pubblicata.

(7) Luogo dove è fatta la presentazione.

(8) Data della dichiarazione.

(9) Firma del dichiarante — se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

ALLEGATO B
Art. 7 del Regolamento

Visto per la presentazione fatta alla Prefettura di (1) . . . . *dal signor* (2) . . . . *di* (3) . . . . *per gli effetti della Legge* 25 *giugno* 1865 *e del Regolamento del* 13 *febbraio* 1867 *sui diritti di autore.*

. . . . *addì* (4) . . . .

L' UFFIZIALE INCARICATO
(5) . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Nome e cognome della persona nell' interesse della quale è eseguita la presentazione.
(3) Domicilio della persona anzidetta.
(4) Data della presentazione.
(5) Firma dell' Uffiziale incaricato.
(6) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

ALLEGATO C

Articoli 8 e 9 del Regolamento



(1) . . . . di (2) . . . . *cui fu rilasciato dalla Prefettura di* (3) . . . *un certificato di deposito dell'opera* (4) . . . . *colla data* (5) . . . . . *presenta due esemplari* (6) . . . . *pubblicata dalla Tipografia* (7) . . . . *nell'anno* (8) . . . . *in volumi* (9) . . . . .

(10) . . . . *addì* (11) . . . .

(12) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell' interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Indicazione della Provincia che rilasciò il primo certificato di deposito.

(4) Qui si riporteranno le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato *A*.

(5) Data del primo certificato di deposito.

(6) Qui si dirà: *della seconda o terza edizione dell' opera medesima;* oppure: *dell' opera medesima voltata in lingua francese o inglese* ecc.

(7) Indicazione della Tipografia nella quale è stampata la traduzione.

(8) Anno in cui la traduzione è pubblicata.

(9) Numero dei volumi e loro formato.

(10) Luogo dove è fatta la presentazione.

(11) Data della dichiarazione.

(12) Firma del dichiarante — se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Allegato D

Articoli 10 e 19 del Regolamento



(1) . . . . . *di* (2) . . . . . *mentre intende giovarsi della facoltà concessa dagli articoli* 9 *e* 28 *della Legge* 25 *giugno* 1865, *dichiara di voler riprodurre per mezzo* (3) . . . . *l'opera* (4) . . . . *in numero di* (5) . . . . *esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire* (6) . . . . *caduno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.*

L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di (7) . . . . . *il dì* (8) . . . . . . *Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei Giornali in cui deve essere inserita questa dichiarazione.*

Unisce la ricevuta della tassa in lire dieci e si obbliga di depositare due esemplari della riproduzione di detta opera.

(9) . . . . *addì* (10) . . . .

(11) . . . .

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Indicazione del modo di riproduzione, cioè: stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.

(4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato *A*.

(5) Numero degli esemplari in tutte lettere.

(6) Prezzo in tutte lettere.

(7) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi gode su di essa i diritti di Autore.

(8) Data del deposito dell'opera alla Prefettura anzidetta.

(9) Luogo dove è fatta la nuova presentazione.

(10) Data.

(11) Firma del dichiarante — se chi fa la presentazione la eseguisce per mandato d'altri deve aggiungere dopo il suo nome — *specialmente incaricato come da procura qui unita.*

N. B. *Per la rappresentazione di opere sceniche sarà pure necessario di presentare una dichiarazione simile alla presente introducendovi le opportune varianti.*

VISTO I MINISTRI
CORDOVA. - BORGATTI.

Allegato E.
Articoli 11 e 12 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . . .

Registro N. . .

La dichiarazione avanti estesa, e i documenti in essa indicati, sono stati presentati a questa Prefettura il dì (2) . . . *alle ore* (3) . . . .

Il Segretario della Prefettura
(4) . . . . .

(5)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Firma del Segretario, che riceve il deposito.
(5) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

ALLEGATO F
Art. 15 del Regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA *di* (1) . . . .

Il presente volume è presentato il dì (2) . . . . *alle ore* (3) . . . *e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno* (4) . . . .

IL SEGRETARIO DELLA PREFETTURA
(5) . . . .

(6)

(1) Indicazione della Provincia.
(2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte lettere.
(3) Ora della presentazione.
(4) Data di deposito della prima parte dell' opera.
(5) Firma del Segretario della Prefettura.
(6) Bollo della Prefettura.

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

Allegato G
Art. 24 del Regolamento

ELENCO DEI TEATRI DICHIARATI DI PRIMO E DI SECONDO ORDINE

Teatri di primo ordine

N.°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
1	Bologna	Teatro Comunale	*Nella sola stagione di autunno*
2	Firenze	Teatro della Pergola	
3	Genova	Teatro Carlo Felice	
4	Milano	Teatro della Scala	
5	Napoli	Teatro San Carlo	
6	Palermo	Teatro Bellini	
7	Reggio (dell'Emilia)	Teatro Comunale	*Nel solo tempo della fiera*
8	Torino	Teatro Regio	

Teatri di secondo ordine

N.°	CITTÀ	DENOMINAZIONE	*OSSERVAZIONI*
1	Alessandria	Teatro Comunale	
2	Ancona	Teatro delle Muse	
3	Ascoli Piceno	Teatro Vintidio Basso	
4	Asti	Teatro Alfieri	
5	Bergamo	Teatro Ricardi	
6	Bologna	Teatro Comunale	*Tranne la stagione di autunno*
7	Id.	Teatro del Corso	
8	Brescia	Teatro Grande	

Nº	CITTA	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
9	CATANIA	Teatro Comunale	
10	CESENA............	Teatro Comunale	
11	CREMONA...........	Teatro della Concordia	
12	FERRARA...........	Teatro Municipale	
13	FIRENZE	Teatro Niccolini	
14	Id.	Teatro Nuovo	
15	Id.	Teatro Pagliano	
16	FORLÌ..............	Teatro Comunale	
17	GENOVA............	Teatro Andrea Doria	
18	Id.	Teatro Paganini	
19	LIVORNO	Teatro degli Avvalorati	
20	Id.	Teatro dei Floridi	
21	Id.	Teatro Rossini	
22	LUCCA.............	Teatro del Giglio	
23	LUGO..............	Teatro Comunale	
24	MESSINA	Teatro Vittorio Emanuele	
25	MILANO............	Teatro della Cannobiana	
26	Id.	Teatro Carcano	
27	Id.	Teatro Re (vecchio)	
28	MODENA	Teatro Comunale	
29	NAPOLI	Teatro dei Fiorentini	
30	Id.	Teatro del Fondo	
31	PALERMO...........	Teatro Santa Cecilia	
32	PARMA........... .	Teatro Regio	
33	PERUGIA	Teatro Civico	

Nº	CITTÀ	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
34	Piacenza	Teatro Municipale	
35	Pisa	Teatro dell'Accademia dei Ravvivati	
36	Ravenna............	Teatro Alighieri	
37	Reggio (Emilia)....	Teatro Comunale	*Tranne il tempo della fiera*
38	Rimini	Teatro Vittorio Emanuele	
39	Terni	Teatro Comunale	
40	Torino	Teatro Carignano	
41	Id.	Teatro Scribe	
42	Id.	Teatro Vittorio Emanuele	

VISTO I MINISTRI
CORDOVA.
BORGATTI.

VI.

ISTRUZIONI *per la esecuzione della Legge e del Regolamento sui diritti di Autore, date con Circolare del* 19 *aprile* 1867 *ai Prefetti e Sindaci del Regno, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.*

Con R. Decreto del 17 febbraio ultimo scorso n° 3596, fu approvato il regolamento in esecuzione della legge 25 giugno 1865 n° 2337 sui diritti di autore, il quale, insieme alla legge medesima, trovasi riprodotto nell'opuscoletto unito alla presente circolare.

Codesto regolamento è specialmente diretto a stabilire le norme colle quali si debbono eseguire le presentazioni delle opere, e ad agevolare agli autori delle cose drammatiche e musicali, l'esperimento dei diritti che loro competono.

Quanto alla prima parte, il Ministero considerò che a termini della legge, l'autore, per valersi delle sue prerogative, non ha altro obbligo, se non quello di presentare al Prefetto della provincia l'opera sua, unendovi una dichiarazione in cui sia espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli spettano. Era quindi necessario di risparmiare agli autori tutte le formalità non assolutamente indispensabili, lasciando all'autorità provinciale quella legittima in-

gerenza che le appartiene; e però il regolamento, pure studiandosi di conseguire la maggiore uniformità ed esattezza, mirò ad introdurre in tale servizio agevolezze maggiori.

Nel regolamento, di cui è parola, l'art. 1° stabilisce qual sia il titolo legale per il possesso dei diritti di autore; l' art. 2° determina in lire dieci la tassa da pagarsi per ciascuna dichiarazione; l' art. 3° prescrive che le tasse debbano essere versate ai ricevitori demaniali; l' art. 4° indica la forma delle dichiarazioni; il 5° estende a qualunque persona o consesso la facoltà di presentare codeste dichiarazioni; il 6° e il 7° noverano i documenti che debbono corredare le dichiarazioni; l' 8° e il 9° danno la formola delle dichiarazioni per il deposito delle riproduzioni o traduzioni di opere già presentate; il 10° dichiara il modo col quale vogliono esser redatte le dichiarazioni di coloro i quali intendono riprodurre o rappresentare le opere, che lo possono essere senza speciale consenso dell' autore; l' 11° e il 12°, dispongono la forma del certificato da rilasciarsi dalle Prefetture, e finalmente gli articoli 13° e 14° ordinano l' invio al Ministero ed alle biblioteche delle opere e de' documenti che vi si riferiscono.

Dal contesto degli articoli anzi accennati, vedranno i signori Prefetti come il servizio relativo ai diritti di autore sia precipuamente affidato alle loro cure, non essendosi il Ministero riserbato altro compito, se non quello di raccogliere in un archivio centrale le opere e gli atti necessari a predisporre le pubblicazioni periodiche volute dalla legge.

L' importanza che dalla legge del 25 giugno 1865 è data ai diritti di autore, e gli interessi ingentissimi che da essi dipendono, richiedono che l' applicazione del regolamento sia fatta con singolare intelligenza, e con costante sollecitudine. I signori prefetti vorranno dunque delegare

al ricevimento delle dichiarazioni, un ufficiale che per zelo e capacità, risponda convenientemente alle esigenze del servizio, e avranno cura:

1° Che le dichiarazioni presentate siano sempre, e in ogni parte conformi ai moduli prescritti, e non riguardino che una sola opera per ciascheduna dichiarazione (articoli 4, 7, 8, 9);

2° Che esse contengano tutti i documenti richiesti in piena regola (articoli 6 e 7);

3° Che le opere presentate, siano nel voluto numero di esemplari, e corrispondano, così per il titolo, come per i nomi dell' autore e dell'editore, e per ogni altra particolarità alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni anzidette (articoli 6, 8, 9);

4° Che le tasse vengano pagate regolarmente per ciascuna opera depositata (art. 2, 3);

5° Che il certificato previsto dall' art. 11 sia uguale al modulo dato;

6° Che il registro di cui all' articolo 12 venga tenuto colla maggiore regolarità;

7° Che l' invio delle dichiarazioni e delle opere al Ministero ed alle biblioteche del luogo, avvenga nei termini stabiliti all' art. 13;

8° Che per le dichiarazioni contemplate all' art. 10°, non si trascuri la presentazione de' fogli pubblici che debbono riprodurle a seconda dell' art. 19.

Usando codeste avvertenze, indispensabili per la ragione che, dopo il rilascio dei certificati, mal si potrebbe riparare un' omissione, le Prefetture otterranno che le novità introdotte in siffatta materia riescano accette ed utili all' universale.

Non meno importante è la seconda parte del regola-

mento, che si riferisce alla rappresentazione delle opere sceniche.

L'art. 13 della legge commetteva al regolamento di indicare, *come ed a chi dovesse essere dichiarata la volontà di rappresentare un'opera ed il modo di valutare il premio, ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.*

Codeste attribuzioni non potevano affidarsi che all'autorità comunale; la opportunità di farlo era dimostrata non tanto dall'esempio di altri luoghi, quanto dalla considerazione che in molte città i teatri, o appartengono ai comuni, o ne dipendono direttamente, e che in tal modo si conferiva ai Municipii la tutela di certi diritti privati, che loro si appartiene per la sua intima natura, costituendo fra i comuni un mutuo concorso per la guarentigia delle prerogative de' propri amministrati.

Quindi il regolamento prescrisse coll'art. 21 che una copia dei manifesti di ciascuno spettacolo debba essere depositata giorno per giorno nell'uffizio comunale; cogli articoli 22 e 23 determinò le condizioni che l'autorità comunale deve richiedere per permettere le rappresentazioni; coll'art. 24 stabilì il diverso compenso dovuto agli autori per la rappresentazione delle loro opere, secondo l'importanza dei teatri; infine cogli articoli 25, 26, 27, 28 e 29, indicò le maniere di prelevare, dividere e pagare il premio stesso, lasciandone una parte ai comuni per compensarli delle cure loro imposte.

Affinchè le disposizioni qui accennate, ottengano il loro intento, è però necessario che i municipi ove esistono teatri:

1° Tengano ostensibili gli elenchi delle opere presentate per il godimento de' diritti di autore pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* per cura del Ministero (art. 30);

2° Che conservino accuratamente le copie de' manifesti teatrali, vegliando a che il loro deposito succeda regolarmente (articoli 20 e 21);

3° Che si uniformino scrupolosamente al disposto degli articoli 22 e 23 per i permessi de' pubblici spettacoli;

4° Che con tutti i mezzi che sono a loro disposizione curino il versamento de' premi dovuti agli autori e si accertino che corrispondano integralmente alla misura prevista all' art. 24 (articoli 25 e 26);

5° Che dispongano la divisione del premio fra gli autori delle diverse parti di uno spettacolo in conformità all' art. 27, e veglino alla legalità de' pagamenti.

Il Governo si ripromette che i Municipii osservando codeste norme, concorreranno efficacemente all' esecuzione di una legge la quale, consecrando la proprietà delle opere dell' ingegno, e i diritti spettanti agli autori, intende a migliorare i rapporti tra gli autori medesimi e le compagnie drammatiche ed a rialzare la dignità di un'arte abbandonata finora al capriccio di privati speculatori, con danno delle lettere e della pubblica educazione.

Il diritto riconosciuto dalla legge e guarentito dal Regolamento, assicurando agli autori un' equa retribuzione dell'opera loro, rivolgerà i migliori ingegni italiani a questo ramo della letteratura nazionale, che ha tanta influenza sui costumi del popolo ed è uno de'più efficaci strumenti di perfezionamento civile.

Ma perchè codesti vantaggi abbiano a verificarsi, è mestieri che i Municipii accolgano volonterosamente i nuovi incarichi loro confidati, e, forti dell' appoggio di tutte le autorità, si adoperino affinchè gli intendimenti del Governo non vadano delusi.

Il regolamento di cui è parola, il quale colla legge 2 giugno 1865 ha segnato un vero progresso nella materia, non entrerà in vigore che il 1° luglio prossimo venturo, laonde i signori Prefetti e Sindaci del Regno avranno agio di prepararne opportunamente la esecuzione, e potranno chiedere a questo Ministero tutte le dilucidazioni ed istruzioni, di cui riconoscessero il bisogno.

IL MINISTRO
F. DE BLASIIS.

VII.

Relazione e Progetto di Legge *presentato alla Camera dei Deputati per estendere alle provincie Venete ed a quella di Mantova la legge sui diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno.*

Signori,

La legge sui diritti di autore in vigore nel regno d'Italia, non fu ancora promulgata nel Veneto e nel Mantovano. Queste provincie, per ciò che spetta alla proprietà letteraria, si regolano ancora colla legislazione austriaca e particolarmente colle notificazioni 25 agosto 1840 e 30 giugno 1847 e coll'ordinanza 27 dicembre 1858, le quali stabiliscono principii diversi da quelli adottati dalla nostra legislazione. Di che nasce una differenza di trattamento tra il Veneto e il resto d'Italia che è necessario sia levata nell'interesse dell'unificazione legislativa e per mantenere illese le guarentigie d'autore tanto all'interno quanto all'estero. Egli è evidente che oggidì, in forza di tale disparità, può avvenire una contraffazione veneta a danno dei prodotti delle altre parti d'Italia, come i prodotti veneti non sono per nulla al coperto dalla contraffazione che può avvenire nel rimanente del territorio nazionale.

Del pari riesce impossibile l' osservanza dei trattati conchiusi colle potenze straniere per la garanzia della proprietà letteraria, fino a che non sia avvenuta la parificazione voluta.

Accogliendo l' unito schema di legge, o Signori, estenderete alle provincie ora entrate nel consorzio italiano i benefizi di una legislazione che segna un notevole progresso nel riconoscimento della proprietà intellettuale, ed ovvierete agli inconvenienti che possono nascere da tale ineguaglianza di leggi.

Nel sottoporre alla vostra approvazione il progetto che segue, vi prego sia dichiarato d' urgenza.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Articolo unico.

È pubblicata ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 1865, numero 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.

VIII.

Relazione e Progetto di Legge *della Commissione della Camera dei Deputati.*

Signori!

Una delle più prepotenti necessità che siano sorte dalla unione del Veneto e del Mantovano alla restante Italia, si è quella che nelle provincie di nuova aggregazione venga quanto prima pubblicata la legge italiana 25 giugno 1865, nº 2337, che regola i diritti d'autore.

Per essere appunto le provincie venete e la mantovana tuttora sotto l'impero delle leggi austriache in tale materia, vi si verificarono quegli inconvenienti a cui accenna la premessa ministeriale al progetto di legge sul quale abbiamo l'onore di riferire.

Hannosi a deplorare, difatti, numerese contraffazioni. Contraffazioni venete a danno dei diritti degli autori nella restante Italia; contraffazioni italiane a danno dei diritti d'autori veneti; senza dire che questa difformità di principii direttivi di una stessa materia nelle diverse parti dello Stato, rende malagevole, per non dire impossibile, la osservanza e l'applicazione dei trattati conchiusi colle potenze straniere.

Gli uffizi della Camera non potevano dunque avere che una sola parola riguardo al progetto di legge n° 27; accettarlo, e propuguarne l'accettazione alla Camera.

Due però fra gli uffizi, il I ed il II, nell'atto che davano mandato ai rispettivi commissari di portare in Commissione il voto per l'approvazione del progetto di legge, davano anche loro l'incarico, il I di vedere se non fosse forse il caso di portare in discussione la convenienza in massima delle leggi sulla proprietà letteraria; il II di vedere se le disposizioni transitorie poste in fine della legge italiana 25 giugno 1865, fossero sufficienti a salvaguardia dei diritti d'autore acquisiti da'Veneti e Mantovani, per effetto delle leggi austriache fino ad ora vigenti presso di loro.

Prendendo in esame questi due riflessi degli uffizi I e II, la Commissione non trovava di dover farsene carico.

Non del primo, perchè oggi non trattasi *de lege ferenda,* ma *de lege lata;* e della convenienza, o meno, di applicarla senza più come sta al Veneto ed al Mantovano. La Commissione trovava, per lo meno, inopportuno il portare oggi nella Camera la questione, se l'opera letteraria appartenga all'uomo al quale essa deve la sua esistenza, o quanto meno al pubblico nel cui grembo l'autore ha gettato il proprio lavoro.

Non del secondo, perchè la Commissione trovava che l'articolo 40 della legge italiana assicurava bastantemente i diritti di autore acquisiti in forza di leggi precedenti.

Tuttavolta, portando i suoi riflessi all'articolo unico di legge come fu proposto dal Ministero, la Commissione, considerando alla possibilità che per la troppo asciutta dizione di quell'articolo possa da taluno sollevarsi il dubbio se colla legge 25 giugno 1865 siano chiamate contemporaneamente in vigore nelle provincie della Venezia ed in quella

di Mantova anche le disposizioni transitorie contenute negli articoli dal 39 al 43, costituenti il capo V di detta legge, ha creduto bene di ripararvi aggiungendo al proposto articolo le parole: *rimanendo integri ed impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti.*

La Commissione si lusinga che la Camera dividerà le idee dalle quali essa fu guidata nella trattazione di questo argomento, e che vorrà onorare della sua approvazione l'articolo di legge com'è proposto.

LUIGI ARRIGOSSI, *Relatore.*

Articolo unico.

È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 1865, nº 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti.

IX.

Estratto *della tornata del* 10 *maggio* 1867 *della Camera dei Deputati, nella quale fu posto in discussione il progetto di Legge.*

Presidente. — L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per estendere alle provincie della Venezia e a quella di Mantova la legge 25 giugno 1865 sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.

Prego il signor Ministro per l' agricoltura e commercio a dichiarare se concorda nel progetto della Commissione del seguente tenore:

Articolo unico. « È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti. »

Ministro per l'agricoltura e commercio. — La Commissione ha creduto di variare di alquanto l' unico articolo che era stato presentato per questo progetto di legge.

L'articolo presentato dal Governo era il seguente:

Articolo unico. « È pubblicata ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova la legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno. »

La Commissione ha creduto d' aggiungere in fine dell' articolo le seguenti parole: *rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti*. Il Governo veramente non aveva creduta necessaria quest' aggiunta, in quanto che nella stessa legge del 25 giugno, all' articolo 20 è previsto il caso dei diritti acquisiti.

Nonostante, entrando volentieri nell' idea della Commissione di rimuovere sul proposito ogni dubbio possibile, io accetto l' aggiunta; ma volendo completare il concetto della stessa Commissione, credo necessario che alla progettata aggiunta tengano dietro le seguenti parole: « purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi, dacchè andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nella forma prescritta dall' articolo 20 della preaccennata legge. »

Dappoichè la Commissione, avendo creduto necessario di espressamente riservare questa facoltà, è d' uopo espressamente ancora esprimere in qual tempo ed in qual modo ai termini della legge una tale facoltà possa conservarsi.

Domando se la Commissione accetta quest' aggiunta.

Righi. — Quantunque io mi trovi solo al banco della Commissione, ciò non ostante, relativamente alla proposta fatta dall'onorevole Ministro, mi credo autorizzato a rispondere che la Commissione è disposta ad accettare l'aggiunta proposta dal signor Ministro, imperocchè unico intendimento della Commissione era quello che i diritti anteriormente acquisiti non venissero lesi. A nome quindi della Commissione dichiaro di aderire alla proposta fatta dal signor Ministro.

Presidente. — Se nessuno domanda la parola intendo che la Camera voglia chiudere la discussione generale e passare alla discussione dell' articolo.

Si passa alla discussione dell' articolo. Ne do nuovamente lettura:

« È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti. »

Leggerò eziandio l' aggiunta che propone il signor Ministro d' agricoltura e commercio a quest' unico articolo, e che la Commissione accetta: « purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi, dacchè andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall' articolo 20 della preaccennata legge 25 giugno 1865. »

Pongo prima di tutto ai voti quest' aggiunta come un emendamento all' articolo della Commissione.

(*È approvata.*)

Pongo ai voti l' intiero articolo coll' aggiunta già approvata.

(*È approvato.*)

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo all' estensione alle provincie venete e di Mantova della legge sulla proprietà letteraria:

Presenti e votanti	241
Maggioranza	121
Voti favorevoli	233
Voti contrari	8

(*La Camera approva.*)

X.

Relazione e Progetto di Legge *presentato al Senato del Regno,*

Signori,

Approvato dalla Camera elettiva, ho l' onore di sottoporre al Senato del Regno l' unito disegno di legge col quale viene estesa alle provincie del Veneto ed a quella di Mantova la legge del 25 giugno 1865, n.° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno.

Il Ministero proponendo che la legge del 25 giugno 1865, sui diritti di autore delle opere dell' ingegno, fosse estesa al Veneto, intendeva naturalmente che anche le disposizioni transitorie (art. 34 a 43) entrassero in vigore colà.

Però la Commissione incaricata di esaminare la proposta ministeriale ritenne opportuno di aggiungere che *rimanevano integri ed impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti,* dichiarazione che rese necessaria un' altra aggiunta da me proposta ed ammessa dalla Camera nei seguenti termini :

« Purchè quelli che ne godono nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene gio-

» vare nelle forme prescritte dall' art. 20 della preaccen-
» nata legge 25 giugno 1865. »

E difatto, senza cotesta spiegazione, potrebbe venire il dubbio che gli autori delle provincie venete non fossero tenuti ad eseguire le dichiarazioni e presentazioni cui si obbligarono quelli delle altre parti del Regno.

Mediante l' adozione del progetto saranno tolte le sensibili differenze che si riscontrano rispetto alla guarentigia dei diritti d' autore nelle varie parti del Regno, si eviterà ogni fomite alla contraffazione interna, e saranno estese alle provincie ora entrate nel consorzio italiano i benefizi di una legislazione che segna un notevole progresso nel riconoscimento della proprietà intellettuale, laonde io non dubito che il Senato del Regno vorrà discutere di urgenza lo schema di cui è parola, onorandolo del suo favorevole suffragio.

Articolo unico.

È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la Legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno, rimanendo intègri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall' articolo 20 della preaccennata Legge 25 giugno 1865.

IL PRESIDENTE
ADRIANO MARI.

XI.

Relazione *dell' Ufficio Centrale del Senato.*

Signori Senatori,

La legge sui diritti degli autori di opere dell' ingegno può dirsi che sia nata nel Senato del Regno: perciocchè fu lavoro dell' Ufficio Centrale nominato nel 1863 ad occasione della iniziativa del Governo, che introdusse in questa Camera del Parlamento un disegno di legge su quell'argomento. Allo schema governativo venne dall' Ufficio Centrale sostituito un nuovo disegno di legge, che fu dal Governo accolto e che più tardi con poche modificazioni di secondaria importanza fruttò la legge la quale ha finora provato assai bene in pratica.

Presentemente trattasi di estenderla alle provincie Venete ed a Mantova.

Sarebbe stato sufficiente ordinarne senz' altro l' applicazione a quelle provincie; perciocchè le disposizioni transitorie che furono originariamente comprese nella legge, avrebbero a sufficienza provveduto agl' interessi preesistenti in quelle provincie, ed al loro intreccio con quelli preesistenti nelle altre.

Ma la Camera elettiva giudicò che, per maggior chiarezza, fosse utile richiamare nell' unico articolo, che ora è

sottoposto alla vostra approvazione, qualcuna di quelle disposizioni e di quei termini che erano già compresi negli articoli della legge, sotto le indicazioni di *disposizioni generali e provvedimenti transitorii.*

Questa però è una soprabbondante dichiarazione piuttostochè la conferma di una sola parte delle disposizioni transitorie. E perciò non esclude per nulla l' applicazione di quella parte che non è ripetuta, e che provvede a casi che possono verificarsi nello escludere l'efficacia dell'intera legge alle nuove provincie del Regno.

Fatta quest' avvertenza, il vostro Ufficio Centrale vi raccomanda di approvare senz' altro l' articolo che costituisce l' intero progetto di legge già approvato dall' altra Camera del Parlamento, ed il cui concetto principale non pare che possa dar luogo a discussione di sorta.

Addì 16 giugno 1867.

SCIALOIA, *Relatore.*

XII.

Estratto *delle tornate del* 26 *e* 27 *Giugno* 1867 *del Senato del Regno, nelle quali fu adottato il progetto di legge.*

(Tornata del 26 Giugno.)

Presidente . . . .

Segue in discussione il progetto di legge per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 Giugno 1865, n.° 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Leggo l'Articolo unico:

È pubblicata ed avrà vigore, nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la Legge 25 giugno 1865, n.° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi da che andrà in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'articolo 20 della preaccennata Legge 25 giugno 1865.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola essendo anche questo progetto composto di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

(Tornata del 27 Giugno).

PRESIDENTE. — Resultato delle votazioni.

. . . .

Progetto di legge per l'estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della Legge 25 Giugno 1865, n.° 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Votanti 77

Favovevoli 72

Contrari 5

(*Il Senato adotta.*)

XIII.

Legge *del* 30 *Giugno* 1867, n.° 3768, *che estende al Veneto ed al Mantovano quella del* 25 *Giugno* 1865.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, la legge 25 giugno 1865, n° 2337, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno, rimanendo integri e impregiudicati i diritti precedentemente acquisiti, purchè quelli che ne godono, nel termine perentorio di tre mesi, da che andrà in esecuzione la presente Legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall' art. 20 della preaccennata Legge 25 giugno 1865.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla orservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 30 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

F. DE BLASIIS.

XIV.

Regio Decreto *del* 30 *Giugno* 1867, n.° 3769, *che estende al Veneto ed al Mantovano il Regolamento approvato col Regio Decreto del* 17 *febbraio* 1867, n.° 3596.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Veduta la legge di questo stesso giorno, che estende alle provincie Venete e a quella di Mantova, la legge del 25 Giugno 1865, n.° 2337, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno;

Sulla proposta del Nostro Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È esteso alle provincie Venete e a quella di Mantova il Regolamento in esecuzione della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno, approvato col Nostro Decreto del dì 17 Febbraio 1867, n.° 3596.

Ordiniamo, che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 Giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE

F. DE BLASIIS.

XV.

Regio Decreto *del dì* 11 *Luglio* 1867, n.° 3779, *che stabilisce l'ordine dei Teatri del Veneto agli effetti dell' Art.* 24 *del Regolamento sui diritti di autore.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA.

Veduta la legge del dì 30 Giugno 1867, che estende alle provincie Venete e a quella di Mantova la Legge del 25 Giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno;

Veduto il nostro Decreto del 30 Giugno 1867 che estende alle stesse provincie il Regolamento approvato col Regio Decreto del 17 Febbraio 1867, n.° 3596;

Sulla proposta del Nostro Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti dell' Art. 24 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 17 febbraio 1867, n.° 3596, è dichia-

rato di primo ordine il *Teatro la Fenice* di Venezia, e sono dichiarati di secondo ordine: il *Teatro Nuovo* di Padova, il *Teatro Sociale* di Rovigo, il *Teatro Sociale* di Treviso, il *Teatro Sociale* di Udine, il *Teatro Filarmonico* di Verona, il *Teatro Eretennio* di Vicenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 Luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. DE BLASIIS.

XVI.

Circolare *del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ai signori Prefetti e Sindaci delle Provincie Venete e di Mantova, in data* 19 *Luglio* 1867, *sui diritti di autore.*

Ho l'onore di rimettere alla S. V. Ill.ma alcuni esemplari:

1.° di un opuscoletto contenente la Legge organica ed il Regolamento sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno;

2.° di una circolare da questo Ministero indirizzata ai signori Prefetti e Sindaci del Regno il 19 aprile 1867, colla quale si dettero le istruzioni opportune per la esecuzione della Legge e del Regolamento anzidetto;

3.° della Legge del dì 30 giugno 1867 che estende alle provincie Venete ed a quella di Mantova la legge organica del 25 giugno 1865;

4.° del Regio Decreto dello stesso giorno 30 giugno 1867, col quale è pure esteso alle medesime provincie il Regolamento approvato col Regio Decreto del 17 febbraio 1867, n.° 3596;

5.° finalmente dell'altro Regio Decreto del dì 11 luglio 1867 che determina la classe alla quale appartengono i principali Teatri delle provincie Venete e della provincia di Mantova, agli effetti dell'art. 24 del Regolamento 17 febbraio 1867.

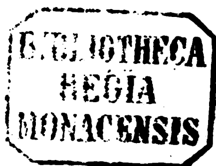
Nella circolare indicata al n.° 2 della presente, la S. V. troverà alcune norme essenzialissime ad osservarsi pel regolare andamento di questo servizio, il quale, per le disposizioni del Regolamento 17 febbraio 1867, è precipuamente affidato ai signori Prefetti e Sindaci del Regno, non restando al Ministero altro che il riunire in un Archivio centrale le opere e gli atti necessari a preparare le diverse pubblicazioni richieste dalla Legge.

Il sottoscritto confida che i signori Prefetti ed i signori Sindaci delle provincie Venete e di quella di Mantova nulla trascureranno affinchè la nuova disposizione legislativa riceva il suo pieno effetto.

IL MINISTRO

F. DE BLASIIS.





Bögl.



